SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 304

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 29 dicembre 1992 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1993 secondo quanto disposto dal decreto del Ministro del tesoro 7 dicembre 1992. (*G.U.* n. 302 del 24 dicembre 1992).

Per evitare l'interruzione dell'invio dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale* è indispensabile rinnovare immediatamente l'abbonamento, utilizzando, preferibilmente, i moduli di c/c personalizzati già spediti ai precedenti abbonati.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 dicembre 1992, n. 498.

Interventi urgenti in materia di finanza pubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La facoltà di contrarre mutui con il concorso anche parziale dello Stato, prevista dalle leggi sotto indicate, è sospesa fino al 31 dicembre 1993, fatto salvo quanto disposto al comma 2; le somme derivanti dalle relative autorizzazioni di spesa per l'anno 1993 sono iscritte in bilancio nell'esercizio successivo a quello di scadenza delle autorizzazioni medesime:

a) legge 24 marzo 1989, n. 122, recante «Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393»;

b) legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante «Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa»;

c) legge 4 agosto 1990, n. 240, recante «Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità»;

d) legge 15 dicembre 1990, n. 385, recante «Disposizioni in materia di trasporti», limitatamente all'importo di lire 500 miliardi di mutui da contrarre nel 992;

e) articolo 4, comma 3, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992)», limitatamente all'importo di lire 1.000 miliardi di mutui autorizzati per l'anno 1992, intendendosi la sospensione proporzionalmente riferita alle quote indicate nella norma medesima;

f) articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente «Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno», limitatamente al 50 per cento delle quote di mutui autorizzate per gli anni 1992 e 1993.

2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane d'intesa con il Ministro dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può autorizzare la contrazione nel secondo semestre dell'anno 1993 di mutui ai sensi delle leggi indicate al comma 1, lettere *a)* e *b)*, nel complessivo limite di lire 1.000 miliardi.

3. Ferme restando le competenze, le procedure e le modalità di approvazione e di attuazione dei programmi d'intervento, stabilite dalle leggi indicate al comma 1, lettere *a)* e *b)*, i soggetti interessati alla realizzazione delle opere possono altresì provvedere ai relativi costi, ivi compresi quelli di manutenzione e gestione, anche mediante l'utilizzo di capitali propri, l'apporto di capitali di altri soggetti, i proventi derivanti dall'esercizio e mediante l'introduzione di regimi tariffari in grado di assicurare la remuneratività del capitale investito.

4. All'articolo 6, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1994, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11».

5. Le norme indicate nel comma 1 continuano ad operare in relazione a convenzioni, atti di impegno o contratti di mutuo già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è prorogata sino al 31 dicembre 1993; la sospensione della concessione di mutui non si applica, oltre che ai mutui già esclusi dalla predetta disposizione, ai mutui per l'edilizia scolastica di cui alla legge 23 dicembre 1991, n. 430, ai mutui per il finanziamento degli oneri del contratto degli autoferrotranvieri di cui al decreto legge 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97, nonché ai mutui di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67 per lire 20 miliardi nel 1993.

7. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 6 febbraio 1985, n. 16, iscritta al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, è ridotta di lire 4 miliardi per il 1993 e di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

8. La sospensione dei mutui di cui al comma 6 non ha altresì effetto per i mutui con oneri di ammortamento a carico del Fondo sanitario nazionale — parte in conto capitale — di cui all'articolo 4, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e per i mutui relativi all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nei limiti dei rifinanziamenti attribuiti al Fondo sanitario nazionale — parte in conto capitale — dalla legge finanziaria per il 1993.

9. Le annualità da corrispondere per il 1993 alla Cassa depositi e prestiti, relative ai limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; dagli articoli 1, commi quarto e undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge

7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118; e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono conferite alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima annualità dei rispettivi limiti di impegno.

10. I contributi di cui al primo comma, lettere *b)* e *c)*, dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono dovuti fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1995. Le risorse derivanti dai predetti contributi, nonché quelle derivanti dai contributi versati negli anni precedenti e non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere utilizzate, in misura complessivamente non superiore a lire 250 miliardi, per la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, e al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426. Entro trenta giorni dalla predetta data, il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale, le relative modalità di attuazione.

11. L'ammortamento dei mutui di cui agli articoli 2-*bis* e 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 441, stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, decorre dall'anno successivo a quello in cui si sono perfezionati i relativi contratti e comunque non prima del 1° gennaio 1994.

Art. 2.

1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse naturali, anche per conseguire obiettivi di risparmio e di uso qualificato dei beni naturali da parte del sistema produttivo e dei cittadini, nonché per realizzare il principio che chiunque arrechi pregiudizio all'ambiente è tenuto a ripristinare la situazione precedente, nonché a corrispondere un indennizzo adeguato, il Governo, sentite le competenti commissioni parlamentari e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinare la materia della concessione delle acque pubbliche e disciplinare l'importo dei canoni in ragione delle utilizzazioni previste, della quantità della domanda esistente per l'uso della risorsa idrica nel bacino idrografico e, per quanto riguarda gli usi industriali e irrigui, in ragione delle tecnologie impiegate per l'utilizzo e la distribuzione delle acque; disciplinare l'importo dei canoni per l'estrazione di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua, in funzione della granulometria e della natura del materiale estratto; disciplinare l'importo dei canoni per la concessione di spiagge lacuali, sulla base dell'estensione dell'area concessa e delle sue caratteristiche ambientali; prevedere che i nuovi importi siano stabiliti con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, entro limiti di maggiorazione non eccedenti il 10 per cento degli importi in essere per gli usi irrigui e il 30 per cento per tutti gli altri casi; prevedere l'effettuazione del monitoraggio delle acque pubbliche utilizzate a fini irrigui e delle acque di fognatura;

b) prevedere l'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione, anche nei casi in cui la rete fognaria è sfornita di impianto centralizzato di depurazione, fatta salva una diversa tariffa per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione. Le tariffe sono determinate tenendo conto della qualità del servizio idrico fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, in modo che sia assicurata gradualmente la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

c) disciplinare le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in modo che vi sia correlazione fra entità della tariffa, quantità e qualità dei rifiuti e relativi costi di smaltimento, tenendo conto dell'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata ed in modo che sia assicurata gradualmente la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

d) disciplinare i vincoli e gli oneri ai quali è sottoposta l'attività di cava in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, commisurando l'onere alla quantità dei materiali estratti, alla qualità degli stessi, alle caratteristiche delle aree interessate e fissando, altresì, modalità e condizioni per la conservazione e la manutenzione degli alvei fluviali e delle difese spondali nonché disciplinando l'eventuale utilizzazione del materiale di risulta in modo che i proventi entrino a far parte delle risorse di cui al comma 2.

2. Le maggiori risorse di cui alla lettera *a)* del comma 1 sono destinate alle finalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e sono utilizzate con le modalità ivi previste; l'importo dei canoni di concessione è destinato esclusivamente ad interventi diretti ad incentivare il corretto e razionale uso dell'acqua ai fini produttivi, irrigui, industriali e civili anche mediante l'individuazione di *standard* di consumi per favorire il massimo risparmio nell'utilizzazione delle acque e promuovendo, tra l'altro, processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse. Le risorse di cui alla lettera *b)* del comma 1, previa definizione degli ambiti ottimali, di cui all'articolo 35 della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed in vista della riforma organica del settore delle risorse idriche, nonché le risorse di cui alla lettera *c)* del medesimo comma 1, sono vincolate nel rispetto delle finalità di cui alle medesime lettere, alla copertura degli oneri di gestione ed a programmi di investimento approvati dalle regioni d'intesa con il Ministro dell'ambiente, che vigila sull'attuazione dei programmi medesimi. Le risorse di cui alla lettera *d)* del comma 1 sono destinate ad interventi di bonifica e di salvaguardia ambientale secondo programmi approvati dalle regioni

d'intesa con il Ministro dell'ambiente. Qualora entro due anni i soggetti rispettivamente competenti non conseguano l'utilizzazione stabilita, le risorse affluiscono al bilancio dello Stato e sono impiegate dal Ministro dell'ambiente per le medesime finalità.

3. I nuovi importi dei canoni, delle tariffe e degli oneri previsti dal presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994.

4. Il Governo è autorizzato ad emanare le necessarie disposizioni di raccordo tra le norme recate dal presente articolo, dall'articolo 12 della presente legge e dai decreti legislativi previsti dall'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421

5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei limiti consentiti dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Art. 3.

1 Per gli anni 1993 e 1994, i soggetti di cui all'articolo 65, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, destinano una ulteriore quota non inferiore al 25 per cento dei fondi annualmente disponibili in via prioritaria alla realizzazione o all'acquisto di immobili destinati alle esigenze di edilizia universitaria, anche per uso residenziale, e degli istituti pubblici di ricerca, da concedere in uso anche mediante locazione finanziaria agli enti interessati. Le università, per far fronte ai relativi oneri, possono utilizzare le proprie disponibilità di bilancio e anche di cassa, nonché i fondi per l'edilizia. Si considerano prioritari gli interventi di completamento di programmi già avviati e gli interventi necessari a rendere funzionali lotti già parzialmente eseguiti

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità ed i criteri per l'attuazione del comma 1

Art. 4.

1 Per l'anno scolastico 1993-1994, le nomine relative alla copertura dei posti delle dotazioni organiche aggiuntive, determinate ai sensi dell'articolo 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere disposte nel limite dell'80 per cento della consistenza delle predette dotazioni organiche e semprechè i docenti così nominati siano utilizzabili in posti che altrimenti andrebbero conferiti per supplenza annuale.

2. A decorrere dall'anno scolastico 1993-1994, le autorizzazioni ad accettare incarichi temporanei per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica, di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, possono essere concesse, fino ad un numero non superiore alla metà della totalità degli incarichi di durata non inferiore a quattro mesi attribuiti nell'anno scolastico 1991-1992, solo per incarichi da espletare presso l'Amministrazione della pubblica istruzione e presso l'università Possono essere autorizzati altresì incarichi presso enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi o enti internazionali, con assegni a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. Al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati ed enti stranieri, di organismi o enti internazionali si applica il disposto di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Restano confermate tutte le altre disposizioni che disciplinano la materia di cui al citato articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417

3 Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, già prorogate di un anno scolastico dalla legge 11 febbraio 1992, n. 151 sono ulteriormente prorogate di un altro anno scolastico. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale direttivo della scuola sono prorogate di un biennio.

4. La disposizione dell'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, si applica solo in caso di trasferimenti nell'ambito del territorio nazionale. Restano ferme le disposizioni della legge 11 febbraio 1980, n. 26, a favore degli impiegati dello Stato il cui coniuge, dipendente militare della pubblica amministazione, presti servizio all'estero.

5. L'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, va interpretato nel senso che per i dipendenti del pubblico impiego, ivi compresi i dirigenti ed equiparati, nonché per il personale di magistratura ed equiparato, non si procede al computo delle maggiori anzianità ivi previste in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi, sono conservati *ad personam* e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.

6. Le assunzioni di personale tecnico e amministrativo delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 1989 e la data di entrata in vigore della presente legge o comunque relative ai soli vincitori di concorsi già espletati entro tale periodo restano regolate esclusivamente dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successivi provvedimenti di proroga.

Art. 5.

1. A modificazione di quanto previsto nell'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, le spese per gli asili nido sono escluse per il 50 per cento dal calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale.

Art. 6.

1. Per la predisposizione e l'attuazione dei progetti tesi a recuperare efficienza e produttività nella pubblica amministrazione ed a contenere la spesa, il comitato metropolitano istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 10 ottobre 1992, esercita i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, della legge 23 gennaio 1991, n. 21.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, sono altresì individuate le province nelle quali i rispettivi comitati provinciali della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, esercitano i poteri e le facoltà previsti dal citato articolo 18 del decreto-legge n. 344 del 1990 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 1991, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

Art. 7.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, in materia di canone di concessione, gli alloggi di servizio costruiti o acquistati ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 227, e della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e successive modificazioni, sono assoggettati al regime degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

2. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a cedere in proprietà, con priorità agli assegnatari o agli aventi causa alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) gli alloggi di cui al comma 1;

b) gli alloggi costruiti o acquistati ai sensi del numero 3) dell'articolo 1 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1967, n. 42;

c) gli alloggi che, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono stati trasferiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

3. Per la determinazione del prezzo di cessione delle unità abitative si applicano le disposizioni recate dall'articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni.

4. Le somme ricavate dalla vendita degli alloggi, al netto degli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi spettanti a società di compravendita di immobili eventualmente incaricate, sono destinate alla riduzione del disavanzo di bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

5. Le condizioni e le modalità della vendita sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

1. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale o dalla attribuzione dei contributi sanitari in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *i)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono ridotte, per l'anno 1993, rispettivamente del 42 per cento per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, del 19 per cento per la regione Friuli-Venezia Giulia, del 14,50 per cento per la regione Sicilia e del 10,50 per cento per la regione Sardegna. Per gli anni successivi restano confermate le aliquote di riduzione di cui all'articolo 4, comma 11, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

2. All'articolo 1, comma 1, lettera *i)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, le parole: «, oppure, in sostituzione anche parziale, variando in aumento entro il limite del 75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ed entro il limite del 75 per cento».

3. Entro il 30 giugno 1993, il Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità, presenta al Parlamento una relazioni sulla spesa sanitaria accertata di parte corrente, suddivisa per regioni e riferita agli esercizi finanziari degli anni 1989, 1990, 1991, 1992.

4. In relazione all'attuazione della direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente il completamento del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, è corrisposta a partire dall'anno 1993 alla regione Valle d'Aosta una assegnazione statale d'importo pari al gettito attribuito per l'anno 1991 ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera *a)*, della legge 26 novembre 1981, n. 690, a titolo di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione delle sole merci comunitarie, incrementato annualmente in misura pari al tasso di inflazione programmato indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 362. Conseguentemente cessa, a partire dall'anno 1993, l'attribuzione della quota dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione, prevista dal predetto articolo 3, primo comma, lettera *a)*, della legge 26 novembre 1981, n. 690, limitatamente alle merci provenienti dai Paesi della Comunità economica europea.

Art. 9.

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale amministrativo, artistico e tecnico degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate è incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente pubblico o privato.

2. Coloro che vengono a trovarsi in situazione di incompatibilità possono optare entro trenta giorni per la trasformazione del rapporto in contratto a tempo determinato di durata biennale.

3. Le attività di lavoro autonomo o professionale svolte dai dipendenti a tempo indeterminato sono consentite solo, a carattere saltuario, per prestazioni di alto valore artistico e professionale, fatti salvi i principi del non aggravio economico e le esigenze produttive degli enti o istituzioni di cui al comma 1. Tali attività devono essere preventivamente autorizzate dal sovrintendente, sentito il direttore artistico. I criteri per la concessione delle autorizzazioni sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per il 1993, gli enti e le istituzioni di cui al comma 1 non possono assumere personale a tempo indeterminato, neanche in sostituzione di personale cessato dal servizio. Sono altresì vietate assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si tratti di personale artistico e tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli, o di personale tecnico, artistico e amministrativo addetto alla preparazione e allo svolgimento di *festival* estivi o all'aperto di fama internazionale che risultino realtà consolidate e con carattere di continuità. Non si applicano le disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni.

5. La permanenza della idoneità professionale artistica ai fini della continuazione del rapporto a tempo indeterminato del personale artistico in servizio al 31 dicembre 1992 è accertata su richiesta del sovrintendente, sentito il direttore artistico, da apposita commissione, nominata dal sovrintendente stesso, attenendosi ai criteri fissati per l'espletamento dei concorsi pubblici. Gli effetti della verifica e le conseguenti modalità attuative sono regolate dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza oneri finanziari aggiuntivi a carico degli enti.

6. Il Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta direttive agli enti lirici per l'individuazione degli interventi da attuarsi in ordine alla eventuale mobilità del personale anche a seguito dell'applicazione del comma 5.

7. Per il 1993, la diaria per gli spettacoli fuori sede non può essere superiore alla quota giornaliera dello stipendio base lordo del dipendente non dirigente di qualifica più elevata. Per lo stesso anno, non può essere autorizzata una spesa complessiva per lavoro straordinario superiore al 90 per cento della media di quella sostenuta negli anni 1990, 1991 e 1992.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, gli effetti economici previsti per gli anni 1992 e 1993 dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 22 maggio 1992, ai sensi della legge 13 luglio 1984, n. 312, e successive modificazioni, decorrono a partire dal 1° gennaio 1994. Sono vietati contratti integrativi aziendali che comportino oneri finanziari diretti o indiretti a carico degli enti, anche tramite riduzione dell'orario ordinario di lavoro.

9. Al fine di contenere i costi per compensi degli artisti, nonché per i contratti di carattere professionale o di collaborazione, il comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, predispone entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un tariffario dei livelli massimi dei suddetti compensi sulla base delle medie praticate dai teatri lirici dei Paesi della Comunità economica europea, dell'Austria, della Svizzera, della Svezia, della Norvegia e della Finlandia.

10. Entro due mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario sarà liquidato agli enti lirici ed alle istituzioni concertistiche assimilate un acconto di importo pari al 60 per cento del contributo ordinario dell'anno precedente. L'assegnazione di una quota del contributo ordinario, da quantificare con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, è condizionata per ciascun ente ad una contribuzione annua della regione e degli enti locali complessivamente non inferiore alla quota di spesa globale di ciascun ente accertata nel conto consuntivo dell'anno precedente, al netto delle partite di giro e delle anticipazioni bancarie, stabilita con il medesimo decreto.

11. Una seconda quota dell'acconto, pari ad un ulteriore 20 per cento, è erogata entro il 30 giugno 1993 qualora entro tale data non siano stati individuati nuovi parametri e approvati nuovi organici per i singoli enti lirici da parte del Ministro del turismo e dello spettacolo.

12. Le minori entrate derivanti da riduzione del contributo statale costituiscono causa di forza maggiore ai fini della risoluzione senza penalità dei contratti di scrittura artistica.

Art. 10.

1. Le indagini statistiche che le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, svolgono per propri scopi conoscitivi devono essere assentite sul piano tecnico dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) qualora comportino una spesa a carico dei rispettivi bilanci e non rientrino nel Programma statistico nazionale.

Art. 11.

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, emana direttive per la concessione della garanzia dello Stato di cui all'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge 28 aprile 1971, n. 287, per la revisione delle convenzioni e degli atti aggiuntivi che disciplinano le concessioni autostradali, nonché per la

revisione, a partire dall'anno 1994, delle tariffe autostradali, tenuto conto dei piani finanziari, delle variazioni del costo della vita, dei volumi del traffico e dei dati scaturenti dagli indicatori di produttività.

2. Le tariffe di pedaggio autostradale sono fissate, conformemente alle direttive del CIPE, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a modificare, con proprio decreto, l'entità dei sovrapprezzi di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e a determinare, conformemente alle direttive del CIPE, nell'ambito della viabilità primaria ed autostradale, criteri e finalità di utilizzo di detti sovrapprezzi, sentite le competenti commissioni parlamentari.

4. Il Ministro dei lavori pubblici indica, con proprio decreto, il quadro informativo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le società concessionarie devono annualmente trasmettere all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS).

5. Le società concessionarie autostradali, ancorché non quotate in borsa, sono soggette all'obbligo della certificazione di bilancio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile.

6. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 15, quinto comma, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1982, n. 531, e le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Art. 12.

1. Le province e i comuni possono, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni, anche mediante gli accordi di programma di cui al comma 9, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera *e)*, dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, lettera *d)*, della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) disciplinare l'entità del capitale sociale delle costituende società per azioni e la misura minima della partecipazione dell'ente locale al capitale sociale, anche per assicurare il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea;

b) disciplinare i criteri di scelta dei possibili soci mediante procedimento di confronto concorrenziale, che tenga conto dei princìpi della normativa comunitaria con particolare riguardo alle capacità tecniche e finanziarie dei soggetti stessi;

c) disciplinare la natura del rapporto intercorrente tra l'ente locale e il privato;

d) disciplinare forme adeguate di controllo dell'efficienza e dell'economicità dei servizi.

3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo di cui al comma 1 si applicano le norme del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, e successive norme di recepimento.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:

a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;

c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

5. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista di cui al comma 1, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.

6. Ove gli introiti siano connessi a tariffe o prezzi amministrati, il Comitato interministeriale prezzi o il comitato provinciale prezzi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario dell'investimento, verifica l'eventuale presenza di fattori inflattivi che contrastino con gli indirizzi di politica economica generale. Eventuali successivi aumenti tariffari vengono determinati ai sensi del comma 4; il Comitato interministeriale prezzi o il comitato provinciale prezzi verifica tuttavia, entro lo stesso termine perentorio decorrente dalla comunicazione della delibera di approvazione della tariffa o del prezzo, la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 4 e 5, alle quali l'aumento deliberato resta subordinato.

7. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale partecipante potrà rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla società di cui al comma 1.

8. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle società di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni. L'importo massimo delle imposte di registro, ipotecarie e catastali di cui al comma 1 dell'articolo 7 della citata legge n. 218 del 1990 è fissato in lire 10 milioni, se l'operazione viene perfezionata entro il 31 dicembre 1994.

9. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministro per i problemi delle aree urbane, d'intesa con i Ministri competenti per settore, può promuovere gli opportuni accordi od intese con le amministrazioni regionali e locali interessate. Gli accordi e le intese dovranno essere corredati, tra l'altro, dalla progettazione di massima, dallo studio di impatto ambientale ove previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, da un progetto economico-finanziario con l'indicazione degli investimenti privati e degli eventuali finanziamenti pubblici derivanti da leggi statali, regionali e da impegni di bilancio comunale, nonché dalla specificazione delle misure organizzative di coordinamento e di intesa tra i soggetti interessati ai fini della tempestiva attuazione degli interventi nei tempi previsti e della loro gestione. A tali fini, il Ministro per i problemi delle aree urbane nomina un comitato nazionale cui devono essere sottoposti i progetti economico-finanziari, presieduto dallo stesso Ministro e composto da dieci membri, di cui quattro nominati in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del tesoro, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministro per i problemi delle aree urbane, della Cassa depositi e prestiti e sei in rappresentanza degli istituti di credito a diffusa presenza nazionale.

Art. 13.

1. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) non sono soggetti, relativamente ai contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale da essi stipulati, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e di assistenza, non ponendo in essere, i contratti stessi, rapporti di subordinazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno natura interpretativa e si applicano anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

1. La lettera *c)* dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, da ultimo sostituita dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, è sostituita dalla seguente:

«*c)* titoli denominati in ECU (*European Currency Unit*), oppure in lire italiane riferite all'ECU, ovvero prestiti internazionali, nonché titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione alle variazioni di un indice di prezzo determinato con decreto del Ministro del tesoro o in relazione alle variazioni del cambio della lira rispetto a specifiche valute determinate con decreto del Ministro del tesoro. Con gli stessi decreti sono determinate la durata, le caratteristiche ed ogni altra condizione e modalità relative all'emissione ed al collocamento di tali titoli ed all'accensione dei predetti prestiti».

Art. 15.

1. Al fine di assicurare una completa e razionale utilizzazione delle risorse stanziate con il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni, con il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, e con la legge 7 agosto 1989, n. 289, il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, revoca le autorizzazioni alla concessione dei mutui per interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del citato decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987, e successive modificazioni, che non risultino comunque stipulati decorso un triennio dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento concessivo.

2. Le disponibilità derivanti dalle revoche di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione di mutui finalizzati al completamento di impianti sportivi già finanziati in attuazione delle disposizioni legislative richiamate al medesimo comma 1, al fine di assicurarne la piena funzionalità.

3. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, sentita la regione competente, l'autorizzazione alla concessione dei mutui di cui al comma 2 del presente articolo è disposta con proprio decreto dal Ministro del turismo e dello spettacolo in base a criteri che tengano conto comparativamente dell'interesse sociale al completamento dell'opera, dell'ampiezza del bacino di utenza, dell'opportunità economica del finanziamento in relazione ai costi già sostenuti e delle garanzie offerte in ordine alla economicità della futura gestione dell'impianto. Con successivo decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo sono stabiliti termini e modalità per la presentazione delle domande.

4. I mutui autorizzati per le finalità di cui al comma 2 sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo nei limiti delle disponibilità derivanti dalle revoche disposte ai sensi del comma 1 del presente articolo. I mutui a favore degli enti locali sono assistiti dalla contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento ventennale costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei soggetti indicati al secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi. Per la durata dell'ammortamento, i fondi necessari all'erogazione dei contributi di cui al presente comma sono trasferiti annualmente all'Istituto per il credito sportivo che, in sede di formulazione del piano di ammortamento, provvede alla corrispondente riduzione della quota a carico dell'ente beneficiario.

5. Il comma 4 dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è abrogato. Sono fatti salvi i contratti per i quali sia già intervenuta l'approvazione in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

1. Il comma 2 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni del comma 5-*bis* dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto per gli interessi e i proventi maturati a partire dal 9 settembre 1992».

2. I decreti legislativi previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, dovranno assicurare nel complesso maggiori entrate nette in misura non inferiore a lire 1.500 miliardi nel 1993, a lire 3.000 miliardi nel 1994 e a lire 2.500 miliardi nel 1995.

3. All'articolo 4, comma 5, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, all'alinea le parole: «e lire 24.510 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «e lire 24.010 miliardi»; alla lettera *b)* del medesimo comma 5, le parole: «quanto a lire 8.290 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a lire 8.790 miliardi»; alla lettera *c)* del medesimo comma 5, le parole: «quanto a lire 15.933 miliardi per l'anno 1993 e lire 19.400 miliardi per l'anno 1994» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a lire 15.433 miliardi per l'anno 1993 e lire 18.900 miliardi per l'anno 1994».

Art. 17.

1. A valere sui fondi stanziati dall'articolo 17, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativo al completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, una quota non inferiore a lire 40 miliardi, per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, è destinata specificamente alla realizzazione del piano di risanamento previsto dall'accordo di programma «Vele Scampia».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BARUCCI, *Ministro del tesoro*
GORIA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

AVVERTENZA

In supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - dell'11 gennaio 1993 si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1684):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO), dal Ministro del tesoro (BARUCCI) e dal Ministro delle finanze (GORIA) il 7 ottobre 1992.

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 9 ottobre 1992, con pareri delle commissioni I, II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII.

Esaminato dalla V commissione il 21, 27, 28 ottobre e 3 novembre 1992.

Relazione scritta annunciata il 6 novembre 1992 (atto n. 1684/A relatore on. ROTIROTI).

Esaminato in aula il 9 e 10 novembre 1992.

Camera dei deputati (atto n. 1684-*bis*), stralcio degli articoli 1 e 2 (parziali) e degli articoli da 3 a 12, deliberato dall'Assemblea l'11 novembre 1992.

Esaminato e approvato dall'aula il 12 novembre 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 776):

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 16 novembre 1992; con pareri delle commissioni 1ª, 2ª 3ª 4ª 6ª 7ª 8ª 9ª, 10ª, 11ª, 12ª 13ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 5ª commissione il 24, 25, 26, 27 novembre e 1º dicembre 1992.

Relazione scritta annunciata il 9 dicembre 1992 (atto n. 776/A - relatore sen. CREUSO).

Esaminato in aula il 9, 10, 14 e 14 dicembre 1992 e approvato il 15 dicembre 1992.

Camera dei deputati (atto n. 1684-*bis*/*B*):

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 16 dicembre 1992 con pareri delle commissioni I, VI, VII, VIII, IX, XI e XII

Esaminato dalla V commissione il 17 e 18 dicembre 1992.

Esaminato in aula il 21 dicembre 1992 e approvato il 22 dicembre 1992.

92G0545

LEGGE 23 dicembre 1992, n. 499.

Ricostituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, di cui alla legge 17 maggio 1988, n. 172, e successive modificazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi è ricostituita con i poteri e le finalità già previste dalla legge 17 maggio 1988, n. 172, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. La Commissione costituita ai sensi della presente legge acquisirà tutta la documentazione prodotta o raccolta dalla precedente Commissione d'inchiesta.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1992

SCALFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— La legge n. 172 1988 reca: «Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 464):

Presentato dal sen. COVI ed altri il 14 luglio 1992.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 20 luglio 1992, con parere della commissione 2ª.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 4 novembre 1992.

Camera dei deputati (atto n. 1867):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 19 novembre 1992, con parere della commissione II.

Esaminato dalla I commissione e approvato il 17 dicembre 1992.

92G0548

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 settembre 1992.

Modalità tecniche di svolgimento della Lotteria Italia 1992.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il proprio decreto del 22 ottobre 1991;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della Lotteria Italia - manifestazione 1992 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La Lotteria Italia - manifestazione 1992, abbinata al programma televisivo «Scommettiamo che?...» - organizzato dalla RAI Radiotelevisione italiana, ha inizio il 21 settembre 1992 e si concluderà il 6 gennaio 1993.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 28 serie composte da un milione di biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma il giorno 6 gennaio 1993 presso la Direzione generale dell'amministrazione dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11, alle ore 10.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 6 gennaio 1993 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi sei biglietti estratti vincenti, con le sei scommesse finaliste che parteciperanno alla finale della gara nella trasmissione televisiva «Scommettiamo che?...».

L'abbinamento di cui sopra sarà effettuato prima dello svolgimento della finale della gara.

I sei biglietti abbinati seguiranno la sorte delle sei scommesse, ai fini dell'attribuzione dei sei premi di prima categoria, secondo la graduatoria ufficiale comunicata dalla RAI Radiotelevisione italiana.

Qualora a conclusione della gara televisiva non fosse possibile ottenere una graduatoria atta a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, i premi rimasti da attribuire saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti, tolti quelli corrispondenti alle scommesse eventualmente classificatesi.

Nel caso di parità di più scommesse per il primo posto della classifica, si procederà, ai fini dell'attribuzione del 1° posto ad effettuare un sorteggio fra le scommesse classificatesi «ex-aequo».

Nel caso di giudizio «ex-aequo» per uno degli altri posti della classifica, il premio corrispondente a detto posto e quello immediatamente successivo verranno sommati e quindi divisi in parti uguali tra i biglietti abbinati alle scommesse in questione.

Qualora la manifestazione cui è abbinata la lotteria non dovesse avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 5 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della Lotteria Italia - manifestazione 1992, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di mercoledì 30 dicembre 1992.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 10 del giorno 6 gennaio 1993.

È data però facoltà agli ispettori compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al comitato generale per i giochi a Roma per le ore 14 di domenica 3 gennaio 1993.

Art. 9.

Il dott. Gennaro Sannite, dirigente superiore f.f. dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dal dott. Umberto Costa, primo dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati sul bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 1992

p. *Il Ministro:* CARTA

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1992
Registro n. 11 Monopoli, foglio n. 252

92A6100

DECRETO 9 ottobre 1992.

Incentivazione della vendita dei biglietti della Lotteria Italia 1992.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la delibera del 6 ottobre 1992 con la quale il comitato generale per i giochi, nel quadro dell'attività promozionale e di incentivazione della vendita dei biglietti delle lotterie nazionali, ha espresso parere favorevole in merito alla istituzione di una maggiorazione sui compensi da corrispondere ai distributori della Lotteria Italia 1992;

Ritenuto che ricorre la necessità di stabilire la misura di detta maggiorazione e le relative modalità di assegnazione;

Decreta:

Per l'incentivazione della vendita dei biglietti della Lotteria Italia 1992 viene stabilita una maggiorazione del compenso spettante ai distributori - Gestori magazzini vendita, concessionari per la vendita dei biglietti nei punti diversi dalle rivendite generi di monopolio e dalle ricevitorie del lotto, Autogrill S.p.a. - secondo le seguenti modalità e misure:

L. 300 a biglietto per i quantitativi eccedenti i livelli di vendita conseguiti da ciascun distributore in occasione della Lotteria Italia 1991;

l'attribuzione della maggiorazione di cui sopra è subordinata al conseguimento — da parte di ogni distributore interessato — di un livello minimo di vendita pari a 2.500 biglietti nella Lotteria Italia 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1992

p. *Il Ministro:* CARTA

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1992
Registro n. 10 Monopoli, foglio n. 253

92A6101

DECRETO 21 dicembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo del mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 31 ottobre 1992: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Reggio Calabria e ufficio del registro di Marsala, a causa della disinfestazione dei locali dei detti uffici;

in data 2 novembre 1992: ufficio del registro di Marsala, a causa della disinfestazione dei locali del detto ufficio;

in data 7 novembre 1992: ufficio del registro di Agrigento, a causa della disinfestazione dei locali del detto ufficio;

in data 13 e 14 novembre 1992: uffici del registro: atti giudiziari di Palermo, e di Misilmeri, a causa della disinfestazione dei locali dei detti uffici;

in data 14 novembre 1992: ufficio del registro di Clusone, a causa della partecipazione, ad una assemblea sindacale unitaria, di tutto il personale in servizio presso il detto ufficio;

in data 16 e 17 novembre 1992: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Sassari, a causa della pulizia straordinaria dei locali del detto ufficio;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo del mancato o irregolare funzionamento degli uffici, presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo del mancato o irregolare funzionamento degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e degli uffici del registro sottoindicati è accertato come segue:

IN DATA 31 OTTOBRE 1992

Regione Calabria:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Reggio Calabria.

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Marsala.

IN DATA 2 NOVEMBRE 1992

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Marsala.

IN DATA 7 NOVEMBRE 1992

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Agrigento.

IN DATA 13 E 14 NOVEMBRE 1992

Regione Sicilia:

ufficio del registro atti giudiziari di Palermo;

ufficio del registro di Misilmeri.

IN DATA 14 NOVEMBRE 1992

Regione Lombardia:

ufficio del registro di Clusone.

IN DATA 16 E 17 NOVEMBRE 1992

Regione Sardegna:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A6102

DECRETO 23 dicembre 1992.

Istituzione della marca di concessione governativa per il pagamento della tassa sulle patenti di guida per l'anno 1993.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative;

Visti gli articoli n. 61, comma 1, e 62, commi 2 e 3, lettera *b)* e le relative note della tariffa annessa al citato decreto presidenziale, approvata con decreto ministeriale 20 agosto 1992 ai sensi dei quali la tassa annuale sulle patenti di guida si riscuote a mezzo di un'apposita marca recante impresso l'anno di validità;

Ritenuto che occorre procedere all'istituzione della marca per il pagamento delle tasse per l'anno 1993 nel valore di L. 50.000;

Decreta:

Art. 1.

La marca di concessione governativa per il pagamento della tassa annuale sulle patenti di guida di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore recanti impresso l'anno 1993 ha i distintivi e i segni caratteristici appresso indicati:

carta: bianca, lisciata, filigranata in chiaro, gommata;

filigrana: stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio delle marche;

dentellatura: 14;

formato carta: mm 20 × 24;

formato stampa: mm 17 × 21;

stampa: calcografia e offset;

bozzetto: a cura dell'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

colori: due colori offset viola chiaro e ocra e tre colori calcografici verde smeraldo, bleu concentrato e viola malva;

esemplari a foglio: 100;

vignetta: poggia sul lato corto del formato ed è costituita da una composizione geometrica ispirata alla segnaletica stradale, con le leggende «PATENTI DI GUIDA» e «CONCESSIONI GOVERNATIVE», il valore «50.000» e l'anno di validità «1993».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A6141

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 novembre 1992.

Sostituzione dei liquidatori della società cooperativa «Nuova Santa Rita - Soc. coop. a r.l.», in Verona.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il verbale in data 7 febbraio 1986 con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa «Nuova Santa Rita - Soc. coop. a r.l.», con sede in Verona, ha deliberato lo scioglimento dell'ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con contestuale nomina di due liquidatori nelle persone dei signori Lorenzetti Otello e Bugna Giandomenico;

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 23 aprile 1990 effettuata nei confronti della suddetta società cooperativa «Nuova Santa Rita - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, dalle quali si rilevano numerose irregolarità, fra l'altro:

stato confusionale delle scritture contabili;

mancanza di documentazione di supporto;

completa inerzia degli organi amministrativi e di controllo.

Tenuto conto che la sopra menzionata cooperativa, nonostante la diffida ministeriale in data 18 maggio 1990 non ha provveduto ad eliminare le irregolarità riscontrate;

Considerato che l'ispettore, a conclusione dell'accertamento ispettivo, conseguente alla precitata diffida, ha proposto la sostituzione degli attuali liquidatori;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 17 giugno 1991;

Ritenuta, pertanto, necessaria ed opportuna la sostituzione dei suddetti liquidatori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

I signori Lorenzetti Otello e Bugna Giandomenico sono revocati dall'incarico di liquidatori della società cooperativa «Nuova Santa Rita - Soc. coop. a r.l.», costituita per rogito notaio dott. Guido Paulone in data 8 novembre 1979, con sede in Verona, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 7 febbraio 1986, ed in sostituzione è nominato liquidatore della stessa il rag. Maurizio De Crescenzo, residente in via Scalzi, 20 - 37100 Verona.

Roma, 25 novembre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A6105

DECRETO 25 novembre 1992.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «La Mery - Soc. coop. a r.l.», in Milano.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il verbale in data 2 ottobre 1987 con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa «La Mery - Soc. coop. a r.l.», con sede in Milano, ha deliberato lo scioglimento dell'ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con contestuale nomina di un liquidatore nella persona del sig. Ventola Benedetto.

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 28 agosto 1989 effettuata nei confronti della suddetta società cooperativa «La Mery - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, dalle quali si rileva che il predetto sig. Ventola Benedetto è deceduto in data 19 febbraio 1988;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 19 febbraio 1991;

Ritenuta, pertanto, necessaria ed opportuna la sostituzione del suddetto liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il dott. Mario Brughera, residente in via Nirone, 9 - 20123 Milano, è nominato liquidatore della società cooperativa «La Mery - Soc. coop. a r.l.», costituita per rogito notaio dott. Paolo Lovisetti, in data 7 marzo 1985, con sede in Milano, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 2 ottobre 1987, in sostituzione del sig. Ventola Benedetto, deceduto.

Roma, 25 novembre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A6106

DECRETO 25 novembre 1992.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa a r.l. edilizia «Vittorio Veneto», in Soresina.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il verbale in data 8 aprile 1976 con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa a r.l. edilizia «Vittorio Veneto», con sede in Soresina (Cremona), ha deliberato lo scioglimento dell'ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con contestuale nomina di un liquidatore nella persona della sig.ra Leda Rizzi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 29 dicembre 1988 effettuata nei confronti della suddetta società cooperativa a r.l. edilizia «Vittorio Veneto», in liquidazione, dalle quali si rileva che il predetto commissario sig.ra Leda Rizzi è deceduto in data 20 aprile 1986;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 19 febbraio 1991;

Ritenuta, pertanto, necessaria ed opportuna la sostituzione del suddetto liquidatore; ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il dott. Mario Brughera, residente in via Nirone, 9 - 20123 Milano, è nominato liquidatore della società cooperativa a r.l., edilizia «Vittorio Veneto», costituita per rogito notaio dott. Gualtiero Merati, in data 28 luglio 1966, con sede in Soresina, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dall'8 aprile 1976, in sostituzione del commissario sig.ra Leda Rizzi, deceduto.

Roma, 25 novembre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A6107

DECRETO 30 novembre 1992.

Sostituzione dei liquidatori della società cooperativa «A.R.P.A. Amministrazione - ripristino - pulizia appartamenti - impianti sanitari e di riscaldamento - idraulica - elettricità», in Genova.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il verbale in data 19 dicembre 1984 con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa «A.R.P.A. - Amministrazione - ripristino - pulizia appartamenti - impianti sanitari e di riscaldamento - idraulica - elettricità», con sede in Genova, ha deliberato lo scioglimento dell'ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con contestuale nomina di tre liquidatori nelle persone dei signori Maurizio Bavuso, Elisabetta Civardi e Salvatore Francesco Bavuso;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 8 maggio 1990 effettuata nei confronti della suddetta società cooperativa dalle quali si rilevano numerose irregolarità, fra l'altro:

mancato deposito agli organi competenti dei bilanci d'esercizio;

mancata vidimazione dei libri sociali e mancata approvazione dei bilanci dal 1984;

varie irregolarità contabili.

Tenuto conto che la sopra menzionata cooperativa, nonostante la diffida ministeriale in data 14 giugno 1990 non ha provveduto ad eliminare le irregolarità riscontrate;

Considerato che l'ispettore, a conclusione dell'accertamento ispettivo, conseguente alla precitata diffida, ha proposto l'adozione di provvedimenti in merito;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 17 giugno 1991, circa l'applicazione dell'art. 2545 del codice civile;

Ritenuta, pertanto, necessaria ed opportuna la sostituzione dei suddetti liquidatori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

I signori Maurizio Bavuso, Elisabetta Civardi e Salvatore Francesco Bavuso sono revocati dall'incarico di liquidatori della società cooperativa «A.R.P.A. - Amministrazione - ripristino - pulizia appartamenti - impianti sanitari e di riscaldamento - idraulica - elettricità», costituita per rogito notaio dott. Matteo Finelli in data 31 gennaio 1979, con sede in Genova, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 19 dicembre 1984, ed in sostituzione è nominato liquidatore della stessa il dott. Aurelio Di Rella, residente in via Gropallo, 10/1 - 16100 Genova.

Roma, 30 novembre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A6108

DECRETO 30 novembre 1992.

Sostituzione del liquidatore della società «Cooperativa edilizia Tordo - S.r.l.», in Soresina.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il verbale in data 27 aprile 1976 con il quale l'assemblea straordinaria della società «Cooperativa Edilizia Tordo - S.r.l.», con sede in Soresina (Cremona), ha deliberato lo scioglimento dell'ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con contestuale nomina di un liquidatore nella persona della sig.ra Leda Rizzi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 30 dicembre 1988 effettuata nei confronti della suddetta società cooperativa in liquidazione, dalle quali si rileva che il predetto liquidatore è deceduto in data 20 aprile 1986;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 19 febbraio 1991;

Ritenuta, pertanto, necessaria ed opportuna la sostituzione del suddetto liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Il dott. Giorgio Milan, residente in via Cavour, 19, 26039, Vescovato (Cremona), è nominato liquidatore della società «Cooperativa Edilizia Tordo - S.r.l.», con sede in Soresina (Cremona), costituita per rogito notaio Gualtiero Merati, in data 27 settembre 1966, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 24 aprile 1976, in sostituzione della sig.ra Leda Rizzi, deceduta.

Roma, 30 novembre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A6109

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 22 dicembre 1992.

Direttive per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell'anno 1993.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto l'art. 6 del regolamento di attuazione e di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale nei periodi di maggior intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;

Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione, dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'articolo 168, commi 1 e 4 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Decreta:

Art. 1.

1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 1993 di seguito elencati:

a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8 alle ore 22;

b) tutte le domeniche dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7 alle ore 24;

c) 1° gennaio dalle ore 8 alle ore 22;

d) 6 gennaio dalle ore 8 alle ore 22;

e) 9 aprile dalle ore 16 alle ore 22;

f) 10 aprile dalle ore 8 alle ore 22;

g) 12 aprile dalle ore 8 alle ore 22;

h) 1° maggio dalle ore 7 alle ore 24;

i) 2 luglio dalle ore 16 alle ore 24;

l) 3 luglio dalle ore 7 alle ore 24;

m) 10 luglio dalle ore 16 alle ore 24;

n) 17 luglio dalle ore 16 alle ore 24;

o) 24 luglio dalle ore 16 alle ore 24;

p) 30 luglio dalle ore 16 alle ore 24;

q) 31 luglio dalle ore 0 alle ore 24;

r) 7 agosto dalle ore 16 alle ore 24;

s) 14 agosto dalle ore 16 alle ore 24;

t) 21 agosto dalle ore 16 alle ore 24;

u) 28 agosto dalle ore 16 alle ore 24;

v) 4 settembre dalle ore 16 alle ore 24;

x) 1° novembre dalle ore 8 alle ore 22;

y) 8 dicembre dalle ore 8 alle ore 22;

z) 25 dicembre dalle ore 8 alle ore 22.

Art. 2.

1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna o diretti all'estero e in Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante rispettivamente l'origine o la destinazione del viaggio, l'orario di inizio e termine del divieto è rispettivamente posticipato di ore quattro e anticipato di ore due.

2. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti o diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante, rispettivamente l'origine o la destinazione del viaggio, l'orario di inizio e termine del divieto è rispettivamente posticipato e anticipato di ore due.

Art. 3.

1. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti o di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti;

b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio nettezza urbana» nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio «smaltimento rifiuti», purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e) appartenenti al Ministero delle poste e telecomunicazioni, purché contrassegnati con l'emblema «PT» in lettere nere su disco giallo, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dal Ministero delle poste e telecomunicazioni;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;

h) che trasportano esclusivamente animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle 48 ore;

i) che effettuano esclusivamente servizio di ristoro a bordo agli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;

l) che trasportano forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;

m) che trasportano esclusivamente:

m.1) giornali, quotidiani e periodici;

m.2) prodotti per uso medico;

m.3) latte, escluso quello a lunga conservazione, purché muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0.50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 4.

1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia e di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro:

a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, latticini e derivati freschi del latte, sementi vive e altri prodotti che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita;

b) i veicoli adibiti al trasporto di cose per casi di assoluta necessità ed urgenza.

Art. 5.

1. Per i veicoli di cui al punto *a)* dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla Prefettura della provincia di partenza, la quale, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto *a)* dell'art. 4, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) l'arco temporale di validità, non superiore a tre mesi o, solo per le necessità connesse alle campagne di produzione agricola, per il periodo corrispondente alle stesse che in ogni caso deve essere indicato;

b) la targa dell'autoveicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe di più autoveicoli se connessi alla stessa necessità;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione investe solo l'ambito di una provincia può essere indicata l'area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;

d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione;

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo deve essere fissato in modo ben visibile, su ciascuna delle fiancate e sul retro, un cartello indicatore di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m.

2. Per le autorizzazioni di cui al punto *a)* dell'art. 4, nel caso in cui sia comprovata la continuità dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della prefettura, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, mediante l'apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.

Art. 6.

1. Per i veicoli di cui al punto *b)* dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla prefettura della provincia di partenza, la quale, valutate le necessità e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) il giorno di validità; l'estensione a più giorni è ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;

b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a più targhe è ammessa solo in relazione alla necessità di suddividere il trasporto in più parti;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché il percorso consentito in base alle situazioni di traffico;

d) il prodotto oggetto del trasporto;

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalità già specificate all'art. 5, comma 1, punto *e*.

Art. 7.

1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4, può essere rilasciata anche dalla prefettura nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che esegue il trasporto o che è comunque interessata all'esecuzione del trasporto. In tal caso la prefettura nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo benestare.

2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione può essere presentata alla prefettura della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i signori prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.

3. Durante i periodi di divieto i prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta, autoporti, site in prossimità della frontiera.

Art. 8.

1. Per i veicoli ed i trasporti definiti eccezionali ai sensi dell'art. 10 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il calendario dei divieti di circolazione, di cui all'art. 1 è integrato con i seguenti ulteriori periodi: dal 4 giugno al 24 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdì alle ore 24 della domenica successiva.

Art. 9.

1. L'estensione di divieto di cui all'art. 8 non si applica per i veicoli:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti o di emergenza o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti;

b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio Nettezza Urbana» nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio «smaltimento rifiuti» purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e) appartenenti al Ministero delle poste e telecomunicazioni, purché contrassegnati con l'emblema «PT» in lettere nere su disco giallo, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dal Ministero delle poste e telecomunicazioni;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo.

Art. 10.

1. Per i veicoli e trasporti eccezionali, le prefetture possono dare autorizzazioni alla circolazione, fermo restando l'assenso degli enti proprietari e concessionari delle strade interessate al transito, esclusivamente per esigenze motivate, documentate, gravi ed indifferibili, secondo le stesse modalità già fissate agli articoli 5, 6 e 7.

Art. 11.

1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'art. 168, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati all'art. 1, dal 4 giugno al 24 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdì alle ore 24 della domenica successiva.

2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione.

Art. 12.

1. Le prefetture attueranno, ai sensi degli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1992

Il Ministro: MERLONI

92A6103

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 dicembre 1992.

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, nel territorio della Repubblica, rilasciata alla Avon Insurance PLC, rappresentanza generale per l'Italia, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANTO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Avon Insurance PLC, rappresentanza generale per l'Italia, in Milano;

Vista la delibera in data 22 aprile 1992 con la quale la Avon Insurance PLC, con sede in Stratford-Upon-Avon (Regno Unito), ha deciso di porre in liquidazione la propria rappresentanza generale per l'Italia;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1992 con il quale è stata approvata, a norma dell'art. 62 della legge n. 295/1978, la nomina del liquidatore della rappresentanza generale per l'Italia della Avon Insurance PLC;

Ritenuto che devono applicarsi le disposizioni previste dall'art. 58, comma 4, della legge n. 295/1978, le quali prevedono la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel caso di liquidazione volontaria di rappresentanza generale per l'Italia di impresa con sede legale all'estero;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 58 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è decaduta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, nel territorio della Repubblica, rilasciata alla Avon Insurance PLC, rappresentanza generale per l'Italia, in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1992

Il Ministro: GUARINO

92A6104

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 19 dicembre 1992.

Norme per lo svolgimento degli esami di maturità e di licenza nelle classi sperimentali autorizzate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, contenente disposizioni sugli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza media;

Vista la legge 15 aprile 1971, n. 146, con la quale è stata prorogata la validità delle disposizioni di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, concernenti, rispettivamente, la sperimentazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture scolastiche e la validità dei relativi diplomi finali;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 359 del 19 dicembre 1992, contenente norme sugli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione primaria e secondaria di I e II grado;

Visti i decreti ministeriali istitutivi di corsi sperimentali negli istituti di istruzione secondaria superiore;

Ritenuta la necessità di disciplinare con norme particolari lo svolgimento degli esami di maturità e di licenza nei corsi sperimentali predetti;

Decreta:

Titolo I

DISPOSIZIONI PER LE SPERIMENTAZIONI DI ORDINAMENTO E STRUTTURA

Art. 1.

Validità e corrispondenza dei diplomi

1. I diplomi di maturità e di licenza linguistica, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.

2. I diplomi di maturità magistrale e di maturità artistica, conseguiti al termine di corsi sperimentali quinquennali, sono comprensivi anche dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e, validi, pertanto, per l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.

3. Con il decreto che stabilisce annualmente le materie oggetto di esame saranno indicati gli istituti presso i quali si svolgeranno esami di maturità e di licenza linguistica, a conclusione dei corsi sperimentali e i titoli di studio che si conseguono al termine di detti corsi in base alle corrispondenze stabilite ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 2

Commissioni giudicatrici

1. Per gli esami di cui al precedente art. 1, si costituiscono di norma commissioni giudicatrici per i medesimi indirizzi di ciascun istituto o gruppo di istituti possibilmente di una medesima sede.

2. Ogni commissione è formata da un presidente, da quattro commissari esterni e da quanti commissari interni occorrono in rappresentanza di ciascun indirizzo o di ciascuna classe. Un unico docente può rappresentare più indirizzi o più classi. Nel caso di classi con più indirizzi il numero dei commissari interni non deve superare il numero delle classi.

3. Annualmente le commissioni sono nominate dal Ministro con proprio provvedimento. Le eventuali sostituzioni sono disposte dai competenti provveditori agli studi secondo le disposizioni vigenti per gli esami di maturità dei corsi ordinari.

4. Per far fronte alle esigenze del colloquio, il Presidente della Commissione provvede alla nomina di membri aggregati a pieno titolo, ogni volta che ciò risulti

necessario per mancanza di membri effettivi, per le discipline oggetto della seconda prova scritta e per le materie oggetto del colloquio che saranno indicate nel decreto di cui al precedente art. 1 - terzo comma. Inoltre egli provvede alla nomina di altri membri aggregati a pieno titolo, qualora la commissione lo ritenga strettamente necessario, al fine di garantire lo svolgimento del colloquio, come previsto dal successivo art. 4, settimo comma, del presente decreto. Non si provvede a tale nomina nel caso di discipline che prevedono soltanto prove pratiche, ad eccezione delle prove di strumento previste per il conseguimento della maturità artistica ad indirizzo musicale presso i conservatori di musica. Il presidente dovrà procedere, inoltre, sempre se strettamente necessario, alla nomina di membri aggregati non a pieno titolo, per i casi previsti dai commi 9 e 12 del medesimo art. 4.

5. Tali nomine vengono disposte semprechè non vi siano commissari di nomina ministeriale, compresi il presidente e i rappresentanti di classe e di indirizzo, che possono far fronte alle esigenze anzidette, avuto riguardo alle rispettive classi di abilitazione e di concorso ovvero, nel caso di docenti non abilitati, al titolo di studio. La nomina dei commissari aggregati, solo eccezionalmente ed in caso di assoluta necessità, può cadere su docenti appartenenti al medesimo istituto sede di esame, ma non alla stessa classe o allo stesso indirizzo. Per la nomina dei membri aggregati si fa comunque rinvio alla disciplina prevista dalla apposita ordinanza per gli esami di maturità dei corsi ordinari.

6. In ogni caso la commissione deve essere composta dal presidente e da cinque commissari.

7. Le commissioni si insediano, per gli adempimenti sotto menzionati, due giorni prima dell'inizio delle prove scritte, alle ore 8,30 presso l'Istituto sede principale cui la commissione è stata assegnata.

8. La riunione preliminare e le successive, per un massimo di tre giorni tra il termine delle prove scritte e l'inizio delle prove orali, saranno dedicate dalle commissioni, in particolare, alla approfondita conoscenza dei progetti sperimentali attuati nelle classi per le quali si svolge l'esame, in modo da garantire al colloquio una stretta attinenza con i programmi sperimentali stessi. Pertanto le commissioni procederanno puntualmente ai seguenti adempimenti:

esame dei programmi svolti e della documentazione didattica presentata dai consigli di classe, compresi eventuali lavori elaborati dai singoli alunni, nonché di tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e alla carriera scolastica di ciascun alunno;

esame da effettuare con particolare attenzione, della relazione informativa, presentata da ogni consiglio di classe, sul contenuto e i risultati della sperimentazione attuata;

colloquio, se possibile, con i presidi e i consigli di classe, finalizzato alla conoscenza del progetto sperimentale attuato nella classe.

9. Dopo la conclusione dei suddetti lavori si procede alla revisione e alla valutazione degli elaborati, operazioni per le quali dovranno essere impegnati non più di cinque giorni.

10. I verbali dei lavori della commissione devono presentare esatta menzione di tali adempimenti e contenere anche una prima ampia e circostanziata valutazione degli elementi raccolti, dei quali tenere conto nel corso degli esami e nella formulazione del giudizio finale.

Art. 3.

Ammissione agli esami

1. Sostengono gli esami di maturità gli alunni interni delle ultime classi dei corsi sperimentali, che vi siano ammessi dai rispettivi consigli di classe. Il giudizio di ammissione è formulato dai consigli di classe secondo le disposizioni contenute nell'ordinanza concernente gli esami di maturità dei corsi ordinari.

2. Per gli alunni frequentanti le penultime classi dei corsi sperimentali si applicano le disposizioni sull'abbreviazione del corso di studi (per merito o per obblighi di leva) e il recupero (art. 1 decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 277 e art. 44 regio decreto 4 maggio 1925, n. 653). Detti alunni sostengono gli esami, sulla base dei programmi oggetto di sperimentazione, sulle materie dell'ultimo anno che non costituiscono oggetto del colloquio né della seconda prova scritta.

3. I candidati privatisti non possono essere ammessi a sostenere esami di maturità negli istituti ove tutte le classi sono impegnate nell'attuazione di sperimentazioni che coinvolgono sia l'ordinamento sia la struttura curricolare (c.d. maxisperimentazioni), con le seguenti eccezioni:

abbiano frequentato classi sperimentali nella medesima scuola statale ove intendono presentare domanda di iscrizione agli esami di maturità e abbiano conseguito la promozione alla quinta classe;

chiedano di sostenere gli esami di maturità presso gli istituti statali ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici. In questo caso essi sosterranno gli esami di maturità sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973.

Art. 4.

Prove di esame

1. Per gli esami di maturità, a conclusione dei corsi sperimentali, si applicano, salvo le modifiche e gli adattamenti di cui ai seguenti commi, le disposizioni dettate dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, citata nelle premesse.

2. L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

3. La prima prova scritta consiste nella trattazione di un tema scelto dal candidato tra i quattro che vengono proposti per le rispettive maturità relative ai corsi ordinari.

4. La seconda prova scritta, che per la maturità tecnica, professionale, artistica e di arte applicata può essere grafica o scrittografica, consiste nello svolgimento di uno o più temi, ovvero nella risoluzione di uno o più problemi. Ciascun tema o problema, che può avere carattere pluridisciplinare, verte sulle materie che saranno indicate con il decreto di cui al precedente art. 1 - terzo comma.

5. La seconda prova scritta, per le maturità richiamate nelle note in calce alla tabella allegata al decreto di cui al precedente art. 1, si svolge secondo le modalità illustrate nelle note medesime. Per quanto riguarda la licenza linguistica, la seconda prova scritta consiste in una composizione o in una prova di comprensione e produzione nella lingua scelta dal candidato

6. Il colloquio ha inizio con la discussione sugli argomenti che l'ultimo anno di corso sono stati oggetto di sviluppo approfondito da parte dei candidati in attività di ricerca svolte sia singolarmente sia dall'intera classe. Tali argomenti devono essere indicati, ed eventualmente documentati dal consiglio di classe in apposita relazione, che deve essere presentata alla commissione nella seduta preliminare.

7. Il colloquio prosegue, nell'ambito dei programmi svolti nell'ultimo anno, su concetti essenziali di due materie, scelte rispettivamente dal candidato e dalla commissione, tra le quattro indicate nel decreto di cui al precedente art. 1 e si estende ai contenuti relativi a discipline dell'ultimo anno, sia comuni che di indirizzo, che abbiano un organico collegamento con gli argomenti approfonditi nelle ricerche degli alunni. Esso deve comprendere anche la discussione sugli elaborati.

8. Per la maturità artistica ad indirizzo musicale presso i conservatori di musica, il candidato deve comunque sostenere la prova pratica di strumento. In considerazione della specificità di tale sperimentazione e della natura della prova di strumento, tale prova dovrà precedere il colloquio e svolgersi secondo l'ordinamento di conservatorio.

9. È data facoltà al candidato, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 aprile 1969, n. 119, di sostenere il colloquio anche su materia dell'ultimo anno oggetto di sperimentazione, non compresa nel piano di studio dei corsi ordinari (ad esempio, prosecuzione della lingua straniera).

10. Per i candidati di cui al precedente art. 3 - commi secondo e terzo - l'esame deve accertare anche la preparazione sulle materie dell'ultimo anno che non costituiscono oggetto del colloquio né della seconda prova scritta.

11. Per i soli candidati privatisti dell'indirizzo linguistico, l'accertamento dovrà essere effettuato anche sulle materie o parti di esse previste dal decreto ministeriale 31 luglio 1973, non comprese nei piani di studio relativi ai titoli posseduti.

12. Gli accertamenti di cui ai commi 10 e 11 avvengono in sede di prove orali integrative.

13. Nelle commissioni con pluralità di indirizzi hanno titolo a condurre il colloquio per ciascun indirizzo, oltre al presidente e ai commissari di nomina ministeriale, i membri aggregati nominati ai sensi del quarto comma dell'art. 2 per discipline previste dall'indirizzo seguito dal candidato.

14. Giornalmente devono essere convocati per il colloquio non meno di quattro candidati.

Art. 5.

Giudizio di maturità

Alla formulazione del giudizio di maturità partecipano, oltre al presidente, i commissari di nomina ministeriale e i membri aggregati a pieno titolo che, ai sensi del tredicesimo comma del precedente art. 4, hanno titolo a condurre il colloquio.

Titolo II

DISPOSIZIONI PER LE SPERIMENTAZIONI DI SOLO ORDINAMENTO

Art. 6.

Prove d'esame

1. Negli istituti che attuano sperimentazioni di solo ordinamento (c.d. parziali) le prove si svolgono secondo le modalità previste per le classi dei corsi ordinari e vertono sulle discipline che saranno indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente art. 1 - terzo comma - e sui relativi programmi di insegnamento. Qualora le discipline siano interessate a progetti sperimentali, le prove di esame vertono sui programmi di insegnamento oggetto di sperimentazione.

2. Negli istituti di cui al presente titolo le commissioni si insediano, per gli adempimenti previsti dall'ordinanza ministeriale, due giorni prima dell'inizio delle prove scritte, alle ore 8.30 e proseguono i lavori per non più di due giorni prima della correzione delle prove scritte, per il puntuale esame dei programmi oggetto di sperimentazione e della documentazione didattica presentata dai consigli di classe ed eventualmente dai singoli candidati.

3. Nei predetti istituti i candidati privatisti, nella domanda di partecipazione agli esami, devono dichiarare se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.

4. Negli istituti che attuano iniziative di sperimentazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419/1974, ma non compresi nelle tabell allegate al decreto ministeriale di cui al precedente art

gli esami di maturità si svolgono secondo il calendario e le modalità previste per le classi ordinarie e sui programmi oggetto di sperimentazione relativi a materie di esame.

5. Qualora la materia interessata alla sperimentazione sia oggetto della seconda prova scritta (ad esempio la matematica del Piano nazionale informatica nei licei scientifici, negli istituti magistrali e tecnici) le prove di esame vertono sui contenuti specifici del piano stesso.

6. È data facoltà al candidato, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 aprile 1969, n. 119, di sostenere il colloquio anche su materia dell'ultimo anno, oggetto di sperimentazione, non compresa nel piano di studi ordinario (ad esempio prosecuzione della lingua straniera nei licei classici). In ogni caso, il docente di tale materia non può essere designato rappresentante di classe.

Art. 7.

Esami di maturità di «Progetto 92»

a) *Condizioni per l'ammissione.*

1. Nel periodo precedente il termine delle lezioni, i docenti, sulla base delle scelte operate in precedenza dal consiglio di classe, faranno svolgere agli alunni una serie di prove strutturate al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi individuati nelle diverse discipline. Tali prove, che potranno essere anche interdisciplinari, devono essere realizzate sia per l'area comune che per l'area di indirizzo.

2. Il consiglio di classe, nel formulare il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione agli esami di maturità, dovrà valutare il grado di preparazione del candidato nelle singole materie, in relazione agli specifici obiettivi formativi del settore, tenendo conto, a tale fine, anche dei risultati delle prove strutturate di cui al precedente comma, nonché della assiduità nella frequenza intesa come elemento essenziale della crescita formativa. Le attività di stage in aziende e di formazione effettuate durante l'anno scolastico, in attuazione di progetti autorizzati nell'abito di programmi comunitari, sono ugualmente oggetto di valutazione.

b) *Svolgimento dell'esame.*

3. Per la prima prova scritta, uno dei quattro temi proposti, a scelta del candidato, sarà diretto a verificare le capacità critiche ed espressive del. candidato stesso, attraverso l'accertamento delle abilità linguistiche e delle capacità di comprensione e valutazione.

4. La seconda prova, finalizzata ad accertare le competenze e abilità professionali, sarà a carattere pluridisciplinare, relativamente a materie dell'area di indirizzo, e può consistere anche nella soluzione di un caso pratico.

5. Il colloquio verte essenzialmente sugli argomenti che sono stati oggetto di sviluppo approfondito da parte del candidato in attività di ricerca, attinenti gli aspetti caratterizzanti del profilo professionale e legati alle attitudini, alle esperienze e agli interessi del candidato stesso. Tale lavoro si concretizza in una tesina che il consiglio di classe valuta in sede di scrutinio di ammissione e presenta alla commissione.

6. Il colloquio prosegue, nell'ambito dei programmi svolti nell'ultimo anno, su concetti essenziali di due materie, scelte rispettivamente dal candidato e dalla commissione, tra le quattro indicate nel decreto di cui al precedente art. 1.

7. In considerazione della specificità del curriculo formativo, non sono ammessi agli esami di maturità nei corsi post-qualifica di «Progetto 92» i candidati privatisti.

Titolo III

Art. 8.

Diploma di maturità

1. Ai candidati che sostengono esami di maturità negli istituti che attuano sperimentazioni di ordinamento e struttura, secondo le modalità previste dal titolo I, vengono rilasciati diplomi secondo il particolare modello allegato. Il diploma di maturità sperimentale ha il medesimo valore di quello cui è dichiarato corrispondente ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

2. Ai candidati che sostengono esami di maturità secondo le modalità contenute nel titolo II del presente decreto verranno rilasciati diplomi di maturità in base al modello previsto per i corsi ordinari. Solo per alcuni istituti espressamente indicati nella apposita tabella allegata al decreto di cui al precedente art. 1, è previsto il rilascio del particolare modello sperimentale, in considerazione della tipologia dell'istituzione scolastica ove è attuata la sperimentazione.

3. I diplomi, rilasciati dagli istituti che attuano la sperimentazione di solo ordinamento potranno essere integrati da un attestato rilasciato dal preside dell'istituto che documenti la specificità del curriculo seguito. Nel caso che il candidato sostenga l'esame su una materia aggiunta, di cui al nono comma dell'art. 4 e del sesto comma dell'art. 6 del presente decreto, dovrà esserne fatta specifica menzione.

Art. 9.

Rinvio

Per il diario, per lo svolgimento delle prove di esame e delle relative operazioni, per la designazione dei commissari rappresentanti dei singoli indirizzi o delle singole classi e per ogni altro adempimento non disciplinato dal presente decreto, valgono le disposizioni vigenti per gli esami di maturità relativi ai corsi ordinari.

Roma, 19 dicembre 1992

Il Ministro: JERVOLINO RUSSO

ALLEGATO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

____
(denominazione della scuola)

"______________________" di ______________________
(sede)

ANNO SCOLASTICO 19...... - 19......

DIPLOMA

DI MATURITÀ

conseguito a seguito di esame di Stato conclusivo di un corso ad indirizzo:

(1) ______________________________

Rilasciato ai sensi del D.M. (2) ______________________________

CORRISPONDENTE AL DIPLOMA DI MATURITÀ

____
(art. 4 del D.P.R. 31-5-1974 n. 419)

Conseguito da: ______________________________

Nat..... *a* ______________________ *Prov. di* ______________________

con il seguente voto ______________________ sessantesimi
(in lettere)

______________________ *addì* ______________________ *19*............ (3)

Bollo a secco

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

N. 0000000

(1) Indicare l'indirizzo, la specializzazione o la sezione se trattasi di maturità del settore dell'istruzione artistica. I diplomi corrispondenti a quelli di maturità magistrale e di maturità artistica sono comprensivi anche dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e pertanto, validi per la iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.

(2) Indicare il decreto ministeriale con il quale è stata dichiarata la corrispondenza.

(3) La data deve essere quella dell'effettivo rilascio del diploma.

AVVERTENZE

Il presente diploma di maturità ha il medesimo valore di quello cui è dichiarato corrispondente ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419.

Consegnato il ....

N. .... del Registro dei diplomi.

92A6118

ORDINANZA 19 dicembre 1992.

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione primaria e secondaria di primo e di secondo grado - anno scolastico 1992-93.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, contenente disposizioni sugli istituti di istruzione artistica, ed in particolare l'art. 216;

Visto il regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, contenente disposizioni sugli alunni, esami e tasse negli istituti medi di istruzione, ed in particolare gli articoli 4, 15, 41, 44, 46, 56, 57, 60, 64, 66, 79, 80, 85 e 95;

Visto il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, ed in particolare l'art. 137;

Visto il regio decreto 22 novembre 1929, n. 2049;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, con il quale sono stati fissati gli orari ed i programmi dei conservatori musicali;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, concernente il riordinamento dell'istruzione media-tecnica;

Visto il regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, concernente l'ordinamento degli istituti per la formazione degli insegnanti per le scuole di grado preparatorio;

Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente norme per la istituzione di scuole e di istituti di istruzione media-tecnica ad ordinamento speciale;

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 86, ed in particolare l'art. 32, disciplinante gli esami di idoneità presso le scuole legalmente riconosciute dipendenti dall'Autorità ecclesiastica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 227, concernente l'ammissione con abbreviazione dell'intervallo agli esami di maturità, ed in particolare gli articoli 1 e 41;

Visto l'art. 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130, per il quale gli alunni dei licei linguistici riconosciuti sostengono gli esami di licenza in analogia alle norme che regolano gli esami di Stato a conclusione degli studi nelle scuole secondarie superiori;

Visto il decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, n. 503, con il quale sono stati approvati i programmi didattici per la scuola primaria;

Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1254, con la quale sono stati introdotti i cicli didattici nella scuola elementare;

Vista la legge 7 febbraio 1957, n. 88, recante provvedimenti per l'educazione fisica;

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 184, contenente disposizioni sugli scrutini ed esami negli istituti di istruzione secondaria ed artistica, ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, contenente norme sull'istituzionee sull'ordinamento della scuola media statale, ed in particolare gli articoli 8, secondo comma, e 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, n. 362, contenente norme di esecuzione della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, ed in particolare gli articoli 7, terzo comma, 8, secondo comma;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 5 aprile 1969, n. 119, ed, in particolare l'art. 2;

Vista la legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli istituti professionali, ed, in particolare, gli articoli 1 e 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1969, n. 1090, contenente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, n. 362, sull'esame di Stato di licenza nella scuola media;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1970, concernente l'attuazione dell'art. 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 754;

Vista la legge 14 settembre 1970, n. 692, sulla sperimentazione negli istituti d'arte;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1971, 15 giugno 1972, 9 giugno 1973, 21 maggio 1974 e 3 maggio 1975, che determinano le materie che possono formare oggetto della seconda prova scritta, grafica o scrittografica, dell'esame di maturità professionale;

Vista la legge 15 aprile 1971, n. 146, concernente la proroga della validità delle disposizioni sugli esami di maturità, di abilitazione e licenza della scuola media di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, con il quale sono state disciplinate le attribuzioni dei consigli di classe e di interclasse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, relativo alla sperimentazione;

Vista la legge 16 giugno 1977, n. 348, contenente modifiche di alcune norme della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Vista le legge 4 agosto 1977, n. 517, contenente norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nelle scuole dell'obbligo, nonché altre norme di modifica all'ordinamento scolastico, ed, in particolare, gli articoli 3 e 4, quarto comma;

Vista la legge 16 luglio 1984, n. 326, contenente modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270;

Vista la legge 9 agosto 1986, n. 467, recante norme sul calendario scolastico;

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 148, sulla riforma dell'ordinamento della scuola elementare;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1973;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1979;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1978 contenente disposizioni sugli esami di idoneità nella scuola media;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1979, relativo ai programmi, orari di insegnamento e prove d'esame per la scuola media statale;

Visto il decreto ministeriale 26 agosto 1981, concernente criteri orientativi per le prove di esame di Stato per il conseguimento del diploma di licenza della scuola media e modalità dello svolgimento della medesima;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1984;

Vista l'ordinanza ministeriale 5 marzo 1970;

Vista la circolare ministeriale 19 aprile 1972, n. 139;

Vista l'ordinanza ministeriale 29 marzo 1974;

Vista la circolare ministeriale 7 maggio 1975, n. 122;

Vista la circolare ministeriale n. 237 del 14 settembre 1977, applicativa della legge 4 agosto 1977, n. 517;

Vista l'ordinanza ministeriale 12 maggio 1978, n. 131 sugli scrutini ed esami nelle scuole elementari;

Vista l'ordinanza ministeriale 29 gennaio 1982;

Vista la circolare ministeriale 23 aprile 1982, prot. 537;

Vista l'ordinanza ministeriale 17 novembre 1983;

Vista la circolare ministeriale 3 dicembre 1983, n. 330;

Vista l'ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984 sugli scrutini ed esami nelle scuole secondarie non statali;

Vista l'ordinanza ministeriale 21 gennaio 1985, relativa al termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione agli esami di idoneità nelle scuole pareggiate e legalmente riconosciute;

Vista la circolare ministeriale 12 giugno 1985, n. 189;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 348 del 10 aprile 1991;

Vista la circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988;

Vista la circolare ministeriale 21 maggio 1991, n. 135;

Considerato che il regio decreto-legge 16 maggio 1940, n. 417 convertito nella legge 25 giugno 1940, n. 854 ha attribuito al Ministro della pubblica istruzione il potere di disciplinare, con propria ordinanza, le modalità degli scrutini e degli esami nelle scuole di ogni ordine e grado;

Ordina:

Titolo I

SCUOLE ELEMENTARI

Art. 1.

Scrutini ed esami di idoneità

1. Gli scrutini finali per le classi prima, seconda, terza e quarta elementare si effettuano nella settimana che precede il termine delle lezioni, ed i risultati sono pubblicati entro il termine stabilito dal calendario scolastico.

2. Gli esami di licenza ed idoneità, che si svolgono in unica sessione, avranno inizio secondo il calendario scolastico.

3. Le domande di partecipazione agli esami di idoneità da parte degli alunni di scuola familiare e privata dovranno essere presentate ai direttori didattici competenti per zona entro il 15 maggio di ciascun anno.

4. Lo scrutinio finale costituisce il momento conclusivo dell'attività educativa annuale e non deve essere la risultanza di apposite prove, bensì delle osservazioni effettuate nel corso dell'intero anno dall'insegnante o dagli insegnanti di classe.

5. Gli elementi di valutazione trimestrale o quadrimestrale costituiscono la base del giudizio finale di idoneità per il passaggio alla classe successiva che sarà documentato con l'apposito attestato distribuito con le schede di valutazione.

6. Nei casi in cui per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia, o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva, gli alunni non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni, l'insegnante o gli insegnanti ne prendono atto sulla scheda di valutazione e rinviano la formulazione del giudizio finale al termine delle prove suppletive di cui al comma primo del successivo art. 7.

7. L'insegnante o gli insegnanti di classe possono, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 517/1977, non ammettere l'alunno alla classe successiva soltanto in casi eccezionali, su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti.

8. A tal fine l'insegnante di classe, quando ritenga di dover proporre la non ammissione di un alunno alla classe successiva, è tenuto a presentare apposita, motivata relazione al consiglio di interclasse, tempestivamente convocato. Del parere di detto organo sarà fatta menzione sulla scheda e sul foglio di comunicazione, nel solo caso in cui venga deliberata la non ammissione alla classe successiva.

Art. 2.

Esami di licenza

1. La classe quinta elementare si conclude con l'esame di licenza che consta di due prove scritte ed un colloquio.

2. Le prove scritte sono intese ad accertare la maturità raggiunta dagli alunni, in relazione all'attività svolta nel corso della frequenza della scuola elementare, sulla base della programmazione didattica predisposta dagli insegnanti di classe. Le due prove riguarderanno, rispettivamente, l'area linguistico-espressiva e quella logico-matematica. Il colloquio che esclude qualsiasi separata valutazione di singole materie, verterà sull'intera attività svolta nel corso dell'anno scolastico, e sarà inteso ad accertare il livello di maturità raggiunta, in relazione alle possibilità di ciascun alunno.

3. L'esame dovrà tenere conto delle osservazioni sistematiche sull'alunno operate dall'insegnante o dagli insegnanti di classe e contenute nella scheda di valutazione.

Art. 3.

Valutazione

1. Il giudizio finale riportato sull'apposito documento scolastico «comunicazione alla famiglia» esclude in ogni caso la valutazione per materia; esso non va motivato e consiste nella indicazione «ammesso» e «non ammesso»: *a)* «alla classe successiva» o *b)* «al successivo grado dell'istruzione obbligatoria».

2. Il giudizio degli esami di licenza e quello degli scrutini nelle classi ove operano più insegnanti è espresso collegialmente.

Art. 4.

Commissioni d'esame

1. Le commissioni degli esami di licenza sono formate dall'insegnante o dagli insegnanti della classe e da due insegnanti, designati dal collegio dei docenti, e nominati dal direttore didattico.

2. Delle commissioni fa parte, a pieno titolo, anche l'insegnante che abbia svolto attività didattica di sostegno per i soli alunni cui tale attività sia stata rivolta.

3. Si richiama la particolare attenzione dei componenti le commissioni di esame sulle indicazioni fornite dagli insegnanti degli alunni riconosciuti portatori di handicap, circa gli interventi integrativi e di sostegno attuati ed i risultati ottenuti, in relazione al livello di profitto ed alle capacità espressive di ciascuno di essi. Per tali alunni saranno predisposte prove di esame differenziate, coerenti con gli insegnamenti svolti, ed idonee a valutare il loro progresso in relazione alle potenziali attitudini ed ai livelli cognitivi ed espressivi di partenza.

4. Le commissioni di esame nelle scuole elementari parificate devono essere composte dall'insegnante di classe e da due insegnanti nominati dal direttore didattico statale, su designazione del collegio dei docenti delle stesse scuole parificate.

5. Nel caso eccezionale in cui gli insegnanti della scuola parificata fossero di numero inferiore a tre saranno integrati secondo la necessità, da uno o due insegnanti nominati dal direttore didattico su designazione del collegio dei docenti del circolo statale competente.

6. La partecipazione degli insegnanti alle commissioni d'esame costituisce obbligo di servizio irrinunciabile ai sensi dell'art. 2, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/1974.

7. La commissione d'esame opera collegialmente, dopo aver nominato un coordinatore tra i propri membri.

Art. 5.

Scuola familiare e privata autorizzata. Esami di idoneità e licenza

1. Per scuola familiare si intende l'attività di istruzione elementare svolta direttamente dai genitori o da persona a ciò delegata dai genitori stessi. Gli alunni che assolvono all'obbligo con tale modalità sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità o gli esami di licenza in una scuola elementare di Stato, nel circolo di competenza territoriale rispetto alla residenza della famiglia.

2. Gli alunni di scuola privata autorizzata sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola elementare di Stato del circolo nell'ambito del quale si trova la scuola privata.

3. Gli esami di licenza si svolgono dinanzi alle commissioni istituite nella scuola statale, e con le stesse modalità previste per gli alunni di scuola statale.

4. Nei casi eccezionali in cui gli alunni privatisti fossero molto numerosi, allo scopo di far terminare in ogni caso le operazioni di esame entro e non oltre l'ottavo giorno dall'inizio delle prove, possono essere formate altre commissioni composte da tre insegnanti designati dal collegio dei docenti e nominati dal direttore didattico.

5. Gli esami di idoneità si svolgono davanti ad uno degli insegnanti della classe della scuola statale, nominato dal direttore didattico. Gli esami consistono in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente, l'area linguistico-espressiva e quella logico-matematica, ed in un colloquio inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame.

6. La domanda di iscrizione agli esami, in carta semplice, deve essere corredata del programma dell'attività svolta.

7. Le iscrizioni agli esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta, e la iscrizione agli esami di licenza per l'ammissione al successivo grado dell'istruzione obbligatoria, è consentita agli alunni privatamente preparati che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono ed il decimo anno di età.

Art. 6.

Commissioni d'esame nelle scuole private autorizzate

1. La direzione della scuola privata autorizzata, che presenti agli esami non meno di 50 alunni, può chiedere al direttore didattico competente che gli esami si svolgano presso la sede della scuola privata. In tal caso allo

svolgimento di tutte le operazioni di esame, che si tengono davanti alle commissioni di esami di licenza istituite nella scuola statale, o ai maestri nominati dal direttore didattico, per gli esami di idoneità, parteciperà l'insegnante della classe di appartenenza dei candidati, la cui presenza si deve intendere motivata da ragioni psicopedagogiche, per assicurare la continuità del momento dell'esame con il processo educativo sviluppato nel corso dell'anno scolastico.

2. È vietata la corresponsione, ai membri delle commissioni esaminatrici, da parte delle scuole private, di compensi diversi dalle eventuali indennità di missione e del rimborso delle spese di viaggio.

Art. 7.
Prove suppletive

1. Le prove suppletive di licenza elementare per gli alunni che non abbiano potuto partecipare alla ordinaria sessione d'esame o che, per comprovati motivi, non abbiano potuto completare le prove durante la sessione d'esame, dovranno essere espletate prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

2. Le prove suppletive per gli alunni delle classi 1ª, 2ª, 3ª e 4ª, per i quali non sia stato possibile esprimere la valutazione finale, saranno svolte sulla base del programma della classe, e tenendo conto delle situazioni particolari che abbiano determinato la mancata valutazione finale. È da tener presente, anche in questa sede, l'eccezionalità della non ammissione alla classe successiva.

3. I commissari d'esame per le prove suppletive di licenza ed idoneità sono quelli inizialmente nominati.

Titolo II

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Art. 8.
Valutazione finale ed esami di idoneità

1. La sessione degli esami di idoneità alla seconda ed alla terza classe di scuola media è unica. Le domande per gli esami di idoneità debbono essere presentate entro il 15 maggio al preside della scuola media più vicina alla propria abitazione, tenendo conto, non soltanto della distanza, ma anche della facilità di accesso con i servizi pubblici di collegamento esistenti.

2. Gli esami di idoneità iniziano nel giorno stabilito dal calendario scolastico e proseguono secondo il calendario fissato dal preside. Le operazioni relative devono concludersi entro il 30 giugno.

3. La riunione preliminare avrà luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell'inizio delle prove scritte.

4. Coloro i quali frequentano i corsi statali di preparazione agli esami di idoneità alla seconda e terza classe di scuola media, sostengono, di norma, gli esami presso la scuola di aggregazione.

5. Le relative commissioni sono integrate con gli insegnanti dei corsi dai quali provengono i candidati.

6. L'esame di idoneità alla seconda e terza classe della scuola media consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e lingua straniera e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie indicate nel primo comma dell'art. 3 della legge 16 giugno 1977, n. 348.

7. Le prove degli esami di idoneità vertono sui programmi integrali delle classi per le quali i candidati non abbiano conseguito la promozione o la idoneità.

8. Nella valutazione finale e negli esami deve essere attribuito un giudizio unico alle discipline «storia» ed «educazione civica».

9. Agli esami di idoneità alla seconda e terza classe di scuola media sono ammessi i candidati che abbiano compiuto o compiano entro un anno solare, rispettivamente, il dodicesimo o il tredicesimo anno d'età, e che siano in possesso della licenza di scuola elementare, e i candidati che detta licenza abbiano conseguito, rispettivamente, da almeno uno o due anni.

10. I candidati agli esami di idoneità alla terza classe, il cui esame abbia avuto esito negativo, possono, a giudizio della commissione esaminatrice, essere ammessi a frequentare la classe seconda.

11. Coloro i quali provengano da una medesima scuola privata possono presentare, qualora lo ritengano opportuno, domanda di ammissione all'esame presso un'unica scuola media dello stesso centro, ovvero, qualora sussistano particolari condizioni di ordine logistico, di centro vicino.

12. La scuola è tenuta ad accettare le relative domande, fatta salva l'applicazione del disposto di cui al successivo comma.

13. In caso di eccessiva affluenza di candidati esterni ad una medesima scuola, il provveditore agli studi, d'intesa con i presidi delle scuole private di provenienza dei gruppi privatisti, provvede a distribuire tali candidati fra le varie scuole, avendo cura, per quanto possibile, di tenere unito il gruppo della medesima provenienza didattica. Gli altri privatisti vengono distribuiti fra le varie scuole, avendo cura, per quanto possibile, delle rispettive abitazioni secondo i criteri di cui al primo comma.

14. Per i candidati agli esami di idoneità che siano stati assenti per gravi e comprovati motivi, sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

15. Gli alunni che per assenze determinate da malattie, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni in una o più discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell'inzio dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.

16. Nello svolgimento di tali prove non possono seguirsi criteri diversi da quelli seguiti nelle prove normali.

Art. 9.

Valutazione finale nelle classi terze della scuola media ed esame di Stato di licenza della scuola media

1. Sono sede di esami di licenza di scuola media le scuole medie statali e pareggiate, nonché, per i soli alunni interni, le scuole medie legalmente riconosciute salvo quanto previsto dall'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, per le scuole medie legalmente riconosciute dipendenti dall'autorità ecclesiastica.

2. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di licenza gli alunni della terza classe, formulando il giudizio di idoneità (ammissione a sostenere l'esame) o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame di licenza.

3. Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità ed alle attitudini dimostrate.

4. Il numero delle assenze non è per se stesso determinante ai fini dell'ammissione o non ammissione degli alunni all'esame di licenza ma, se esso è elevato, la relativa deliberazione del consiglio di classe di ammissione o di non ammissione, deve essere ampiamente motivata.

5. I candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro l'anno solare il quattordicesimo anno di età, e siano in possesso della licenza elementare, i candidati che detta licenza abbiano conseguito da almeno un triennio, nonché coloro che nell'anno in corso compiano i ventitre anni di età, per essere ammessi a sostenere gli esami di licenza devono presentare la relativa domanda in carta libera, entro il 15 maggio, al preside della scuola media statale o pareggiata, più vicina alla propria abitazione, tenendo conto non soltanto della distanza, ma anche della facilità di accesso con i servizi pubblici di collegamento esistenti.

6. Coloro i quali provengono da una medesima scuola privata possono presentare, qualora lo ritengano opportuno, domanda di ammissione all'esame presso un'unica scuola media statale o pareggiata dello stesso centro, ovvero, qualora sussistano particolari condizioni di ordine logistico di un centro vicino.

7. La scuola è tenuta ad accettare le relative domande fatta salva l'applicazione del disposto di cui al successivo comma 13 del presente articolo.

8. Nelle città sedi di più scuole medie, i candidati privatisti devono chiedere di sostenere l'esame di licenza in una scuola ove si insegni la lingua straniera da essi studiata, a meno che in nessuna delle scuole della città si insegni tale lingua.

9. La domanda di ammissione all'esame, controfirmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, deve contenere l'indicazione della data e del luogo di nascita e l'indirizzo dell'abitazione del candidato, la dichiarazione di non aver precedentemente superato l'esame di licenza, e di non aver presentato domanda in altra scuola, di non essere alunno interno di altra scuola media statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, tranne nei casi previsti dall'art. 44, terzo comma, del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, nonché l'elenco dei docenti che abbiano curato privatamente la preparazione del candidato e delle scuole presso le quali tali docenti prestino eventualmente servizio; quest'ultima dichiarazione è obbligatoria, anche se negativa. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita o, in sua vece, dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) diploma di licenza elementare o, in mancanza, pagella o attestato comprovante l'avvenuto conseguimento di tale titolo: tiene luogo della licenza elementare il diploma di ammissione alla scuola media conseguito entro l'anno 1962-63, ovvero il certificato di promozione o di idoneità alla seconda e terza classe di scuola media, secondo l'attuale ordinamento, per quei candidati che siano in possesso di tali titoli;

c) carta di identità od altro documento di identificazione personale. Il candidato che non alleghi tale documento è tenuto ad esibirlo prima dell'inizio delle prove di esame;

d) programma svolto per le singole materie controfirmato dall'insegnante o dagli insegnanti che hanno curato la preparazione del candidato ovvero dal genitore, con eventuale sintetica illustrazione dei criteri didattici seguiti.

10. Nei riguardi dei candidati privatisti trovano applicazione anche quelle modalità del colloquio pluridisciplinare riferite all'educazione tecnica ed all'educazione artistica contenute nel decreto ministeriale 26 agosto 1981, riguardante i criteri e modalità per lo svolgimento degli esami di licenza.

11. I candidati privatisti che hanno compiuto o compiano nell'anno solare il quattordicesimo anno di età e che abbiano seguito studi all'estero, per almeno cinque anni, con risultato favorevole, presso scuole legalmente riconosciute dallo Stato estero, sono ammessi all'esame di licenza media. A tal fine essi devono presentare, in luogo dei documenti previsti di cui alla precedente lettera *b)*, una attestazione, rilasciata dal console competente comprovante gli studi seguiti per l'anzidetta durata di cinque anni, il risultato favorevole ed il suindicato riconoscimento legale.

12. In caso di eccessiva affluenza di candidati esterni ad una medesima scuola, il provveditore agli studi, d'intesa con i presidi interessati ed i presidi delle scuole private di provenienza dei gruppi privatisti, provvede a distribuire tali candidati fra le varie scuole, avendo cura di unire, per quanto possibile, il gruppo della medesima provenienza didattica. Gli altri privatisti vengono distribuiti fra le varie scuole, tenendo conto, per quanto possibile delle rispettive abitazioni secondo i criteri di cui al sesto comma. Il provveditore agli studi, al quale devono

essere immediatamente trasmesse le documentate domande di ammissione agli esami dei candidati privatisti che risultino essere stati preparati da uno o più insegnanti della scuola, dispone la assegnazione di detti candidati ad altra commissione di esame della stessa sede o sede viciniore. Di tale assegnazione deve essere data tempestivamente comunicazione diretta agli interessati.

13. In ciascuna scuola media è costituita una commissione per l'esame di licenza, composta d'ufficio da tutti i professori delle terze classi che insegnano le materie di esame previste dall'art. 3 della legge 16 giugno 1977, n. 348. Il presidente di detta commissione è nominato con decreto del provveditore agli studi il quale lo sceglie, di regola, nell'ambito della provincia tra:

a) presidi di scuola media statale o pareggiata;

b) i professori di ruolo incaricati della presidenza delle scuole medesime.

14. Gli anzidetti presidi di ruolo o incaricati devono provenire da scuola diversa da quella in cui sono chiamati a svolgere le funzioni di presidente.

15. Qualora il personale, anzidetto risulti indisponibile, ovvero, sussista, comunque, l'impossibilità di scegliere tra di esso il presidente della commissione, il provveditore agli studi, sceglie quest'ultimo fra le restanti categorie indicate nell'art. 7, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, n. 362.

16. Al presidente della commissione di una scuola può essere affidata anche la presidenza della commissione di altra scuola del medesimo o di diverso comune vicino, facilmente raggiungibile, sempreché le due scuole abbiano un limitato numero di terze classi.

17. I capi d'istituto prima di assumere la presidenza della commissione dell'esame di licenza in altra scuola media, provvederanno a delegare, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, le funzioni di presidente delle commissioni di idoneità solo nel caso in cui non possano o non ritengano di svolgere contemporaneamente la duplice funzione di presidente di commissione nell'istituto di appartenenza ed in quello di assegnazione. Qualora sia possibile svolgere contemporaneamente la duplice funzione di presidente di commissione di esame di idoneità, i presidi potranno concordare con il presidente della commissione degli esami di licenza presso la propria scuola un calendario delle sedute plenarie delle commissioni e delle prove orali, che consenta ai presidi medesimi di presenziare quanto meno alle prove orali ed alle sedute plenarie delle commissioni di idoneità alle seconde e terze classi della propria scuola.

18. I candidati interni sostengono tutte le prove di esame nelle sedi delle rispettive scuole o corsi distaccati; i candidati privatisti sostengono le prove nelle sedi presso le quali funzionano le commissioni o sottocommissioni cui essi sono assegnati. Il presidente della commissione, nel distribuire i candidati esterni fra le sottocommissioni, deve assegnarli a quelle fuinzionanti nella sede della scuola o del corso distaccato più vicini all'abitazione dei candidati medesimi.

19. I candidati provenienti da corsi statali di preparazione agli esami sostengono l'esame di licenza nella sede della scuola di aggregazione. A tale scopo, il presidente della commissione assegna detti candidati ad una delle sottocommissioni in cui eventualmente si articola la commissione.

20. La commissione (o sottocommissione) è integrata con gli insegnanti dei corsi da cui provengono i candidati, limitatamente alle operazioni di esame relativi a questi ultimi.

21. La sessione degli esami di licenza ha inizio nel giorno stabilito dal calendario scolastico, e le operazioni relative devono concludersi entro il 30 giugno.

22. La riunione preliminare ha luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell'inizio delle prove scritte.

23. Le prove scritte si svolgono nel seguente ordine:

italiano;

lingua straniera;

matematica.

24. I provveditori agli studi, qualora lo ravvisino necessario, possono, a seguito di singole motivate richieste delle scuole, modificare il diario delle prove scritte di cui al precedente comma.

25. Il diario del colloquio è fissato dal presidente della commissione in modo che possa svolgersi alla presenza dell'intera sottocommissione.

26. La riunione preliminare è dedicata alla predisposizione degli adempimenti necessari per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di esame.

27. In particolare, il presidente dà comunicazione della costituzione delle sottocommissioni e dell'eventuale nomina dei vicepresidenti e dei commissari aggregati.

28. Nella riunione preliminare vengono, altresì, esaminati i programmi effettivamente svolti, i criteri didattici seguiti nelle singole terze classi, gli interventi effettuati compresi quelli eventualmente di sostegno ed integrazione e la sintesi dei risultati della programmazione educativa e didattica del triennio, in base ad apposite relazioni predisposte dai singoli consigli di classe ed approvate in sede di scrutinio finale. Vengono, infine, esaminati i programmi presentati dai candidati privatisti e le domande di partecipazione agli esami con la relativa documentazione.

29. L'esame di licenza di scuola media, per ciascuna prova, si svolge secondo i criteri e le modalità stabiliti nel testo allegato al decreto ministeriale 26 agosto 1981.

30. Per la procedura della scelta dei temi delle prove scritte, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 85 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653. Alla

presentazione delle terne dei temi al presidente della commissione, prima dell'inizio della prova, deve partecipare almeno un docente di ciascun corso distaccato, che sia insegnante della materia cui si riferisce la prova. La presentazione delle terne deve riguardare ciascuna delle tre tracce della prova scritta di italiano, delle due di lingua straniera, e la prova di matematica.

31. È data facoltà di formulare tracce diverse per ciascuna terza classe, su proposta motivata dei rispettivi professori ed approvata dalla commissione nella seduta preliminare. Per la prova scritta in lingua straniera, i testi proposti devono essere ciclostilati in numero corrispondente ai candidati, o riprodotti sulla lavagna.

32. Ogni sottocommissione opera collegialmente nella correzione degli elaborati e nello svolgimento del colloquio. Ai fini di una valida formulazione del motivato giudizio complessivo di cui al comma 34, è necessario che nei verbali risulti il giudizio della sottocommissione espresso sul colloquio sostenuto dal candidato ed una traccia del colloquio stesso.

33. La sottocommissione sulla base delle risultanze dell'esame, degli atti dello scrutinio finale e di ogni altro elemento a sua disposizione, formula un motivato giudizio complessivo sul livello globale di maturazione raggiunto da ogni candidato. Tale giudizio, se positivo, si conclude con l'attribuzione del giudizio sintetico di «ottimo», «distinto», «buono» e «sufficiente»; se negativo, con la dichiarazione di «non licenziato». Il giudizio complessivo, positivo o negativo, viene comunicato, per iscritto, a richiesta degli interessati.

34. La sottocommissione, infine, verifica e, se necessario, integra il consiglio orientativo (già espresso ai fini della preiscrizione) sulle scelte successive dei singoli candidati, motivandolo con parere non vincolante sulla loro capacità ed attitudini. La sottocommissione deve inoltre stabilire se i candidati privatisti non licenziati, che non abbiano l'idoneità alla terza classe, possano o meno iscriversi a detta classe.

35. La commissione plenaria, constatato il regolare svolgimento di tutte le prove d'esame e l'aderenza ai criteri di massima concordati, ratifica le deliberazioni adottate dalle sottocommissioni. Tutte le deliberazioni della commissione o della sottocommissione sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. Non è consentito ai componenti delle commissioni e sottocommissioni di esame astenersi dalle votazioni.

36. Nella scuola con una sola terza classe, gli adempimenti suindicati sono espletati direttamente dalla sottocommissione.

37. Il consiglio orientativo di cui al precedente comma 34 viene trascritto sull'attestato.

38. A coloro i quali conseguono la licenza media devono essere rilasciati, a firma del presidente della commissione, il diploma di licenza e, a firma del preside, l'attestato.

39. Quest'ultimo deve essere rilasciato, inoltre, a coloro che non abbiano conseguito la licenza, ma che, prosciolti dall'obbligo scolastico ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, non abbiano più titolo per iscriversi alla scuola media ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

40. Nel diploma e nell'attestato viene trascritto il giudizio sintetico di cui al precedente comma 34.

41. Al termine della sessione il presidente della commissione trasmette al provveditore agli studi l'elenco dei licenziati, richiedendo un pari numero di moduli di diploma.

42. Ciascun presidente di commissione deve redigere, al termine della sessione una sintetica relazione generale sugli esami.

43. Tale relazione deve essere inviata, entro il 15 luglio, in duplice copia, al provveditore agli studi. Questi, dopo che gli sono pervenute tutte le relazioni degli esami di licenza svoltisi nella propria provincia, invia una copia di esse al Ministero - Direzione generale dell'istruzione secondaria di I grado - Divisione I, entro il 31 luglio. Ove si tratti di scuole medie pareggiate o legalmente riconosciute, copia della relazione deve essere rinviata, entro lo stesso termine, alla Direzione generale dell'istruzione media non statale.

44. Le prove suppletive degli esami di licenza media, per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi, devono concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

45. Nello svolgimento di tali prove non possono seguirsi criteri diversi da quelli seguiti per gli esami della sessione normale.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. I consigli di classe terranno presenti le indicazioni contenute nella circolare ministeriale n. 330 del 3 dicembre 1983 circa l'indispensabile coerenza fra l'itinerario didattico percorso e lo sbocco finale nell'esame di licenza. In tale quadro sarà valutato, nell'ambito del colloquio pluridisciplinare, il grado di profitto tratto dagli alunni dall'azione dei docenti volta ad incentivare, attraverso l'educazione artistica, come indicato dalla citata circolare ministeriale n. 330, le esperienze di carattere fruitivo-critico dei beni culturali, ed a «far recepire i messaggi che provengono dall'approccio diretto con l'opera d'arte, o con l'opera in genere, per rendere l'alunno cosciente degli aspetti e dei problemi dell'ambiente in cui vive e per educarlo al rispetto, alla tutela ed alla valorizzazione del territorio».

2. Nella fase immediatamente preparatoria all'esame di licenza, e cioè subito dopo la decisione di ammissione o non ammissione agli esami di licenza, il consiglio di classe dovrà stabilire, per gli alunni ammessi,

i criteri essenziali del colloquio, consistenti, ovviamente, non nella predisposizione di domande, ma nell'individuazione delle modalità di conduzione del colloquio in relazione ai candidati ed alla programmazione educativa e didattica attuata nel triennio.

3. Restano ferme le norme vigenti in materia di scrutini e d'esame negli istituti e scuole d'istruzione secondaria che non siano in contrasto con quelle contenute nelle disposizioni citate in premessa e nella presente ordinanza, nonché le speciali disposizioni che regolano gli scrutini e gli esami nelle scuole medie pareggiate e legalmente riconosciute.

4. I candidati privatisti possono presentare domanda di ammissione agli esami di idoneità o di licenza ad una sola scuola media. Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia costretto, entro i termini stabiliti dalla presente ordinanza, a cambiare sede, nella nuova domanda deve far menzione di quella precedentemente presentata, pena l'annullamento delle prove.

5. Gli esami di idoneità e licenza di scuola media non sono validi se manchi anche una sola delle prove scritte o il colloquio pluridisciplinare. Negli esami di idoneità e licenza di scuola media le prove scritte non hanno valore eliminatorio rispetto alle prove orali.

6. La deliberazione di ammissione o di non ammissione alla classe successiva relativa agli alunni della prima e della seconda classe, e quella di ammissione o di non ammissione all'esame di licenza relativa agli alunni della terza classe, nonché l'esito di licenza relativa agli alunni della terza classe, nonché l'esito degli esami di idoneità e licenza di scuola media devono essere pubblicati mediante affissione all'albo dell'istituto.

7. Al termine delle operazioni riguardanti gli esami di licenza di scuola media, gli atti relativi devono essere chiusi in un plico sigillato.

8. Nessun candidato può essere esaminato da un docente al quale sia legato da vincoli di parentela o di affinità sino al quarto grado o dal quale abbia ricevuto lezioni private.

9. Nelle scuole medie annesse ai conservatori di musica lo svolgimento degli esami di teoria e solfeggio e dello strumento musicale avverrà, considerata la natura caratterizzante di tali insegnamenti, secondo le disposizioni di cui al successivo titolo. Analogamente avverrà nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte per lo svolgimento degli esami sia di disegno dal vero che di plastica.

10. I docenti utilizzati per la realizzazione delle forme di integrazione e sostegno a favore di alunni portatori di handicap, di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, fanno parte del consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali e agli esami di licenza di scuola media. Tali docenti, alla luce dei principi contenuti nella legge 5 febbraio 1992, n. 517, hanno diritto di voto per tutti gli alunni in sede di valutazione complessiva del livello globale di maturazione raggiunta.

11. Per gli allievi in situazione di handicap, che vengono ammessi a sostenere gli esami di licenza, si applicano, nel rispetto delle indicazioni contenute nella legge 5 febbraio 1992, n. 104 (vedi, in particolare, l'art. 16, comma 2), le disposizioni di cui all'ultimo comma della «Premessa» ai criteri orientativi approvati con decreto ministeriale 26 agosto 1981, così come modificate dal decreto ministeriale 10 dicembre 1984, tenendo presenti i chiarimenti forniti con la circolare telegrafica n. 189 del 12 giugno 1985.

12. Nei diplomi di licenza della scuola media, nei certificati e negli attestati da rilasciare alla conclusione degli esami stessi non è fatta menzione delle prove differenziali sostenute dagli alunni portatori di handicap.

13. Le norme di cui al presente titolo II si applicano anche alle scuole autorizzate ad attuare le sperimentazioni ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Titolo III

SCUOLE MEDIE ANNESSE AI CONSERVATORI DI MUSICA E AGLI ISTITUTI D'ARTE

Art. 11.

Formazione delle commissioni e svolgimento delle prove

1. Nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte fanno parte della commissione di licenza media gli insegnanti di disegno dal vero e di disegno geometrico e gli insegnanti di plastica delle terze classi.

2. Le prove degli esami di disegno dal vero e di plastica hanno carattere grafico-pratico, giusto quanto disposto dal decreto ministeriale 9 febbraio 1979.

3. Nelle scuole medie annesse ai conservatori di musica derivate dalla trasformazione dei corsi secondari inferiori dei conservatori medesimi operata dall'art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, fanno parte della commissione i docenti di teoria, solfeggio e dettato musicale. Integrano di volta in volta la commissione i docenti di strumenti musicali limitatamente alla deliberazione dei giudizi definitivi relativi ai singoli allievi.

4. Per il conseguimento della licenza media è richiesto il superamento di tutte le materie d'esame, ivi comprese quelle musicali dato il loro carattere curriculare.

5. Sia in sede d'ammissione che in sede di valutazione dell'esame il giudizio della commissione dovrà essere espresso nel rispetto del principio della interdisciplinarità e con deliberazione collegiale.

6. Il conseguimento della licenza media legittima alla prosecuzione degli studi in conservatorio qualora sia congiunto all'esito positivo dell'esame di revisione (conferma) previsto dall'art. 216 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

7. Sia gli allievi del conservatorio che della scuola media devono essere sottoposti all'esame di revisione non oltre il termine del secondo anno di frequenza. L'esame di revisione avrà luogo prima degli scrutini. Eventuali situazioni difformi devono essere regolarizzate entro il corrente anno scolastico. In tal caso per gli allievi di scuola media l'esame di revisione deve precedere l'esame di licenza. L'esame di revisione è inteso unicamente alla prosecuzione degli studi in conservatorio.

8. La valutazione dell'esame di revisione compete ai docenti delle materie musicali principali che, tuttavia, devono tenere conto della preparazione degli allievi anche nelle relative materie complementari.

9. I docenti di tali ultime materie possono essere sentiti a titolo consultivo.

10. La commissione si articola in tante sottocommissioni quante sono le terze classi esistenti nella scuola e cioè nella sede centrale ed eventualmente nelle succursali e nei corsi distaccati.

11. Di ciascuna sottocommissione fanno parte i professori che insegnano le materie d'esame nella rispettiva terza classe, integrate dai docenti di strumenti musicali nel modo sopracitato.

12. Non potendosi evitare la contemporanea appartenenza di alcuni docenti a due o più sottocommissioni, rimessa al presidente l'adozione di opportune misure atte ad assicurare la maggiore speditezza alla correzione degli elaborati ed allo svolgimento delle prove orali.

13. Il presidente può avvalersi ai sensi del secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1966, n. 362, presso ciascuna sottocommissione, dell'opera di un vice presidente, scegliendolo, possibilmente, tra i professori di ruolo facenti parte della sottocommissione medesima.

14. Tale facoltà potrà essere esercitata nelle scuole con elevato numero di terze classi funzionanti in corsi distaccati, nonché nel caso in cui ad una medesima persona venga affidata la presidenza di due distinte commissioni.

15. Nel caso in cui risulti che della commissione facciano parte docenti impegnati in altra commissione operante in scuola diversa, i rispettivi presidenti stabiliranno le necessarie intese per assicurare la presenza dei docenti anzidetti nei momenti dello svolgimento degli esami nei quali tale presenza sia indispensabile.

Titolo IV

ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

Art. 12.

Scrutini finali

1. Gli scrutini finali negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado hanno luogo e sono pubblicati entro i termini stabiliti dal calendario scolastico.

2. Gli alunni delle classi, dalle quali si ottiene la promozione per effetto dello scrutinio finale, sono dichiarati approvati nelle materie in cui riportano la sufficienza, purché ottengano non meno di 8/10 in condotta; sono ammessi alla riparazione per le materie in cui non conseguono voto di approvazione, qualunque sia il numero di tali materie; sono esclusi dalla sessione di riparazione e, quindi, dichiarati non promossi, se abbiano riportato meno di 6/10 in condotta, o, a giudizio inappellabile del consiglio di classe, abbiano rivelato nel complesso delle discipline insufficienze molto gravi.

3. Per la formulazione dei giudizi e per l'assegnazione dei voti di profitto di condotta, si richiamano le norme di cui all'art. 79 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, sostituito dall'art. 2 del regio decreto 21 novembre 1929, n. 2049, facendo presente che le deliberazioni eventualmente adottate in difformità delle norme suindicate debbono essere considerate illegittime.

4. Negli istituti professionali, in sede di scrutinio finale, alle materie di insegnamento costituenti nel loro insieme, come indicato nel quadro orario, un unico gruppo (es.: tecnica amministrativa aziendale, tecnica professionale, ecc.) viene assegnato un voto unico. In caso di insufficienza di profitto in una o più materie costituenti il gruppo, l'allievo deve, però, sostenere l'esame di riparazione soltanto nella materia o nelle materie in cui ha riportato l'insufficienza. In tal caso non si assegnano voti, ed a settembre, dopo le prove di riparazione, si assegna il voto unico complessivo, tenendo conto del giudizio espresso, in sede di scrutinio finale, sulla parte del gruppo ritenuta positiva. L'eventuale attività svolta presso aziende dagli alunni interni, che per le sue caratteristiche possa configurarsi come attività didattica, sulla base di accordi nazionali o locali, è oggetto di valutazione.

5. Le attività di *stages* in aziende e di formazione effettuate durante l'anno scolastico in attuazione di progetti autorizzati nell'ambito di programmi comunitari, sono valutate come attività didattica.

6. Le commissioni giudicatrici, in sede di sessione di riparazione per gli alunni interni, sono costituite dai competenti consigli di classe.

7. Per la valutazione degli alunni portatori di handicap si rinvia al successivo art. 13.

8. Si richiama la particolare attenzione sulle disposizioni di cui al precedente comma terzo, per quanto riguarda le assenze degli alunni, il cui numero non è per se stesso preclusivo della valutazione del profitto in sede di scrutinio finale, purché il giudizio favorevole possa essere desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici, svolti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o il quadrimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni.

9. A norma dell'art. 80 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, modificato dal regio decreto 21 novembre 1929, n. 2049, quando per una o più materie si giudichi di non poter assegnare un voto a causa di assenze, il consiglio di classe decide, caso per caso, circa lo svolgimento dello scrutinio per le medesime materie. Le assenze per motivi di culto sono da considerarsi giustificate. La delibera con la quale si decide di ammettere o non ammettere allo scrutinio, in relazione alle assenze, va motivata, e di esse va fatto cenno nel verbale della seduta.

Art. 13.

Valutazione degli alunni portatori di handicap

1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non può procedersi ad alcuna valutazione differenziata pur tenendo conto del Piano educativo individualizzato a suo tempo predisposto è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile con un colloquio o con prove scritte tradizionali.

2. Per gli alunni con handicap psichico la valutazione per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che svolge nei confronti dell'allievo deve comunque aver luogo. Il consiglio di classe, in sede di valutazione trimestrale o quadrimestrale e finale, sulla scorta del Piano educativo individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei termini previsti dalla circolare ministeriale n. 258/1983, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento conseguiti anche attraverso attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi in relazione agli obiettivi prefissati dal Piano educativo individualizzato e, quindi, valuta se e a quale livello gli stessi siano stati raggiunti.

3. Ove il consiglio di classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici e formativi propri del corso di studi seguito previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità del precedente art. 12.

4. Qualora, invece, i risultati prefissati dal Piano educativo individualizzato o dai programmi semplificati e diversificati non siano stati raggiunti, il consiglio di classe fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, delibera in alternativa:

a) l'ammissione alla classe successiva, senza l'obbligo di attribuzione di voti, se ritiene che il rapporto con la classe sia particolarmente utile al processo di formazione dell'allievo. Qualora, durante il successivo anno scolastico, vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali, il consiglio di classe delibera in conformità del precedente art. 12, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione derivanti da una frequenza ultra annuale;

b) la ripetenza della classe frequentata con conseguente revisione degli obiettivi del Piano educativo individualizzato. Non potrà, comunque, essere preclusa ad un alunno portatore di handicap l'iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe.

5. Il consiglio di classe può deliberare l'ammissione alla classe successiva senza obbligo di attribuzione di voti, anche nel caso in cui i risultati prefissati dal Piano educativo individualizzato siano stati raggiunti ma non corrispondano agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali.

6. In sede di valutazione per l'ammissione agli esami di qualifica, di licenza o di maturità, gli alunni in situazioni di handicap psichico, non ammessi a detti esami, potranno ripetere l'ultimo anno del corso di studi frequentato, ovvero richiedere il rilascio dell'attestato di frequenza di cui alla circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, che, pur non producendo effetti legali, potrà essere utilizzato per l'accesso alla formazione professionale, previe intese dei provveditori agli studi con le regioni.

7. Trovano applicazione, in quanto connessi con il momento della valutazione, le disposizioni contenute nella circolare n. 262 del 22 settembre 1988, paragrafi n. 6) svolgimento dei programmi, n. 7) prove scritte grafiche, scrittografiche, orali e pratiche e n. 8) valutazione.

8. Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall'art. 16 della legge quadro, i consigli di classe presenteranno alle commissioni giudicatrici un'apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste dal medesimo articolo di legge, daranno indicazioni concrete sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo.

9. I docenti di sostegno, a norma dell'art. 13, comma sesto, della legge quadro, fanno parte del consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione nei confronti degli alunni in situazione di handicap, per quanto riguarda lo sviluppo delle potenzialità dell'alunno nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

Art. 14.

Esami di idoneità ed integrativi. Sessioni di esame

1. La prima e la seconda sessione degli esami di idoneità negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado hanno inizio nel giorno stabilito dal calendario scolastico.

2. Le eventuali prove suppletive della seconda sessione si concludono di regola prima dell'inizio delle lezioni stabilito dal suddetto calendario.

3. Ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 184, le prove orali sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere ripetute.

4. In caso di eccessiva affluenza di candidati presso un medesimo istituto, i presidi sono convocati dal provveditore agli studi al fine di assegnare ad altri istituti i candidati risultati in eccedenza, come previsto dall'art. 57 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

5. Ai sensi dell'art. 60 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, tutte le prove di uno stesso esame, comprese quelle per l'eventuale riparazione debbono essere sostenute nel medesimo istituto. Per circostanze di eccezionale gravità, è consentito il trasferimento del candidato ad un determinato istituto di diversa sede, purché il preside dell'istituto di provenienza rilasci apposito nulla osta con la dichiarazione che i motivi sono attendibili. Il nulla osta non può essere concesso se non nel caso in cui il candidato documenti l'assoluta impossibilità in cui sia venuto a trovarsi per grave malattia, da accertare, eventualmente, con visita medica fiscale, o per altro gravissimo motivo, di terminare l'esame nella sede in cui è stato iniziato. Il nulla osta deve indicare esplicitamente i motivi della concessione e fare espresso riferimento alla documentazione fornita. I documenti relativi al candidato trasferito sono trasmessi d'ufficio al preside della nuova scuola e, in luogo di essi, viene conservata la domanda di trasferimento.

Art. 15.

Esami di idoneità.
Presentazione delle domande. Prima sessione

1. Le domande di ammissione agli esami di idoneità nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado statali, pareggiate e legalmente riconosciute debbono essere presentate ai competenti capi di istituto entro il 20 febbraio.

2. Gli alunni che, cessando la frequenza dalle lezioni prima del 15 marzo, intendano sostenere esami di idoneità in qualità di candidati privatisti, debbono presentare domanda entro il 15 marzo.

3. Le domande di ammissione agli esami di cui al presente titolo devono essere presentate, nella sede prescelta, ad un solo istituto.

4. Qualora, per comprovate necessità, il candidato privatista sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di annullamento delle prove. Non è comunque consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.

5. Qualora ricorrano gravi ed eccezionali motivi, connessi a procedimenti in corso, concernenti fatti o situazioni che investano la funzionalità della scuola, in relazione a quelli che sono i suoi istituzionali compiti educativi e formativi, il Ministro può disporre, con proprio motivato decreto, che presso la scuola medesima non si effettuino esami d'idoneità in attesa del definitivo provvedimento di merito. Dal giorno della notifica del provvedimento la scuola non può accettare domande di partecipazione agli esami. Per quanto riguarda le domande già presentate, il provveditore agli studi assegna agli interessati un termine per la loro ripresentazione ad altra scuola.

6. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli esami di idoneità nella scuola media.

Art. 16.

Esami di idoneità. Requisiti di ammissione

1. I candidati privatisti che siano in possesso di licenza media possono partecipare, trascorso il prescritto intervallo, agli esami di idoneità nei ginnasi, nei licei classici, scientifici e linguistici, nei licei artistici, negli istituti d'arte, negli istituti magistrali, negli istituti tecnici e negli istituti professionali di qualsiasi tipo; detti candidati sono tenuti a presentare i programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano.

2. Conformemente a quanto previsto per gli esami di maturità dall'art. 3 della legge 5 aprile 1969, n. 119, sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, di cui al precedente comma, i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte della prima sessione.

3. I candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.

4. Nelle scuole magistrali possono partecipare agli esami di idoneità alle classi seconda e terza, trascorso il previsto intervallo, i candidati in possesso della licenza media, e i candidati che abbiano compiuto, o compiano, entro l'anno in corso, il ventunesimo anno di età, indipendentemente dal possesso del titolo di studio inferiore; detti candidati sono tenuti a presentare i programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano.

5. I candidati privatisti, i quali siano in possesso del diploma di maturità, di abilitazione o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione o di ammissione alla frequenza conseguito presso un istituto di istruzione secondaria o artistica statale, pareggiato o legalmente riconosciuto, sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza.

6. All'inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la sufficienza di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.

7. I candidati iscritti ad esami di maturità non possono sostenere in prima sessione gli esami di licenza media, di qualifica professionale, di licenza di maestro d'arte, d'idoneità od integrativi per l'ammissione a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado, stante il divieto di cui all'art. 44 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, se non previa rinuncia agli esami di maturità.

8. Negli esami di idoneità i candidati privatisti possono essere ammessi alla riparazione qualunque sia il numero delle materie non superate in prima sessione, purché, a giudizio inappellabile della commissione, non abbiano rivelato nel complesso delle discipline insufficienze molto gravi.

9. Possono partecipare agli esami di idoneità nei ginnasi, nei licei classici, scientifici e linguistici, nei licei artistici, negli istituti d'arte, negli istituti magistrali e negli istituti tecnici e negli istituti professionali di qualsiasi tipo, anche gli alunni che intendono sostenere, ai sensi dell'art. 44 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, esami di idoneità per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da essi frequentata, purché abbiano ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale, e subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto.

Art. 17.

Esami d'idoneità
Seconda sessione d'esame. Condizioni di ammissione

1. Le domande di ammissione agli esami di idoneità della seconda sessione debbono essere presentate entro il 23 agosto.

2. Sono ammessi a sostenere esami di idoneità nella seconda sessione coloro che si trovino in una delle sottoindicate condizioni:

a) abbiano sostenuto con esito positivo in prima sessione un esame di idoneità, qualora intendano essere ammessi alla frequenza di una classe corrispondente, o, avendone i requisiti di una classe superiore di altro indirizzo o di altro ordine di studi, sempreché, nella ipotesi di ammissione a classe corrispondente, non intendano avvalersi della speciale sessione di esami integrativi di cui al successivo art. 19, primo comma;

b) abbiano sostenuto con esito negativo nella prima sessione un esame di idoneità, qualora intendano essere ammessi alla frequenza di una classe inferiore dello stesso o altro tipo di scuola, ovvero, avendone i requisiti, a classe di altro indirizzo o di altro ordine di studi;

c) abbiano sostenuto nello stesso anno scolastico esami di maturità, di qualifica, o di licenza di maestro d'arte, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio. I candidati privatisti che abbiano partecipato agli esami di maturità professionale possono sostenere esami di idoneità a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado ad eccezione dell'ultima classe del medesimo indirizzo di maturità professionale;

d) non abbiano potuto presentare la domanda nei termini stabiliti per la prima sessione a causa di gravi ed eccezionali motivi comprovati da apposita documentazione, la cui valutazione è comunque rimessa al competente capo di istituto. L'eventuale documentazione medica deve essere rilasciata dalla competente unità sanitaria locale o dal medico militare.

3. L'ammissione agli esami della seconda sessione è sempre subordinata al possesso, da parte degli interessati, dei requisiti richiesti il giorno precedente quello d'inizio delle prove scritte in prima sessione, salvo quanto disposto dall'art. 46 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Art. 18.

Esami di idoneità negli istituti professionali
Requisiti particolari di ammissione

1. I candidati privatisti devono dimostrare, mediante certificato medico rilasciato da un medico militare o dalla USL, anche la propria idoneità psicofisica per l'attività lavorativa cui la sezione di qualifiche prepara, e di aver espletato, per almeno lo stesso numero di anni pari a quello necessario per accedere con la normale frequenza alla classe cui aspirino, attività di lavoro corrispondente alla qualifica, o di aver frequentato, per lo stesso periodo, un corso attinente alla qualifica di formazione professionale autorizzato dalla regione. Tale attività lavorativa attinente alla qualifica deve risultare da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza. La valutazione dell'attività di lavoro, ai fini dell'ammissione agli esami, è rimessa alla commissione che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima che abbiano inizio le prove.

2. Per l'ammissione agli esami di idoneità a classi intermedie e terminali delle sezioni di qualifica per ottici ed odontotecnici, e delle sezioni di qualifica per massofisioterapisti degli istituti professionali per ciechi di Firenze e Napoli, l'interessato, oltre ai requisiti del possesso della licenza media con l'intervallo d'obbligo e dell'idoneità psicofisica, deve documentare, nelle forme previste per l'ammissione agli esami di qualifica per ottici ed odontotecnici, di aver svolto attività lavorativa subordinata nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria per un numero di anni pari a quello necessario per accedere, attraverso la normale frequenza del relativo corso di studi, alla classe cui aspira.

3. Agli esami di idoneità alle classi intermedie e terminali dei corsi post-qualifica biennali o triennali previsti dall'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, sono

ammessi soltanto coloro che siano in possesso del diploma di qualifica richiesto per l'iscrizione al corso post-qualifica prescelto, conseguito da un numero di anni uguale o superiore a quello necessario per accedere, per normale frequenza, alla classe cui aspirano. I candidati che abbiano compiuto, nel giorno precedente quello di inizio delle prove scritte, il diciottesimo anno di età, o compiano il ventitreesimo anno di età nell'anno in corso, sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, fermo restando il requisito del possesso del diploma di qualifica. Gli esami in parola possono essere sostenuti esclusivamente negli istituti presso i quali siano stati istituiti corsi post-qualifica dello stesso tipo di quello prescelto dal candidato.

4. I candidati privatisti sostengono le prove d'esame, incluse le dimostrazioni pratiche, sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza, tenuto conto del titolo di studio di cui sono in possesso.

Art. 19.

Esami di idoneità. Commissioni giudicatrici.

1. Le commissioni giudicatrici sono costituite a norma degli articoli 64 e 66 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

2. Qualora della commissione degli esami di idoneità alla classe terminale nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado e degli esami di qualifica (in caso di contemporaneo svolgimento degli esami di maturità) debba far parte un docente già designato quale rappresentante di classe in una commissione di esami di maturità, si provvede alla sua sostituzione nei modi seguenti:

a) con altro docente della medesima disciplina in servizio in altra classe terminale della medesima scuola o istituto;

b) con altro docente della stessa materia in servizio in una delle classi della medesima scuola o istituto immediatamente inferiore a quella terminale;

c) con altro docente della stessa materia in servizio presso qualsiasi altra classe della medesima scuola o istituto;

d) con altro docente in servizio nella medesima scuola o istituto in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento della materia per la quale si rende necessaria la sostituzione.

3. Qualora non sia possibile provvedere a norma delle disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del precedente comma, i capi di istituto conferiscono, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle prove di esami della prima sessione, apposita supplenza a docente in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento della materia per la quale si rende necessaria la sostituzione.

Art. 20.

Esami integrativi

1. Gli alunni ed i candidati promossi allo scrutinio finale o in prima sessione o in seconda sessione a classi di istruzione secondaria di secondo grado, possono sostenere in un'unica sessione speciale e con modalità di cui ai precedenti articoli 15, 16, 17 e 18, esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo. Detta sessione deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni secondo il calendario scolastico stabilito dal competente sovrintendente scolastico.

2. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alle classi suindicate possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi nella sessione speciale soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente i candidati privatisti che non hanno conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.

3. L'ammissione agli esami integrativi previsti dai precedenti commi primo e secondo, per la frequenza di classi di istituto professionale, è limitata ai corsi di qualifica.

4. Gli alunni dei licei artistici e degli istituti d'arte, che intendano passare da una sezione all'altra, dovranno sostenere prove integrative su materie o parti di materie non comprese nei programmi della sezione di provenienza.

5. I candidati in possesso di diploma di qualifica o di promozione ad una classe intermedia di una sezione di qualifica possono proseguire gli studi in altra sezione di qualifica, previ esami integrativi sulle materie o parti di materie ed esercitazioni pratiche non seguite nella sezione di provenienza, stabiliti dal consiglio di classe confrontando i programmi d'insegnamento della sezione di provenienza con quelli della sezione cui i candidati stessi aspirano.

6. Per lo svolgimento degli esami integrativi per l'ammissione alla frequenza di classi di istituti tecnici degli alunni di istituti professionali e dei candidati in possesso del diploma di qualifica, si richiamano le disposizioni di cui all'ordinanza ministeriale 5 marzo 1970, alle circolari ministeriali n. 139 del 19 aprile 1972, e n. 122 del 7 maggio 1975, all'ordinanza ministeriale 29 gennaio 1982, rettificata dalla circolare ministeriale prot. 537 del 23 aprile 1982, ed all'ordinanza ministeriale 17 novembre 1983.

Art. 21.

Esami di qualifica professionale
Requisiti di ammissione per gli alunni interni

1. Gli esami di qualifica professionale hanno inizio nel giorno stabilito dal calendario scolastico e si svolgono in un'unica sessione.

2. Le domande di ammissione agli esami di qualifica debbono essere presentate entro il 20 febbraio ad un solo istituto, sia dagli alunni interni sia dai candidati privatisti.

3. Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di nullità delle prove. Non è comunque consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.

4. Possono sostenere l'esame di qualifica gli alunni che abbiano frequentato l'ultimo anno del corso di studi e che siano stati dichiarati ammessi al relativo scrutinio finale.

5. Tale scrutinio è inteso a valutare il grado di preparazione del candidato nelle singole materie di studio dell'ultima classe, ed il livello di formazione generale raggiunto. L'eventuale attività svolta presso aziende dagli alunni interni, che per le sue caratteristiche possa configurarsi come attività didattica sulla base di accordi nazionali o locali, è oggetto di valutazione ai fini dell'ammissione agli esami di qualifica e può essere riportata sul retro del diploma o dimostrata con apposita certificazione da rilasciare unitamente al diploma stesso.

6. Le attività di *stages* in aziende e di formazione effettuate durante l'anno scolastico, in attuazione di progetti autorizzati nell'ambito di programmi comunitari, sono valutate come attività didattica.

7. Lo scrutinio consiste nella formulazione, per ciascuna materia, di un giudizio analitico sul profitto conseguito e di un voto espresso in decimi, e si conclude con un giudizio complessivo sull'ammissibilità.

8. L'ammissione o la non ammissione sono deliberate motivatamente dal consiglio di classe, a maggioranza, indipendentemente dalla media aritmetica dei voti riportati nello scrutinio. In caso di parità di voti prevale quello del capo di istituto.

9. Agli alunni non ammessi viene comunicata, a richiesta, la motivazione del giudizio negativo risultante dallo scrutinio.

10. Per gli esami di qualifica è consentita l'abbreviazione del corso di studi per merito e per obblighi di leva, in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 227, nonché per recupero, ai sensi dell'art. 44 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Art. 22.

Esami di qualifica professionale. Commissioni.

1. Le commissioni di esame sono nominate dal preside dell'istituto e comunicate al provveditore agli studi.

2. Le commissioni per gli esami di qualifica (una commissione per ogni classe) devono essere composte dal preside e da tutti i docenti e dagli insegnanti tecnico-pratici dell'ultimo anno di ogni classe del corso di studi, purché di materie oggetto d'esame, nonché da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate al settore di attività dell'istituto non appartenenti all'Amministrazione dello Stato. Gli esperti sono considerati commissari a pieno titolo.

3. Nelle commissioni per gli esami di qualifiche delle sezioni di odontotecnico e ottico, deve essere garantita, in ogni caso, la presenza del rappresentante designato dal Ministero della sanità, cui i presidi degli istituti interessati devono avanzare apposita richiesta.

4. In caso di impedimento del preside, la commissione è presieduta da un docente designato dal capo di istituto e facente parte della commissione medesima.

5. Ove esistano scuole coordinate presso le quali funzionino classi terminali, le commissioni di esame devono essere costituite presso ciascuna scuola secondo le modalità suesposte, restando inteso che i temi delle prove scritte, grafiche o pratiche devono essere i medesimi per tutti gli allievi dell'istituto. A tal fine il preside deve curare, in tempo utile, la preventiva convocazione, presso la sede centrale, dei componenti di tutte le commissioni.

6. Delle commissioni di esami di qualifica nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede. Il direttore delle scuole coordinate presiede, altresì, in caso di impedimento del capo di istituto, le commissioni di esami di idoneità ed i consigli di classe per la valutazione periodica o finale degli allievi delle scuole coordinate stesse.

7. Alla nomina degli esperti provvede il capo di istituto, sentiti gli organismi professionali e tecnico-economici locali, quali, ad esempio, l'unione provinciale dei commercianti, l'unione provinciale degli industriali, gli ordini professionali, la capitaneria di porto, ecc., a seconda del settore di attività dell'istituto, con l'avvertenza che i medesimi esperti possono essere nominati anche per più di una commissione.

8. Non possono essere nominati come esperti coloro che abbiano prestato servizio a qualsiasi titolo durante l'anno scolastico presso lo stesso istituto, o che siano membri del consiglio d'istituto dell'istituto medesimo.

Art. 23.

Esami di qualifica professionale. Svolgimento delle prove.

1. Lo svolgimento degli esami di qualifica per i corsi che hanno adottato nelle terze classi i nuovi programmi di cui al decreto ministeriale 24 aprile 1992 è disciplinato dalla ordinanza ministeriale n. 99 del 5 aprile 1991. L'art. 2, comma 3, di tale ordinanza è modificato nel senso che il voto dello scrutinio finale viene espresso in centesimi. Per i corsi nelle cui classi terze tali nuovi programmi non sono ancora in vigore continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni.

2. Le prove pratiche (e, secondo l'indirizzo delle sezioni, quelle grafiche o scritte) precedono la prova orale; il loro risultato non ha valore eliminatorio rispetto alla prova orale stessa, ma concorre a determinare l'esito finale.

3. La prova orale verte sul programma di insegnamento di tutte le discipline previste per l'ultimo anno di corso e consiste in un colloquio atto ad accertare il grado di preparazione, di capacità professionale, nonché quello di cultura generale raggiunti dal candidato. Per i candidati privatisti l'esame comprende anche le materie o parti di materie degli anni precedenti, incluse le dimostrazioni pratiche, tenuto conto del titolo di studio in possesso dei candidati stessi.

4. L'esame finale comprende anche la prova di educazione fisica.

5. Nell'espletamento di tutte le prove d'esame, comprese quelle pratiche, la commissione deve tendere ad accertare che il candidato privatista abbia una preparazione culturale e professionale corrispondente ai programmi di insegnamento dei vari anni del corso di studi propri della qualifica che intende conseguire.

6. Il risultato dell'esame di qualifica si esprime, per ciascuna disciplina oggetto delle prove, compresa l'educazione fisica, con voto unico espresso in decimi; la votazione media in centesimi.

7. Per le materie d'insegnamento costituenti, in base al quadro orario, un unico gruppo, è attribuito un voto unico, salva l'indicazione in parentesi, sul diploma di qualifica, delle materie costituenti il gruppo.

8. Nei diplomi di qualifica, da rilasciare agli interessati che abbiano provveduto al pagamento della relativa tassa, la denominazione della qualifica professionale deve corrispondere a quella prevista dai vigenti programmi.

Art. 24.

Esami di qualifica professionale
Requisiti di ammissione per i candidati privatisti

1. Agli esami di qualifica sono ammessi anche i candidati privatisti purché abbiano conseguito la licenza di scuola media da un numero di anni pari a quello della durata del corso e documentino adeguatamente sia l'idoneità psicofisica per l'attività lavorativa cui il corso stesso prepara, sia di aver espletato per almeno lo stesso numero di anni, con carattere di continuità, attività di lavoro corrispondente alla qualifica o di aver frequentato, per lo stesso periodo, un corso attinente alla qualifica di formazione professionale autorizzato dalle regioni. L'ammissione dei candidati privatisti agli esami di qualifica per ottici ed odontotecnici è regolata dai successivi commi 9, 10 e 11.

2. Sono ammessi agli esami di qualifica anche i candidati privatisti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno precedente la data di effettuazione delle prove scritte e siano in possesso del diploma di licenza media, che deve risultare conseguito da almeno un anno, fermi restando i requisiti della idoneità psicofisica, dell'espletamento dell'attività lavorativa o della frequenza di un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione.

3. I candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano nell'anno solare il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo inferiore, fermi restando i requisiti relativi all'idoneità psicofisica e all'attività lavorativa previsti dal precedente comma 1.

4. L'idoneità psicofisica deve essere dimostrata mediante certificato medico rilasciato da un medico militare o dalla competente USL.

5. L'attività lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo, lo schema allegato alla presente ordinanza.

6. La valutazione dell'attività di lavoro, ai fini dell'ammissione agli esami, è rimessa alla commissione d'esame che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima che abbiano inizio le prove.

7. La commissione d'esame, provvede, parimenti, alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la positiva valutazione di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.

8. Sono, altresì, ammessi in qualità di privatisti coloro che abbiano frequentato, almeno per un numero di anni pari alla sezione di qualifica professionale che intendono conseguire, lo stesso corso di qualifica o un istituto tecnico affine, o abbiano sostenuto, con esito negativo, gli stessi esami di qualifica in qualità di alunni interni.

9. Agli esami di qualifica professionale per ottici e per odontotecnici possono essere ammessi candidati privatisti forniti di licenza di scuola media, purché documentino di aver svolto, per un numero di anni pari alla durata del corso di qualifica, attività lavorativa subordinata nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria.

10. Tali candidati privatisti devono altresì dimostrare di aver frequentato un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione di durata corrispondente a quello di qualifica, attinente alla specializzazione da conseguire e di possedere l'idoneità psicofisica per l'attività lavorativa cui il corso stesso prepara.

11. La documentazione dell'attività lavorativa deve risultare da certificazioni rilasciate da officine o negozi autorizzati gestiti da personale fornito di diploma di arte ausiliaria sanitaria, secondo lo schema di dichiarazione del datore di lavoro allegato alla presente ordinanza.

12. L'ammissione di candidati privatisti agli esami di qualifica nelle sezioni degli istituti professionali per l'agricoltura deve intendersi riferita, oltre che ai lavoratori subordinati, anche ai titolari coltivatori diretti o coadiuvanti familiari di aziende agrarie. In tal caso la corrispondente attività di lavoro può essere documentata dalla posizione assicurativa presso la cassa mutua dei coltivatori diretti (Mod. CD/4).

13. I candidati privatisti che intendano conseguire il diploma di qualifica di massofisioterapista presso le scuole professionali degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato per ciechi di Firenze e di Napoli,

devono documentare di aver svolto attività lavorativa subordinata nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria per un numero di anni pari a quello della durata del corso di qualifica, e di aver frequentato un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione attinente alla specializzazione da conseguire.

14. Possono essere ammessi agli esami di qualifica di radiotelegrafista di bordo coloro che sono iscritti da almeno un triennio tra «la gente di mare» di prima categoria, fermi restando i requisiti della idoneità psicofisica e del possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado.

15. I candidati in possesso del diploma di qualifica di sezione biennale possono sostenere, a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui hanno conseguito tale diploma, esame di qualifica di sezione triennale dello stesso settore, prescindendo dalla documentazione dell'attività di lavoro sopra specificata.

16. I candidati privatisti possono presentarsi a sostenere gli esami di qualifica esclusivamente presso gli istituti professionali di Stato o pareggiati, salvo quanto è previsto dall'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, per le scuole legalmente riconosciute dipendenti dalla autorità ecclesiastica.

17. In analogia a quanto previsto per gli esami di maturità, le domande di iscrizione agli esami di qualifica dei candidati detenuti devono essere presentate al competente provveditore agli studi entro il 20 febbraio, per il tramite e con il parere del direttore della casa circondariale, previo nulla osta del Ministero di grazia e giustizia. L'assegnazione dei candidati suddetti agli istituti, nonché i successivi adempimenti sono disposti dal provveditore agli studi.

18. Il provveditore agli studi, inoltre, valuta le eventuali richieste di effettuazione delle prove di esame fuori della sede scolastica (per i candidati degenti in luoghi di cura, detenuti, ecc.), autorizzando le commissioni esaminatrici, ove ne ravvisi l'opportunità, a spostarsi presso le suddette sedi.

19. Nulla innovato rispetto alle norme vigenti per i precedenti anni scolastici in merito agli scrutini ed agli esami nelle scuole tecniche.

Art. 25.

Esami di licenza di maestro d'arte

1. Gli esami di licenza di maestro d'arte hanno inizio nel giorno stabilito dal calendario scolastico.

2. I candidati privatisti che, già in possesso della licenza di maestro d'arte, intendano sostenere le prove d'esame per il conseguimento della licenza di maestro d'arte di sezione diversa, saranno sottoposti a tutte le prove di esame.

Titolo V

SCRUTINI FINALI ED ESAMI NELLE CLASSI SPERIMENTALI

Art. 26.

Scrutini ed esami di idoneità

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche agli scrutini e agli esami nelle scuole elementari e di istruzione secondaria di secondo grado, ove funzionano classi che attuano iniziative di sperimentazione ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, con le seguenti modifiche e integrazioni.

2. In sede di scrutini finali devono essere assegnati, per il profitto e la condotta, voti espressi in decimi anche nei casi in cui le ipotesi scientifiche di sperimentazione formulate dai collegi dei docenti contemplino criteri di valutazione diversi da quelli comunemente adottati nelle classi non sperimentali.

3. Gli scrutini finali per le suddette classi devono aver luogo a conclusione di ogni anno di corso.

4. Non è consentita l'ammissione di candidati privatisti, mediante esami di idoneità, a classi ove sono in atto iniziative di sperimentazione che coinvolgono sia l'ordinamento sia la struttura (c.d. maxisperimentazioni).

5. È consentita l'ammissione di candidati privatisti, mediante esami di idoneità, a classi ove sono in atto sperimentazioni di solo ordinamento, ad eccezione delle classi alle quali, in considerazione della specificità dei progetti sperimentali, tale ammissione non sia consentita dai relativi decreti autorizzativi.

6. Nei casi previsti dal precedente comma gli esami di idoneità vertono sia sui programmi di insegnamento oggetto di sperimentazione sia su quelli non modificati dall'ipotesi sperimentale. Gli interessati ne prenderanno visione presso le segreterie degli istituti.

7. Non sono consentiti esami di idoneità né integrativi per l'ammissione alla quinta classe di corsi sperimentali post-qualifica attivati negli istituti professionali in prosecuzione dei corsi di «Progetto '92», previsti dalla circolare ministeriale n. 135 del 21 maggio 1991 e successive integrazioni, in considerazione della specificità del relativo percorso formativo.

Art. 27.

Passaggio da classi sperimentali a classi non sperimentali

1. Gli alunni delle classi sperimentali sono ammessi alla frequenza della classe successiva a quella frequentata con esito positivo presso i corsi ordinari del medesimo o altro istituto di istruzione secondaria di secondo grado, sostenendo prove integrative solo sulle materie che il competente consiglio di classe riterrà indispensabili per una proficua prosecuzione degli studi nella classe cui essi intendono accedere, qualora non siano comprese fra quelle studiate nelle classi di provenienza o comunque non risultino ad esse pienamente corrispondenti.

2. Le prove integrative possono essere sostenute sempreché gli alunni interessati abbiano ottenuto la promozione per effetto di scrutinio finale, tanto nella prima quanto nella seconda sessione.

3. Nel caso in cui i predetti alunni non abbiano conseguito la promozione alla classe successiva, possono sostenere prove integrative soltanto per la classe corrispondente a quella da essi frequentata.

4. Le relative domande devono essere inoltrate al preside dell'istituto al quale si chiede di essere ammessi, per il tramite dell'istituto frequentato, il quale le correderà dei piani didattici e dei programmi d'insegnamento seguiti dagli interessati, nonché del parere del consiglio di classe in merito alla corrispondenza delle discipline studiate con quelle previste dai vigenti programmi d'insegnamento.

5. La determinazione delle materie e del tipo di prove da sostenere per ciascuna di esse (scritta, grafica, orale o pratica) deve essere effettuata dal consiglio di classe dell'istituto presso il quale si chiede il passaggio, previa opportuna valutazione del *curriculum* di studio dei richiedenti. Lo stesso consiglio formula, tenuto conto del parere di cui sopra, il giudizio di corrispondenza delle discipline già studiate dagli interessati.

6. L'iscrizione alla classe corrispondente è concessa senza esami nei casi in cui vi sia corrispondenza tra le materie studiate nell'istituto di provenienza e quelle ritenute indispensabili per una proficua prosecuzione degli studi dal competente consiglio di classe.

7. Al fine di facilitare l'inserimento degli alunni interessati, i competenti organi collegiali possono organizzare idonee iniziative di sostegno didattico. Tali iniziative saranno finalizzate alla preparazione delle eventuali prove integrative nel caso in cui gli alunni non possano proseguire gli studi nelle classi sperimentali, e non vi sia corrispondenza fra le materie studiate nel corso sperimentale di provenienza e quelle ritenute indispensabili per una proficua prosecuzione degli studi.

Art. 28.

Passaggio da classi non sperimentali a classi sperimentali

1. Il passaggio da classi non sperimentali a classi sperimentali è consentito, previo superamento di eventuali prove integrative sulle materie non studiate nel corso di provenienza, ad eccezione delle classi alle quali, in considerazione della specificità dei progetti sperimentali, tale ammissione non sia consentita dai relativi decreti autorizzativi.

2. Parimenti, è consentito il passaggio agli alunni che, promossi alla penultima classe dell'istituto di provenienza, non l'abbiano frequentata perché impegnati nella frequenza di un corso di studi presso una scuola straniera avente valore legale nello Stato estero, previo superamento di eventuali prove integrative sulle materie non studiate nel corso di provenienza.

3. Le modalità di ammissione e di svolgimento delle prove suddette, nonché i criteri di determinazione delle stesse, sono disciplinati dalle norme di cui al precedente art. 27.

Art. 29.

Passaggio da una ad altra classe sperimentale

1. Agli alunni delle classi sperimentali che intendano passare ad altre classi dello stesso indirizzo ove si attua una diversa ipotesi di sperimentazione, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 28.

Art. 30.

Alunni dichiarati non maturi

1. Gli alunni dichiarati non maturi agli esami di maturità sperimentale, i quali non possono ripetere presso lo stesso istituto l'ultima classe, in quanto il relativo indirizzo non risulta attivato nel successivo anno scolastico, possono essere iscritti:

a) all'ultima classe di indirizzi sperimentali che si concludono con una maturità corrispondente a quella non conseguita nell'anno precedente;

*b)*all'ultima classe di un corso di studi non sperimentale con le modalità di cui al precedente art. 27.

2. I candidati privatisti, che abbiano sostenuto esami di maturità dichiarata corrispondente alla licenza linguistica, secondo le particolari modalità previste per le sperimentazioni di ordinamento e struttura e siano stati dichiarati ammessi alla frequenza dell'ultima classe, possono chiedere di essere iscritti:

a) a classi sperimentali a indirizzo linguistico funzionanti presso gli istituti statali;

b) a classi di liceo linguistico presso istituti legalmente riconosciuti.

Nel caso chiedano l'iscrizione alle classi di cui alla precedente lettera *a)*, l'ammissione alle classi medesime potrà essere subordinata dai rispettivi consigli di classe al superamento di eventuali prove integrative.

Nel caso chiedano l'iscrizione a classi di cui alla lettera *b)*, si applicano le disposizioni previste dal precedente art. 27.

Art. 31.

Valutazione nei corsi post-qualifica di «Progetto '92»

1. Per la valutazione nell'area di professionalizzazione dei corsi post-qualifica attuati in prosecuzione di «Progetto '92» si osservano le seguenti indicazioni generali riferite ai corsi realizzati in convenzione con le regioni e ai corsi surrogatori.

2. Bienni terminali integrati.

Nei corsi post-qualifica attuati secondo l'ipotesi del biennio integrato, posto che la valutazione della terza area, al fine del rilascio della certificazione attestante la professionalità acquisita, è di competenza delle regioni in base alle norme e secondo i criteri da ciascuna di esse fissati, il consiglio di classe prende atto di tale valutazione in sede di scrutini, al fine di avere un quadro completo della preparazione dei singoli allievi.

Nel caso in cui la regione non abbia provveduto alla valutazione di sua competenza prima degli scrutini, la valutazione, dell'area in questione avviene secondo le indicazioni fornite per i corsi surrogatori nei successivi commi.

3. Corsi surrogatori.

a) *Soggetti preposti alla valutazione.*

Posto che gli interventi formativi nella terza area sono effettuati facendo ricorso essenzialmente a consulenti esterni alla scuola, la relativa valutazione è operata di concerto tra gli esperti esterni, il preside o un suo rappresentante e un docente della classe scelto tra i docenti dell'area di indirizzo.

b) *Modalità della valutazione - Attestazione.*

Per l'area di professionalizzazione, la valutazione, che, come in qualunque processo formativo, deve essere espressa, non può non assumere connotazioni particolari, data la specificità di tale area, in cui la formazione è diretta all'acquisizione di attitudini e atteggiamenti orientati all'inserimento nei vari ambiti di attività professionale e all'apprendimento di capacità operative riferite allo svolgimento di uno specifico ruolo lavorativo.

Pertanto, la valutazione nella terza area deve essere intesa essenzialmente come constatazione delle suddette abilità operative e/o delle attitudini dimostrate dall'allievo, tali da far ritenere possibile un valido inserimento dell'allievo stesso nel ruolo lavorativo attinente alla specializzazione seguita o successivi interventi formativi di ulteriore professionalizzazione.

In sede di scrutini intermedi la valutazione consiste in una verifica del lavoro fatto nella prima parte dell'anno, con riferimento al grado di apprendimento, alle abilità, attitudini e al comportamento dimostrati.

In sede di scrutinio finale al termine del quarto anno e di scrutinio di ammissione all'esame di maturità al termine del quinto anno, la valutazione si esprime in un giudizio complessivo che tiene conto ugualmente del grado di apprendimento, delle abilità acquisite, del comportamento, delle attitudini con riferimento ai moduli realizzati nel corso dell'anno.

La valutazione relativa all'acrea di professionalizzazione ha rilevanza in relazione al rendimento conseguito sulla specifica area, è autonoma e distinta da quella formulata per le altre aree e non si esprime in un voto.

Nel caso di valutazione negativa sulla terza area, considerata la peculiarità dell'intervento formativo e il fatto che tale intervento si articola in un progetto biennale, non è possibile, al termine del quarto anno, la riprovazione o il rinvio alla sessione autunnale.

Il giudizio sulla terza area alla conclusione del biennio viene considerato come uno degli elementi per l'ammissione agli esami.

Nell'ipotesi di giudizio favorevole sulla terza area e, invece, di esito negativo all'esame di maturità, poiché nell'anno successivo potrebbe essere modificato il tipo di specializzazione e non può costringersi l'alunno a seguire un corso diverso da quello precedentemente seguito, il giudizio favorevole viene considerato come un credito formativo utilizzabile dopo il conseguimento della maturità.

In tale caso il giovane non è obbligato alla frequenza della nuova area di professionalizzazione, se non su domanda ma tale frequenza non dà luogo a credito formativo.

L'area di professionalizzazione è oggetto di apposita attestazione, da parte della scuola, del percorso formativo frequentato.

4. Al fine del rilascio dell'attestazione del percorso formativo della terza area può essere fatto svolgere, contemporaneamente o prima degli esami di maturità, una prova di esame con una commissione composta dal consiglio di classe, dagli esperti esterni e dai rappresentanti delle categorie produttive.

5. Raccordo con gli esami di maturità.

I consigli di classe, nella relazione da compilare, al termine degli scrutini di ammissione, per le commissioni degli esami di maturità, indicheranno, oltre ai programmi di ogni materia di esame dell'area comune e dell'area di indirizzo svolta durante l'anno scolastico, anche i moduli formativi della terza area con la relativa valutazione finale, espressa nei termini sopra indicati, in modo che le commissioni siano a conoscenza dell'intero percorso formativo dell'alunno e possano dare una valutazione globale della sua preparazione.

6. Rinvio.

Eventuali indicazioni integrative potranno essere comunicate successivamente, in relazione ad esigenze specifiche di sedi in cui la professionalizzazione è gestita con corsi integrati regionali.

Le specifiche modalità di svolgimento per gli esami di maturità nei corsi post-qualifica in questione saranno indicate con il decreto ministeriale sugli esami di maturità nelle classi autorizzate alla sperimentazione.

Titolo VI

Art. 32.

Disposizioni generali

1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, gli insegnanti incaricati di religione cattolica partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalle norme vigenti in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, nello scrutinio finale, nel caso in cui le norme richiedano una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

2. Per tutti gli esami disciplinati dai titoli I, II, III, IV e V della presente ordinanza, la riunione preliminare ha luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell'inizio delle prove scritte. I candidati che per motivi di culto non intendano sostenere prove d'esame nei giorni

stabiliti dal relativo calendario possono essere ammessi a sostenere le prove medesime in un giorno successivo, prima della conclusione della sessione d'esame. È data facoltà alle competenti commissioni di deliberare il rinvio al giorno successivo non festivo dello svolgimento della prova scritta per l'intera classe frequentata dagli anzidetti candidati.

3. Per lo svolgimento degli scrutini e degli esami negli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti e nelle scuole magistrali convenzionate, si applicano, inoltre, le norme di cui all'ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984.

Titolo VII

ESAMI DI MATURITÀ, DI LICENZA LINGUISTICA, DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE DEL GRADO PREPARATORIO

Art. 33.

Inizio della sessione di esame

1. La sessione degli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio ha inizio il giorno stabilito dal calendario scolastico.

Art. 34.

Requisiti di ammissione per gli alunni interni. Abbreviazioni

1. In relazione all'art. 2 della legge 5 aprile 1969, n. 119 e all'art. 2 del decreto ministeriale 15 maggio 1970, possono sostenere gli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio gli alunni che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e che siano stati ammessi nel relativo scrutinio finale.

2. Gli alunni interni iscritti, nel corrente anno scolastico, alle penultime classi di istituti statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, che non abbiano perduto la qualità di alunni interni prima del 15 marzo, possono essere ammessi a sostenere gli esami di maturità nei seguenti casi:

a) per merito, a norma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 227, quando, nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia. Gli interessati, anche quelli di scuola pareggiata o legalmente riconosciuta, sostengono l'esame presso l'istituto da essi frequentato;

b) per obblighi di leva, ai sensi della medesima norma, quando comprovino, con un certificato rilasciato dalla competente autorità militare, che sono tenuti a sottoporsi alla relativa visita sanitaria nell'anno in cui chiedono di sostenere l'esame o in quello successivo. Gli alunni degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti devono sostenere gli esami presso un istituto statale dello stesso ordine di studi, tipo ed indirizzo. Condizione indispensabile per essere ammessi agli esami è la promozione all'ultima classe per effetto di scrutinio finale;

c) per recupero, quando sia trascorso il prescritto intervallo dal conseguimento del titolo inferiore, a norma del terzo comma dell'art. 44 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, che pone come condizione indispensabile la promozione all'ultima classe per effetto dello scrutinio finale. Gli alunni degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti devono sostenere gli esami presso un istituto statale dello stesso ordine, tipo e indirizzo.

3. Gli alunni delle penultime classi che abbiano chiesto di sostenere gli esami in applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenziale 5 aprile 1945, n. 227, ove non usufruiscano dell'abbreviazione per merito per non aver riportato la votazione prescritta, potranno ugualmente sostenere gli esami purché soggetti ad obblighi di leva o per recupero.

In tal caso, limitatamente agli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, i presidi rimettono le relative istanze debitamente documentate al competente provveditore agli studi, il quale assegna i candidati a istituti statali della provincia, dandone comunicazione agli interessati.

4. Gli alunni dei licei linguistici legalmente riconosciuti che usufruiscono dell'abbreviazione per obblighi di leva o del recupero sostengono gli esami in uno dei cinque licei riconosciuti per legge indicati nel successivo art. 37.

5. Gli alunni interni che, avendone titolo (compimento del diciottesimo anno di età entro il giorno precedente la data di effettuazione della prima prova scritta), intendono sostenere gli esami di maturità in qualità di candidati privatisti, esclusi, ovviamente, quelli che usufruiscono dell'abbreviazione per merito o per obblighi di leva e per recupero di cui al precedente comma 2, devono aver cessato dalla frequenza delle lezioni prima del 15 marzo.

Art. 35.

Requisiti di ammissione per i candidati privatisti

1. A norma dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 5 aprile 1969, n. 119 e dell'art. 3 del decreto ministeriale 15 marzo 1970, sono ammessi a sostenere gli esami di maturità i candidati privatisti che si trovino in entrambe le seguenti condizioni:

a) abbiano compiuto il 18° anno di età entro il giorno precedente la data di effettuazione della prima prova scritta;

b) siano in possesso del diploma di licenza media (o di altro titolo ad esso equipollente o superiore) che, in conformità al divieto di sostenere due diversi esami nella stessa sessione, deve risultare conseguito da almeno un anno.

2. Ai sensi dell'art. 46 del regio decreto n. 653 coloro che, nell'anno in corso, compiono ventitré anni di età sono dispensati dall'obbligo della presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.

3. Per i candidati, che hanno seguito studi all'estero si fa riferimento all'art. 49 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

4. Ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1970, sono ammessi agli esami di maturità professionale, quali candidati privatisti, coloro che siano in possesso della licenza di scuola media e/o del diploma di qualifica.

5. Devono inoltre intendersi abrogate le norme speciali preesistenti, secondo le quali non era consentita l'ammissione di candidati privatisti agli esami di maturità degli istituti tecnici agrari, industriali, femminili e per il turismo.

6. Non sono ammessi agli esami di maturità i candidati che abbiano sostenuto nella stessa sessione estiva qualsiasi altro tipo di esame.

Art. 36.

Termine di presentazione delle domande

1. Il termine per la presentazione delle domande di iscrizione agli esami di maturità, di licenza linguistica, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio è fissato al 30 gennaio, sia per gli alunni interni, sia per i candidati privatisti.

2. Gli alunni interni che, avendone titolo, intendono sostenere gli esami di maturità in qualità di candidati privatisti, cessando la frequenza dalle lezioni prima del 15 marzo, ai sensi dell'art. 15 regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, devono ugualmente presentare domanda di iscrizione agli esami di maturità entro il termine del 30 gennaio.

3. Le domande di ammissione agli esami di cui al presente titolo devono essere presentate a un solo istituto.

4. Qualora, per comprovate gravi necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella presso cui, precedentemente, aveva presentato la domanda, pena l'annullamento delle prove. Non è comunque consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.

5. Eventuali domande tardive dei candidati privatisti possono essere prese in considerazione esclusivamente dai provveditori agli studi e limitatamente a casi di gravi e documentate ragioni che ne giustifichino il ritardo e sempre che pervengano entro e non oltre il 31 marzo; successivamente a tale data, le eventuali domande devono essere respinte. I provveditori agli studi danno immediata comunicazione agli interessati se la loro domanda è stata accettata o respinta, a seconda se ricorrano o meno le condizioni per poterle accettare. Successivamente all'approvazione delle proposte delle configurazioni delle commissioni da parte del Ministero, i provveditori agli studi faranno conoscere ai candidati privatisti, le cui domande siano state precedentemente accettate, l'istituto e la commissione cui sono stati assegnati.

6. Eventuali domande tardive da parte di candidati interni vanno presentate al capo di istituto il quale, ove le accolga, ne da comunicazione oltre che all'interessato, al provveditore agli studi. Quest'ultimo procederà alla relativa comunicazione, via terminale, al sistema informativo nei termini e con le modalità indicate.

Art. 37.

Sedi degli esami - Privatisti

1. Possono essere sedi degli esami di maturità gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, pareggiati o legalmente riconosciuti.

2. Per gli alunni interni la sede d'esame è l'istituto da essi frequentato.

3. Per i candidati privatisti, salvo quanto previsto dall'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali.

4. Possono essere accettate le domande dei candidati privatisti residenti in comuni o province ove non esistono istituti dell'ordine, tipo, indirizzo o specializzazione prescelti ovvero che documentino di svolgere attività lavorativa nel comune ove ha sede l'istituto prescelto o nella relativa provincia. L'attività lavorativa dovrà essere documentata con una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza, se trattasi di attività subordinata, ovvero con copia dell'iscrizione alla Camera di commercio in caso di lavoro autonomo. Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici è sufficiente la dichiarazione del capo dell'ufficio cui sono addetti.

5. Possono essere altresì accettate le domande dei candidati privatisti che scelgano una sede diversa da quella di residenza, allorché indichino e documentino i particolari motivi che giustificano la predetta scelta. Tali domande vanno presentate al provveditorato agli studi nel cui territorio è ubicato l'istituto sede di esame scelto. Il provveditore agli studi inoltrerà tali domande ai relativi capi di istituto con il proprio motivato parere.

6. I capi di istituto, a cui siano pervenute, da parte di candidati privatisti, domande di ammissione agli esami in contrasto con quanto stabilito nelle disposizioni suddette, trasmettono immediatamente tali domande, dandone contestuale comunicazione agli interessati, ai provveditori agli studi delle province in cui i candidati risiedono. I provveditori agli studi disporranno d'ufficio l'assegnazione dei candidati in questione a un istituto funzionante nella provincia.

7. Qualora il numero delle domande presentate da candidati privatisti sia ugualmente eccessivo rispetto alle possibilità ricettive di ciascun istituto, il provveditore agli studi, d'intesa con i presidi interessati, assegna una parte di domande ad altro o altri istituti, anche di provincia vicina, qualora, in quella di sua competenza, non vi siano istituti dell'ordine, tipo, indirizzo o specializzazione prescelti, previe intese con i competenti provveditori agli studi. Tale nuova assegnazione di domande deve essere comunicata agli interessati.

8. Ad ogni commissione sono normalmente assegnati non più di ottanta candidati, dei quali, di regola, non più di un quarto privatisti.

9. Sono sedi di esami, di licenza linguistica, sia per gli alunni interni che per i candidati privatisti, i sottoelencati istituti riconosciuti per legge e, limitatamente ai propri alunni, salvo quato previsto dall'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, quelli riconosciuti legalmente che saranno successivamente designati dal Ministero:

a) civica scuola superiore femminile «Alessandro Manzoni» di Milano;

b) civica scuola superiore femminile «Grazia Deledda» di Genova;

c) istituto di cultura e lingue «Marcelline» di Milano;

d) liceo linguistico femminile «S. Caterina da Siena» di Venezia Mestre;

e) liceo linguistico «Orsoline del Sacro Cuore» di Cortina d'Ampezzo.

10. Di regola possono essere sedi aggiunte di esami, sia per le prove scritte per i colloqui, gli istituti che abbiano un numero di candidati non inferiore a venticinque, abbinati a commissione costituita per altro istituto, sede principale di esame. Gli istituti professionali statali sono sempre sede di esame, indipendentemente dal numero dei candidati.

11. Per la maturità di arte applicata possono essere sedi aggiunte di esame gli istituti che abbiano un numero di candidati non inferiore a quindici. Sono comunque sedi aggiunte di esame, indipendentemente dal numero dei candidati, gli istituti per i quali si renda necessario utilizzare laboratori non esistenti nell'istituto sede principale di esame.

12. Il provveditore agli studi, valuta le eventuali richieste di effettuazione delle prove scritte, nonché delle prove integrative e del colloquio fuori della sede scolastica (per i candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc.) autorizzando le commissioni giudicatrici, ove ne ravvisi l'opportunità, a spostarsi presso le suddette sedi. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate soltanto nella sessione suppletiva.

Art. 38.

Disposizioni particolari per le scuole magistrali

1. Per le scuole magistrali convenzionate il termine di presentazione delle domande di iscrizione all'esame di abilitazione è fissato al 30 gennaio.

2. Il termine per la presentazione della domanda da parte dei candidati che, avendo superato, nei precedenti anni scolastici, le sole prove culturali, devono sostenere, presso la stessa scuola, la prova di lezione pratica, secondo il programma prescritto dal regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286 (allegato «C»), è fissato alla data del 30 gennaio, sia per le scuole magistrali statali, sia per le scuole magistrali convenzionate.

3. Eccezionalmente, per gravi e documentati motivi, si può consentire che la prova di lezione pratica abbia luogo presso altra scuola magistrale. La relativa domanda deve essere presentata al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale competente, entro il 30 gennaio; la precitata domanda deve essere corredata da certificazione, in carta semplice, rilasciata dalla scuola, attestante il superamento delle prove culturali e l'anno scolastico in cui furono sostenute le citate prove culturali. Eventuali domande tardive possono essere presentate alla Direzione generale competente entro il termine del 31 marzo e in caso di gravi e documentate ragioni che ne giustificano il ritardo.

4. Il diploma di abilitazione sarà in ogni caso rilasciato dalla scuola magistrale dove i candidati sostennero le prove culturali dopo che alla scuola stessa sarà stato comunicato l'esito della predetta prova.

5. Sono ammessi alla prima sessione degli esami di abilitazione:

a) gli alunni che abbiano riportato nello scrutinio finale una media di voti in tutte le materie non inferiore a 5/10 e non meno di 6 in condotta. Qualora queste condizioni non sussistano, gli alunni sono ammessi a sostenere gli esami soltanto nella sessione autunnale;

b) i candidati che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventunesimo anno di età, indipendentemente dal possesso del titolo di studio inferiore.

6. I candidati che abbiano sostenuto nella sessione estiva un esame di maturità potranno chiedere di essere ammessi, nella sessione autunnale, agli esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, presentando domanda entro il 23 agosto.

7. I candidati privatisti che devono sostenere la sola prova di lezione pratica e che partecipano agli esami di maturità nell'unica sessione annuale potranno, entro la stessa data del 23 agosto, chiedere di sostenere la suddetta prova pratica nella seconda sessione.

8. Nei casi predetti gli interessati dovranno giustificare la mancata presentazione della domanda di ammissione agli esami della prima sessione con idoneo documento rilasciato dalla scuola presso la quale hanno sostenuto gli esami di maturità.

9. I candidati privatisti possono sostenere gli esami di abilitazione anche presso le scuole magistrali non statali autorizzate, ai sensi dell'art. 137 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, al rilascio del titolo legale di abilitazione.

10. Al limite di 80 candidati, fissato nel precedente articolo 37, non sono sottoposte le scuole magistrali convenzionate per le quali valgono le disposizioni di cui all'art. 10 dell'ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984.

Art. 39.

Candidati detenuti

1. Le domande di iscrizione agli esami di maturità dei candidati detenuti, devono essere presentate al competente provveditore agli studi, entro il 30 gennaio, per il tramite e con il parere del direttore della casa circondariale, previo nulla osta del Ministero di grazia e giustizia.

2. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole commissioni, nonché i successivi adempimenti sono disposti dal provveditore agli studi.

Art. 40.

Diario delle operazioni e delle prove

1. Le operazioni e gli esami di cui al presente titolo si svolgono secondo il seguente diario:

giudizio del consiglio di classe: nei termini previsti dalle disposizioni concernenti il calendario scolastico;

insediamento della commissione giudicatrice e riunione preliminare: due giorni prima dell'inizio delle prove scritte, ore 8,30, presso l'istituto sede principale a cui la commissione è stata assegnata, per gli adempimenti previsti dalla presente ordinanza e dalla circolare riguardante le indicazioni sugli adempimenti degli istituti di istruzione e delle commissioni giudicatrici per lo svolgimento degli esami di maturità;

prima prova scritta: il giorno indicato dal calendario scolastico, ore 8,30. Durata della prova: sei ore;

seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica; il giorno successivo alla prima prova scritta, ore 8,30; la durata della prova è indicata in calce al tema. Per la maturità artistica lo svolgimento della seconda prova continuerà nei due giorni seguenti per la durata giornaliera indicata in calce al tema; per la maturità di arte applicata la seconda prova scritta si svolge in non meno di tre ore e in non più di cinque giorni; qualora lo svolgimento di detta prova coincide con un sabato, la prova stessa può essere sospesa per i soli candidati che per motivi di culto non intendono proseguire l'esame in detto giorno;

revisione e valutazione degli elaborati: devono iniziare il giorno successivo al termine della seconda prova scritta e concludersi entro un tempo compreso tra uno e cinque giorni in rapporto al numero dei candidati interni e privatisti presenti alle prove scritte stesse, secondo la seguente ripartizione: commissioni fino a 20 candidati: 1 giorno; fino a 40 candidati: 2 giorni; fino a 60 candidati: 3 giorni; fino a 80 candidati: 4 giorni; oltre 80 candidati: 5 giorni. Per la revisione e la valutazione degli elaborati relativi alle prove scritte, le commissioni si organizzeranno in modo da assicurare l'osservanza della collegialità. Dette operazioni potranno essere effettuate, a discrezione della commissione, per i candidati privatisti e interni di tutte le sezioni oppure per i candidati di ogni singola sezione. Contemporaneamente, la commissione potrà completare, ove necessario, l'esame dei fascicoli e dei *curricula* dei candidati in prosecuzione dei lavori iniziati nella seduta preliminare.

2. Le prove orali integrative o i colloqui hanno inizio al termine della revisione e valutazione degli elaborati delle prove scritte. I candidati privatisti da convocare giornalmente per le prove orali integrative, in base a sorteggio, non devono essere più di cinque; in presenza di un numero di candidati privatisti inferiore a cinque, verranno convocati i candidati interni per il colloquio, fino al raggiungimento del suddetto limite.

3. Il giorno delle prove integrative, prima dell'inizio delle stesse, la commissione sceglie, con deliberazione debitamente motivata e verbalizzata, la seconda materia oggetto del colloquio per i candidati privatisti convocati in quella data. Tali candidati, il giorno successivo, sostengono il colloquio di maturità.

4. Terminate le operazioni per i candidati privatisti, la commissione dà inizio ai colloqui di maturità per i candidati interni, che, raggruppati per classi di provenienza e secondo una successione stabilita per sorteggio, sono convocati giornalmente in numero non inferiore a cinque, salvo quando sono convocati assieme ai candidati privatisti.

5. Le prove orali integrative e i colloqui per i candidati privatisti e interni devono svolgersi in maniera continuativa per ogni singola sede d'esame (sede principale e sedi aggiunte).

6. Per la maturità artistica e di arte applicata il numero dei candidati privatisti da convocare giornalmente è fissato dalla commissione giudicatrice, in relazione anche alla natura e alla specie delle prove integrative.

7. Del diario delle prove orali integrative e dei colloqui, il presidente della commissione dà notizia mediante affissione all'albo, nell'istituto sede di esame e nelle sedi aggiunte e aggregate; dello stesso diario invia copia al provveditore agli studi.

8. La seconda materia oggetto del colloquio di maturità scelta per ciascun candidato da esaminare nel giorno successivo deve quotidianamente essere resa nota mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame. È cura del presidente notificare la materia di cui sopra anche ai candidati delle sedi aggiunte e aggregate il giorno prima dello svolgimento del colloquio, mediante affissione all'albo delle sedi stesse.

9. La prima prova scritta suppletiva si svolge nel quindicesimo giorno dall'inzio degli esami, ore 8,30; la seconda prova scritta nel giorno successivo, ore 8,30, con eventuale prosecuzione per la maturità artistica e di arte applicata. Qualora il giorno fissato per le predette prove suppletive dovesse coincidere con un sabato, le stesse dovranno essere svolte il lunedì successivo.

10. La ripresa dei colloqui o delle prove orali integrative (per le commissioni che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove scritte suppletive), avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte. Qualora tra la prima prova suppletiva e la seconda ci fosse come giorno intermedio un sabato, in tale giorno le commissioni riprenderanno i colloqui o le prove orali integrative interrotti per l'espletamento della prima prova scritta suppletiva.

11. Le operazioni per la formulazione del giudizio di maturità hanno luogo a partire dal termine dei colloqui. Ciascuna commissione può impiegare, per gli scrutini e gli atti conclusivi degli esami, non più di tre giorni, esclusi dal computo i giorni festivi.

12. Per quanto altro occorre, osservate le disposizioni della presente ordinanza, il diario degli esami e degli adempimenti relativi è stabilito dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 41.

Giudizio di ammissione agli esami

1. Agli effetti della deliberazione motivata di ammissione agli esami, il consiglio di classe è costituito:

a) dal capo dell'istituto, che lo presiede;

b) dagli insegnanti delle materie dell'ultimo anno di corso che abbiano competenze ad attribuire autonomamente il voto negli scrutini. L'insegnante di religione, partecipa al giudizio solo per gli alunni che hanno seguito l'insegnamento della religione cattolica;

c) dagli insegnanti tecnico-pratici che non hanno autonomia di voto e dagli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio, che vi partecipano con voto consultivo.

2. Ogni componente del consiglio di classe è tenuto a formulare per la propria materia un giudizio senza attribuzione di voto.

3. Tale giudizio, analitico, deve esprimere la valutazione, o positiva o negativa, del grado di preparazione di ciascun candidato, con riguardo al profitto al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacità e alle attitudini. Anche gli insegnanti di cui alla precedente lettera *c)* hanno facoltà di esprimere il proprio giudizio.

4. Gli alunni con handicap psichico sono ammessi agli esami qualora il consiglio di classe ritenga che essi abbiano raggiunto un livello di preparazione corrispondente agli obiettivi formativi e didattici propri del corso di studi seguito.

5. Successivamente il consiglio di classe formula il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione, motivandolo adeguatamente e specificando nel relativo verbale se è stato adottato all'unanimità ovvero a maggioranza; in caso di parità di voti il candidato è ammesso.

6. Tale giudizio deve costituire una sintesi delle singole valutazioni analitiche, riesaminate e fatte proprie dal consiglio stesso con la coerenza necessaria ad evitare che tra esse e il giudizio complessivo vi siano difformità e contraddizioni che possano dar luogo a rilievi in sede contenziosa.

7. Alla deliberazione di ammissione non partecipano gli insegnanti di cui alla precedente lettera *c)*.

8. Il giudizio complessivo, inoltre, inquadra sinteticamente attitudini e interessi del candidato, in rapporto anche alla precedente carriera scolastica e contiene ogni altro elemento, utile per la valutazione sugli orientamenti culturali e professionali, nonché sull'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari.

9. Nella deliberazione di ammissione o di non ammissione degli alunni che abbiano effettuato un numero rilevante di assenze si applicano le disposizioni di cui all'art. 80 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, all'art. 2 del regio decreto 21 novembre 1929, n. 2049 e inoltre le disposizioni di cui alla circolare n. 001/STC del 20 settembre 1971, paragrafo 8, alla circolare n. 88 dell'8 aprile 1975, alla circolare n. 61 del 29 febbraio 1980. Le deliberazioni eventualmente adottate in difformità alle norme e alle disposizioni innanzi citate debbono essere considerate illegittime.

10. Gli alunni ai quali sia stata inflitta la punizione disciplinare di cui alla lettera *f)* dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, sono ammessi agli esami senza la formulazione dei giudizi analitici e complessivi di cui ai commi precedenti. Detti alunni, peraltro, in sede di esami di maturità, sono tenuti, alla stregua dei candidati privatisti, a sostenere le prove orali integrative previste alla lettera *b)* del successivo art. 51.

11. Nel quadro da esporre all'albo dell'istituto, per ciascun candidato, sarà riportata soltanto la deliberazione finale adottata e, cioè: «ammesso», «ammesso con obbligo delle prove integrative» ovvero «non ammesso». A richiesta dell'alunno interessato è data comunicazione della motivazione del giudizio positivo o negativo, risultante dallo scrutinio.

12. Ultimato lo scrutinio finale, il consiglio di classe redige un'ampia relazione destinata alle commissioni di esame, nella quale vengono indicati non solo i programmi di ogni materia di esame realmente svolta durante l'anno scolastico, ma anche quei temi che hanno formato oggetto di particolare indagine nell'ambito di una singola materia o che siano stati oggetto di uno studio e di un approfondimento a carattere interdisciplinare. In tale relazione saranno indicati, altresì, argomenti che, autonomamente studiati dagli alunni, ma sempre connessi con i programmi e le materie di esame e concordati con i singoli docenti, potranno formare oggetto di colloquio in sede di esame. Nella relazione medesima dovranno essere ampiamente illustrati anche i criteri che sono stati adottati per lo svolgimento dei programmi d'insegnamento durante l'anno scolastico e i criteri con i quali si è proceduto alla scelta di quelle parti di programma considerate più significative ai fini del colloquio d'esame.

Tra gli atti della carriera scolastica di ciascun alunno devono considerarsi compresi anche gli elaborati scritti, svolti durante l'ultimo anno scolastico.

Art. 42.

Membro interno

1. Il membro interno, componente a tutti gli effetti della commissione giudicatrice, può essere il medesimo per più di una classe, nei casi faccia parte di più consigli di classe e da ciascuno di questi sia stato designato.

2. In ciascuna commissione il membro interno più anziano per servizio è anche membro effettivo per i privatisti.

3. La maggiore anzianità è determinata:

a) fra professori di ruolo, dalla classe di stipendio e relativi aumenti periodici;

b) fra professori di ruolo e non di ruolo, dall'appartenenza al ruolo;

c) fra professori non di ruolo abilitati e non abilitati, dal possesso dell'abilitazione;

d) fra professori non di ruolo tutti abilitati o fra professori non di ruolo tutti non abilitati, dal numero degli anni di insegnamento in istituti di secondo grado.

4. In caso di pari anzianità di servizio, determinata secondo i criteri suindicati, il membro interno per i privatisti è quello più anziano di età.

5. Ciascun membro interno partecipa, con voto deliberativo, soltanto alle operazioni di esame relative ai candidati della propria classe e, se il più anziano, anche a quelle concernenti i candidati privatisti, salvo che non abbia svolto anche la funzione di membro aggregato a pieno titolo ai sensi del successivo art. 44.

6. Limitatamente alle commissioni di maturità professionale con soli candidati privatisti, il più anziano per servizio dei cinque commissari nominati dal Ministero funge da rappresentante per i candidati stessi.

Art. 43.

Vice presidente

1. Il vice presidente viene eletto a maggioranza da tutti i commissari, compresi i membri interni; in caso di parità prevale il voto del presidente.

2. I membri interni non sono eleggibili.

Art. 44.

Membri aggregati

1. Il presidente della commissione provvede alla nomina dei commissari aggregati ogni volta che ciò risulti necessario per mancanza di membri effettivi su materie di carattere specifico oggetto della seconda prova scritta, del colloquio o di prove orali integrative.

2. Non è consentito nominare commissari aggregati qualora alle predette necessità possano far fronte i componenti della commissione, compresi i presidenti e i membri interni degli istituti statali, avuto riguardo alle rispettive classi di abilitazione e di concorso, ovvero, nel caso di docenti non abilitati, al titolo di studio.

3. Sono nominati a pieno titolo quelli occorrenti per la materia oggetto della seconda prova scritta o per materia oggetto del colloquio.

4. I commissari aggregati, se nominati a pieno titolo, partecipano a tutte le operazioni di esame di tutti i candidati assegnati alla commissione. I commissari aggregati per la materia aggiunta partecipano soltanto alla prova di detta materia e al giudizio finale ed esprimono voto consultivo, limitatamente ai candidati per i quali si è resa necessaria la loro nomina; quelli nominati per le prove orali integrative partecipano a tali operazioni e al giudizio finale ed esprimono voto consultivo, limitatamente ai candidati per i quali si è resa necessaria la loro nomina.

5. La nomina dei membri aggregati non può cadere su professori appartenenti al medesimo istituto sede di esame, ad eccezione dei casi di assoluta necessità (limitatamente, peraltro, agli istituti di istruzione tecnica, professionale e artistica) e ad eccezione dei membri interni degli istituti statali.

I membri interni delle classi degli istituti legalmente riconosciuti o pareggiati non possono essere nominati membri aggregati.

6. Per la maturità di arte applicata per ogni commissione il presidente nomina membro aggregato a pieno titolo un insegnante di arte applicata competente in ordine alla fase di esecuzione del progetto di cui alla seconda prova scritta grafico-pratica; nelle sedi in cui gli esami vertono su più sezioni il presidente nomina membri aggregati, sempre a pieno titolo, altri insegnanti di arte applicata e insegnanti di disegno professionale-progettazione, per la seconda prova scritta grafico-pratica, per ciascuna sezione per la quale non risultano nominati membri effettivi.

7. Non può, comunque, essere nominato più di un insegnante di arte applicata per ciascuna sezione.

8. Dato il carattere specifico delle materie di sezione, su cui verte la prova di esame di maturità di arte applicata, i membri aggregati sono nominati, limitatamente a tali materie, tra gli insegnanti di ruolo, o, in mancanza, tra quelli incaricati in servizio nel rispettivo istituto.

9. I membri aggregati di cui al precedente comma, nominati per la prova scritta grafico-pratica, sono chiamati a far parte della commissione a pieno titolo e, pertanto, essi sono impegnati in tutte le fasi ed operazioni d'esame fino al giudizio finale incluso, soltanto per i candidati della propria sezione e nel caso di istituti aggregati, dei rispettivi istituti.

Art. 45.

Sostituzione dei componenti le commissioni

1. Le sostituzioni di componenti le commissioni giudicatrici che si rendono necessarie per assicurare la completa e regolare costituzione delle commissioni stesse, ai fini anche del puntuale insediamento nella riunione preliminare, sono disposte dal Provveditore agli studi, secondo le disposizioni della legge 23 luglio 1980, n. 383.

2. Tenuto conto delle esigenze di assicurare il tempestivo insediamento e il regolare funzionamento delle commissioni, il Provveditore agli studi può utilizzare anche personale non incluso nell'elenco dei docenti non nominati di cui alla legge sopra citata.

3. Il personale utilizzabile per le sostituzioni non potrà fruire del congedo previsto dall'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, prima del termine massimo previsto per l'inizio delle prove orali.

4. La sostituzione del membro interno viene disposta, su designazione del capo di istituto, con altro docente che appartenga alla stessa classe o, nel caso che ciò non sia possibile per giustificato impedimento, ad altra classe del medesimo istituto. Fra i casi di giustificato impedimento dell'eventuale sostituto rientra quello derivante dall'utilizzazione come commissario presso altra commissione di maturità.

Art. 46.

Esame della documentazione

1. Nella seduta preliminare e nelle successive la commissione giudicatrice prende in esame i programmi svolti nell'ultimo anno di corso per le classi ad essa assegnate nonché gli atti trasmessi dai consigli di classe, a norma del precedente art. 41.

2. La commissione prende, altresì, in esame i libretti di lavoro e le dichiarazioni delle aziende eventualmente presentati dai candidati lavoratori studenti, i programmi e tutti i documenti prodotti dai candidati che non siano alunni interni, al fine anche di trarre i necessari elementi di valutazione sugli orientamenti culturali e professionali.

3. La commissione deve, inoltre, prendere in considerazione i titoli di studio di istruzione superiore presentati dai candidati, sempre che in essi siano attestati gli esami superati.

4. Non è consentito ripetere esami di maturità dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione già sostenuti con esito positivo. Eventuali infrazioni a tale divieto comportano la nullità dell'esame ripetuto.

Art. 47.

Disposizioni particolari per la maturità magistrale e per la maturità tecnica agraria

1. È consentito che i candidati privatisti agli esami di maturità magistrale, i quali non abbiano frequentato i corsi di esercitazioni didattiche, siano ugualmente ammessi a sostenere le prove di esame qualora documentino motivi di impedimento.

2. Gli alunni del quinto anno di corso dell'istituto agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia (durata sessennale del corso) possono essere ammessi a sostenere l'esame di maturità tecnica agraria della sezione ordinaria, a norma delle vigenti disposizioni, subordinatamente al conseguimento della promozione all'ultima classe del corso sessennale per effetto dello scrutinio finale, a meno che il consiglio di classe, pur non deliberando tale promozione, pronunci espresso giudizio di ammissione a norma dell'art. 2 della legge 5 aprile 1969, n. 119 e del precedente art. 41.

Art. 48.

Plichi temi prove scritte

1. I Provveditori agli studi devono confermare alle competenti direzioni generali e all'ispettorato per l'istruzione artistica i dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i temi degli esami di maturità, compresi quelli per la maturità sperimentale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, dati che saranno forniti dal sistema informativo della pubblica istruzione a mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate almeno trenta giorni prima della data di inizio delle prove di esame.

2. La predetta conferma o la comunicazione di eventuali discordanze, deve essere resa nota, da parte dei provveditorati agli studi, alle medesime direzioni generali e all'ispettorato per l'istruzione artistica entro i successivi cinque giorni dal rilascio delle suddette stampe centrali. I provveditorati agli studi dovranno, altresì, fornire contestualmente congrua motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi.

3. I plichi occorrenti per le prove suppletive, di cui al successivo art. 52, debbono essere richiesti dai provveditorati agli studi alle competenti direzioni generali e all'ispettorato per l'istruzione artistica almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla base delle notizie e dei dati trasmessi, entro la mattina successiva allo svolgimento della seconda prova scritta, dai presidenti delle commissioni che operano nella provincia e debbono contenere esatte indicazioni sul tipo di maturità, sulle sedi di esame, sulle commissioni giudicatrici e sul numero dei candidati interessati.

4. I plichi non utilizzati dovranno essere restituiti dai provveditori agli studi, con le motivazioni, alla segreteria tecnica degli ispettori di questo Ministero.

Art. 49.

Seconda prova scritta

1. Per gli esami di maturità tecnica, classica, scientifica, magistrale, professionale, artistica, di arte applicata e di licenza linguistica, la seconda prova scritta verte sulla materia indicata, per ciascun tipo di maturità, nella colonna II della tabella *A* allegata alla apposita ordinanza annuale.

2. Laddove, per le materie oggetto di seconda prova scritta sia prevista la lingua straniera, la scelta di essa è demandata al candidato, il quale dovrà indicarla alla commissione giudicatrice entro il giorno della prima prova scritta.

Art. 50.

Materie oggetto di colloquio

1. Le materie tra le quali possono essere scelte, rispettivamente dal candidato e dalla commissione giudicatrice, le due materie oggetto del colloquio, sono indicate nella colonna III della suddetta tabella.

2. Nei licei e negli istituti statali, pareggiati e legalmente riconosciuti della Valle d'Aosta, in quelli con insegnamento in lingua slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, in quelli con insegnamento in lingua tedesca e ladina della provincia di Bolzano, le materie oggetto del colloquio, di cui al comma precedente, sono indicate nella tabella *B* allegata alla suddetta ordinanza.

3. Alla scelta delle materie oggetto del colloquio, da parte, rispettivamente, del candidato e della commissione, si procede nel modo seguente:

a) nei giorni stabiliti per le prove scritte, grafiche o scritto-grafiche, ciascun candidato indica, per iscritto, al presidente della commissione o al commissario che lo rappresenta nelle sedi aggiunte di esame, la materia prescelta tra le quattro indicate dal Ministero e quella eventualmente aggiunta, scelta tra le materie dell'ultimo anno che non sia compresa tra quelle indicate dal Ministero per il colloquio;

b) il giorno precedente lo svolgimento del colloquio, la commissione delibera, per ciascun candidato, sulla scelta tra le residue tre materie.

4. La deliberazione è adottata a maggioranza ed è debitamente verbalizzata. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

5. Il colloquio si apre con la materia scelta dal candidato. Per la licenza linguistica la lingua straniera, qualora sia una delle materie oggetto del colloquio, sarà diversa da quella in cui il candidato abbia sostenuto la prova scritta, con esclusione della terza lingua straniera eventualmente seguita come materia opzionale. In tal caso il colloquio può comprendere anche una breve prova di dettato.

6. Per la maturità professionale, qualora il piano di studi preveda più di una lingua straniera, i candidati, al momento in cui indicano la disciplina da loro scelta, precisano anche su quale delle lingue straniere studiate intendono sostenere l'esame, per l'eventualità che la commissione scelga per il colloquio la lingua straniera.

Art. 51.

Prove d'esame per i candidati portatori di handicap

1. La commissione giudicatrice, esaminata la documentazione fornita dal consiglio di classe e indicata nel precedente art. 13, può predisporre, ove ne ravvisi la necessità, prove equipollenti a quelle proposte dal Ministero e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi ovvero nello svolgimento di contenuti culturali e/o professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma di maturità.

2. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche, previsti dal terzo comma dell'art. 16 della legge quadro, non possono comportare di norma un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.

Art. 52.

Prove orali integrative per i candidati privatisti

1. I candidati privatisti sono sottoposti a prove orali integrative, compresa l'educazione fisica, non aventi valore eliminatorio rispetto al colloquio, il quale avrà luogo nel giorno successivo secondo il diario stabilito, a norma del precedente art. 40.

2. Le prove orali integrative tendono ad accertare gli elementi essenziali della preparazione culturale e professionale che, per la mancata frequenza, la scuola non può aver preventivamente vagliato e di cui la commissione giudicatrice possa tener conto nel formulare il proprio giudizio conclusivo.

3. Nei seguenti casi esse vertono:

a) per i candidati provvisti della sola licenza di scuola media: sulle materie dell'intero corso di studio ad esclusione delle materie dell'ultimo anno che formano oggetto della seconda prova scritta e delle due del colloquio.

Per la maturità professionale tali prove vertono, oltre che sulle materie del corso post-qualifica, anche sulle materie del corso di qualifica scelto dal candidato;

b) per i candidati provvisti di idoneità o di promozione all'ultima classe (compresi gli allievi frequentanti la penultima classe ammessi agli esami di maturità per abbreviazione o per recupero) ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione o di diploma di qualifica professionale quadriennale: sulle materie dell'ultimo anno di corso che non formano oggetto né della seconda prova scritta né delle due scelte per il colloquio;

c) per i candidati provvisti di idoneità o di promozione (o di ammissione alla frequenza) a classe precedente l'ultima, di diploma di qualifica professionale triennale o biennale; oltre che sulle materie dell'ultimo anno di corso, ai sensi della lettera *b*), su tutte quelle previste nei programmi delle classi precedenti, in relazione al titolo di studio posseduto;

d) per i candidati forniti di altro titolo di studio (altro diploma di maturità, di abilitazione o di licenza linguistica, diploma di qualifica professionale, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio, idoneità o promozione conseguita presso un istituto di istruzione secondaria o artistica di altro tipo o indirizzo): sulle materie o parti di materie incluse nei programmi di insegnamento dell'intero corso dell'istituto cui si riferisce l'esame di maturità, e che non figurino nei programmi di insegnamento dell'istituto di provenienza, in relazione al titolo di studio posseduto per il conseguimento del titolo stesso;

e) per i candidati forniti di titolo di studio di istruzione superiore (diploma di laurea, diploma rilasciato dall'ISEF, diploma di perfezionamento o di specializzazione di cui all'art. 20 del testo unico sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), la determinazione delle materie oggetto delle prove orali integrative avviene, oltre che con i criteri stabiliti dalle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), anche sulla base degli esami superati;

f) per i candidati che hanno seguito studi all'estero, i quali, ai sensi dell'art. 49 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, sono dispensati dal presentare titoli di studio inferiori, le prove orali integrative vertono su tutte le materie incluse nei programmi di insegnamento del corso dell'istituto cui si riferisce l'esame di maturità, escluse quelle dell'ultimo anno oggetto della seconda prova scritta e del colloquio.

4. I candidati privatisti già in possesso di un diploma di maturità d'arte applicata, ma di sezione diversa, non debbono essere sottoposti ad alcuna prova integrativa, trattandosi dello stesso tipo di maturità, mentre per quanto riguarda le prove specifiche dell'esame sono tenuti a sostenere per intero sia le prove scritte che le orali.

5. Negli esami di maturità professionale (limitatamente ai candidati sprovvisti di diploma di qualifica), tecnica e artistica le prove tendono ad accertare la preparazione professionale anche mediante dimostrazioni pratiche, limitatamente alle materie indicate per ciascun tipo di maturità nell'annessa tabella *a*).

Art. 53.

Assenze dei candidati. Prove suppletive

1. I candidati che non abbiano potuto partecipare alle prove scritte per i motivi previsti dalla legge hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo alla seconda prova scritta.

2. La commissione giudicatrice, valutati i risultati della visita fiscale e di ogni altro opportuno accertamento, decide in merito alle istanze e ne dà comunicazione agli interessati e al provveditore agli studi.

3. Nel caso che nello stesso istituto operino più commissioni per candidati dell'istituto stesso, i candidati alle prove scritte suppletive possono essere assegnati ad un unica commissione. Questa provvede alle operazioni relative, trasmettendo a conclusione delle prove gli elaborati alle rispettive commissioni di provenienza dei candidati, le quali continuano, nel frattempo, lo svolgimento dei colloqui.

4. Nel caso di commissione cui siano aggregati candidati provenienti da altro istituto o da sezione staccata dello stesso istituto, anche se in località diversa, le prove scritte suppletive hanno luogo soltanto nella sede principale.

5. Ai sensi dell'art. 84 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, il presidente della commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati per motivi gravissimi, le prove integrative e il colloquio si svolgano in giorni diversi da quelli nei quali i candidati sono stati convocati.

Art. 54.

Verbalizzazione delle operazioni

1. Al termine delle prove integrative e dei colloqui di ciascun candidato la commissione ne verbalizza l'andamento e le risultanze. La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente l'andamento delle operazioni della commissione e chiarire le ragioni per le quali si è giunti a determinate conclusioni, in modo che il lavoro della commissione possa esserne desunto nella sua interezza e le deliberazioni adottate risultino pienamente motivate.

Art. 55.

Presenza componenti delle commissioni

1. In nessun caso si dà inizio alle prove integrative o al colloquio, né in essi si prosegue, se non siano presenti almeno cinque membri effettivi della commissione, compreso il presidente o il vice presidente.

Art. 56.

Giudizio finale

1. La commissione giudicatrice si riunisce entro il giorno successivo alla conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte suppletive. I commissari aggregati nominati a pieno titolo prendono parte, con voto deliberativo, a tutte le operazioni di esame di tutti i candidati della commissione; quelli nominati a norma del precedente art. 44 per la materia aggiunta e per le prove orali integrative partecipano, con voto meramente consultivo, alle sole operazioni concernenti i candidati per i quali è stata necessaria la loro partecipazione all'esame.

2. Nel caso di commissioni con più indirizzi, a tutte le operazioni di esame, alla formulazione del giudizio di maturità e alla assegnazione del voto debbono partecipare tutti i componenti di nomina del Ministero o del provveditore, i membri aggregati a pieno titolo, compresi i rappresentanti di classe che eventualmente svolgano anche tale funzione e i membri interni (questi ultimi limitatamente ai candidati da essi rappresentati).

3. Sulla base dei risultati delle prove del giudizio di ammissione agli esami, del *curriculum* degli studi e di ogni altro elemento a sua disposizione, la commissione procede alla formulazione del motivato giudizio, positivo o negativo, sulla maturità di ciascun candidato e provvede a ogni adempimento prescritto dalla legge e dalle altre disposizioni.

4. Il giudizio, sia positivo che negativo, deve essere attentamente e adeguatamente motivato. Alla sua formulazione concorrono:

a) il *curriculum* degli studi di scuola secondaria di secondo grado;

b) i giudizi analitici e il giudizio sintetico formulato dal consiglio di classe in sede di scrutinio di ammissione;

c) i risultati delle prove scritte e i risultati del colloquio;

d) ogni altro elemento a disposizione della commissione.

Nel caso dei candidati privatisti il secondo elemento citato viene sostituito dai risultati conseguiti nelle prove integrative.

Dai verbali deve risultare che la carriera scolastica, gli atti del consiglio di classe e ogni altro documento del candidato hanno costituito parte integrante delle scelte e delle valutazioni effettuate dalla commissione.

Dato l'obbligo della congrua motivazione, non sono sufficienti il mero richiamo formale e la sola citazione del curriculum degli studi e delle prove di esame, in quanto occorre che la commissione dia, nella formulazione del giudizio, una precisa valutazione degli elementi, motivando, con logica conseguenziale, come il giudizio stesso scaturisca, in modo armonioso, dagli elementi predetti.

5. Il giudizio è integrato da un voto espresso da tutti i componenti la commissione, che costituisce il momento di sintesi della valutazione di tutti gli elementi di cui la commissione è in possesso, secondo il disposto dell'art. 8 della legge n. 119/1969 e dell'art. 7 del decreto ministeriale 15 maggio 1970. Per i candidati dichiarati maturi il voto è unico e va espresso in sessantesimi.

6. Nei riguardi dei candidati privatisti dichiarati non maturi, la commissione deve giudicare, sia in senso positivo sia in senso negativo, se essi possono ottenere l'ammissione alla frequenza dell'ultima classe.

7. Nei riguardi dei candidati privatisti agli esami di maturità professionale dichiarati non maturi, la commissione deve giudicare, a maggioranza semplice, se essi possono ottenere la idoneità all'ultima classe, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 15 maggio 1970.

8. I candidati privatisti agli esami di maturità professionale che non abbiano ottenuto la idoneità all'ultima classe possono, nella sessione autunnale, sostenere l'esame di idoneità alla medesima classe soltanto per un diverso corso post-qualifica, sempreché, ovviamente, il diploma di qualifica di cui sono eventualmente in possesso, ammetta l'iscrizione a tale diverso corso.

Art. 57.

Pubblicazione dei risultati

1. L'esito degli esami pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede principale della commissione e, per estratto, nell'albo degli istituti dai quali i candidati provengono (sedi aggiunte e aggregate).

2. Il giudizio di cui al precedente art. 55 e, per i candidati dichiarati maturi, anche la valutazione sull'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari, vengono comunicati per iscritto a richiesta degli interessati. Pertanto, giudizi e valutazioni devono essere riportati, a cura della commissione, sui registri di esame prima della chiusura in plichi sigillati degli atti della commissione giudicatrice.

3. Nel caso in cui la commissione comprenda sedi aggiunte o aggregate, anche di provincia diversa, copia del registro è inviata per estratto, a cura della commissione, agli istituti di provenienza dei candidati e ai competenti Provveditori agli studi.

4. Per gli esami di maturità concernenti gli alunni delle classi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, si richiamano le disposizioni impartite con il decreto ministeriale che disciplina la materia.

Art. 58.

Diplomi - Certificazioni provvisorie

1. Ferma restando la competenza della commissione giudicatrice al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, il presidente medesimo delegherà il capo d'istituto al rilascio dei diplomi stessi.

2. In mancanza di modelli di diploma sono rilasciati certificati provvisori dal Capo d'istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto di provenienza dei candidati.

3. Tali certificati provvisori, debitamente numerati e registrati, non possono essere rilasciati se non in unico esemplare; essi devono riportare in lettere il voto assegnato e recare in calce la seguente dicitura: «Il presente certificato viene rilasciato in luogo del diploma originale del quale ha, a tutti gli effetti di legge, lo stesso valore».

4. Esso perde tale efficacia quando, da parte delle autorità scolastiche, sarà rilasciato il diploma originale, per la cui consegna occorrerà, peraltro, la restituzione del certificato provvisorio.

5. Le firme sui certificati provvisori rilasciati dai capi degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti devono essere legalizzate dal Provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

6. Ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754 e della legge 11 dicembre 1969, n. 910, il diploma di maturità professionale per odontotecnico o per ottico ha valore soltanto per l'ammissione alle carriere di concetto, in conformità del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *II*, nonché a tutti i corsi di laurea universitari. Esso, invece, non può ritenersi valido per l'esercizio dell'arte sanitaria di odontotecnico o di ottico, regolata da specifiche norme legislative. Sul diploma, pertanto, deve essere apposta la seguente esplicita dicitura: «Il presente diploma non abilita all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico o di ottico di cui al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265». Analoga dicitura deve essere, del pari, inserita sul certificato provvisorio.

Art. 59.

Abrogazione di norme

1. La presente ordinanza sostituisce la precedente del 23 dicembre 1991, n. 395.

Roma, 19 dicembre 1992

Il Ministro: JERVOLINO RUSSO

TABELLA a)

MATERIE SULLE QUALI VERTONO LE DIMOSTRAZIONI PRATICHE PER I CANDIDATI PRIVATISTI (ART. 52)

I - MATURITÀ TECNICA

Istituti tecnici agrari:	
specializzazione: viticoltura ed enologia	Agronomia e coltivazioni. Chimica generale, inorganica ed organica, chimica agraria, industrie agrarie e chimica enologica
Istituti tecnici commerciali:	
indirizzo: amministrativo	Ragioneria e macchine contabili
indirizzo: mercantile	Ragioneria e macchine contabili
indirizzo: programmatori	Informatica ed applicazioni
specializzazione: commercio con l'estero	Ragioneria e macchine contabili
specializzazione: amministrazione industriale	Ragioneria e macchine contabili
Istituti tecnici per periti aziendali e corrispondente in lingue estere	Tecnica professionale, amministrativa, organizzativa e operativa
Istituti tecnici per geometri	Topografia
Istituti tecnici femminili:	
indirizzo: generale	Esercitazioni pratiche di economia domestica
indirizzo: econome dietiste	Scienza dell'alimentazione ed esercitazioni
indirizzo: dirigenti di comunità	Esercitazioni di economia domestica e tecnica organizzativa
Istituti tecnici nautici:	
indirizzo: capitani	Navigazione ed esercitazioni
indirizzo: macchinisti	Macchine e disegno di macchine e relative esercitazioni
indirizzo: costruttori	Esercitazioni di costruzioni navali
Istituti tecnici per il turismo	
Istituti tecnici industriali:	
indirizzo: arti fotografiche	Merceologia, chimica, ottica fotografica e laboratorio
indirizzo: arti grafiche	Esercitazioni nei reparti di lavorazione
indirizzo: chimica conciaria	Tecnologia conciaria, analisi e laboratorio
indirizzo: chimica industriale	Analisi chimica generale e tecnica e laboratorio
indirizzo: chimica nucleare	Analisi chimica e laboratorio
indirizzo: confezioni industriali	Esercitazioni nei rapporti di lavorazione
indirizzo: costruzioni aeronautiche	Tecnologie aeronautiche e laboratorio
indirizzo: disegnatori di tessuti	Esercitazioni nei reparti di lavorazione
indirizzo: edilizia	Tecnologia dei materiali e delle costruzioni e laboratorio
indirizzo: elettronica industriale	Elettronica generale, misure elettroniche e laboratorio
indirizzo: informatica	Applicazione degli elaboratori
indirizzo: elettrotecnica	Misure elettriche e laboratorio
indirizzo: energia nucleare	Fisica atomica e nucleare, strumentazione e laboratorio
indirizzo: fisica industriale	Fisica applicata e laboratorio
indirizzo: industria cartaria	Tecnologia cartaria e laboratorio
indirizzo: industrie metalmeccaniche	Tecnologia meccanica e laboratorio
indirizzo: industria mineraria	Mineralogia, geologia e laboratorio
indirizzo: industria navalmeccanica	Tecnologie navalmeccaniche e laboratorio
indirizzo: industria ottica	Strumenti ottici, tecnologia del vetro e laboratorio
indirizzo: industria tessile	Filatura, tecnologia tessile e laboratorio
indirizzo: industria tintoria	Chimica, tintoria, sostanze coloranti e laboratorio
indirizzo: maglieria	Filatura, tecnologia maglieria e laboratorio
indirizzo: materie plastiche	Tecnologia, chimica generale e delle materie plastiche e laboratorio

Istituti tecnici industriali:	
indirizzo: meccanica	Tecnologia meccanica e laboratorio
indirizzo: meccanica di precisione	Tecnologia della meccanica fine e di precisione e laboratorio
indirizzo: metallurgia	Metallurgia, siderurgia e laboratorio
indirizzo: tecnologie alimentari	Chimica organica e degli alimenti e laboratorio
indirizzo: telecomunicazioni	Misure elettriche, misure elettroniche e laboratorio
indirizzo: termotecnica	Termotecnica, macchine a fluido e laboratorio
Istituti tecnici aeronautici:	
indirizzo: navigazione aerea	Navigazione aerea ed esercitazione
indirizzo: assistenza alla navigazione aerea	Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni

II - MATURITÀ PROFESSIONALI (1)

Agrotecnico	Esercitazioni di pratica agricola con riferimento alle qualifiche di esperto coltivatore o di esperta agricola
Analista contabile	Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina, macchine contabili
Assistente per comunità infantili	Esercitazioni pratiche di tecnica professionale
Chimico delle industrie ceramiche	Esercitazioni pratiche di chimica o di tecnologia, con riferimento alla qualifica di chimico ceramista
Disegnatrice stilista di moda	Disegno e storia del costume, esercitazioni di taglio o di confezione o di ricamo (a scelta del candidato)
Odontotecnico	Esercitazioni di tecnologia odontotecnica
Operatore commerciale	Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina
Operatore commerciale dei prodotti alimentari	Esercitazioni di laboratorio relative a saggi analitici sulle sostanze alimentari
Operatore turistico	Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina
Ottico	Esercitazioni pratiche di ottica
Segretario di amministrazione	Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina
Tecnica della grafica e della pubblicità	Esercitazioni di disegno pubblicitario o di letteristica o di disegno professionale (a scelta del candidato)
Tecnico della cinematografia e della televisione	Ripresa, montaggio, registrazione, edizione (una prova a scelta)
Tecnico delle attività alberghiere	Dattilografia, esercitazioni di segreteria ed amministrazione d'albergo o di portineria d'albergo (a scelta del candidato)
Tecnico delle industrie chimiche	Analisi chimica, con riferimento alla qualifica di operatore chimico
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	Misurazioni elettroniche, con riferimento ad una delle qualifiche del settore elettrico ed elettronico: radiotelegrafista
Tecnico delle industrie grafiche	Esercitazioni di tecnica della produzione con riferimento alle esercitazioni svolte in una delle qualifiche del settore grafico
Tecnico delle industrie meccaniche	Esercitazioni di tecnica della produzione con riferimento ad una delle qualifiche del settore meccanico: meccanico navale; ottico; disegnatore di carrozzeria
Tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	Esercitazioni di tecnica della produzione con riferimento alle esercitazioni svolte in una delle qualifiche del settore meccanico: riparatore di automezzi, montatore di automezzi, disegnatore meccanico, meccanico navale
Tecnico delle lavorazioni ceramiche	Laboratorio delle lavorazioni ceramiche con riferimento a una delle qualifiche del settore: modellista formatore, decoratore
Tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento	Esercitazioni di tecnica della produzione e di tecnica dell'arredamento con riferimento alle esercitazioni svolte in una delle qualifiche del settore del mobile
Tecnico di laboratorio chimico-biologico	Esercitazioni di laboratorio chimico e microbiologico con riferimento alle esercitazioni svolte nel corso di qualifica di operatore chimico e di preparatrice di laboratorio chimico-biologico

---

(1) Gli argomenti delle dimostrazioni pratiche saranno indicati dalla commissione giudicatrice tenendo presente che esse tendono a verificare la conoscenza, da parte del candidato, delle tecniche operative essenziali che costituiscono i presupposti degli insegnamenti dei corsi post-qualifica.

Pertanto le dimostrazioni si esauriranno, di regola, nel corso della stessa prova integrativa, e in nessun caso comporteranno l'esecuzione completa dello schema operativo attinente all'argomento indicato, con l'osservanza dei tempi e dei ritmi propri delle prove di qualifica.

III - MATURITÀ ARTISTICA

I Sezione	Figura dal vero o composizione e sviluppo di un tema architettonico
II Sezione.	Figura dal vero o composizione e sviluppo di un tema architettonico

Nota. La dimostrazione pratica, che avrà la durata di 6 ore, verterà su una delle materie suindicate con oggetto della seconda prova scritta e sarà svolta da tutti i candidati privatisti nella stessa giornata e con tema unico formulato dalla commissione giudicatrice.

ALLEGATO

Schema della dichiarazione del datore di lavoro per i candidati privatisti agli esami di idoneità e di qualifica presso gli istituti professionali e per i candidati privatisti agli esami di maturità

DICHIARAZIONE

...l... sottoscritt... .... titolare-legale rappresentante (1) della ditta.. domiciliata in .... iscritta alla camera di commercio di .... n. ....

Dichiara,

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazione mendace, che ...l... sig. .... nat... a .... (provincia di ....) il .... residente a .... (provincia di ....) e occupato presso questa ditta con la qualifica (eventuale) di ....

L'assunzione è avvenuta il giorno .... con:

1) nulla osta n. ...., in data .... dell'ufficio di collocamento di..;

2) comunicazione di questa ditta inviata in data .... all'ufficio di collocamento di.. fino al giorno ....

Nel periodo sopra indicato il lavoratore ha svolto le seguenti attività e mansioni tecniche:

....

....

....

Il lavoratore è iscritto al n. .... del libro matricola, è registrato sul libro paga, ed è in possesso di libretto di lavoro numero ....

Sono stati effettuati i versamenti dei contributi previdenziali.

Si rilascia la presente dichiarazione per uso scolastico.

Data, ...

Firma del titolare o del rappresentante legale
e timbro della ditta

(1) Cancellare la dizione che non interessa.

92A6119

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 15 dicembre 1992.

Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di agevolazioni contributive per la realizzazione di programmi per la formazione e l'aggiornamento di quadri e di managers di elevata professionalità, nonché programmi di informazione associata.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la predeterminazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;

Viste le leggi 8 novembre 1986, n. 752, e 10 luglio 1991, n. 201;

Vista la delibera adottata dal CIPE in data 31 gennaio 1992;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale n. 376, del 25 maggio 1992, concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti;

Considerata la necessità di determinare criteri e modalità per la concessione di agevolazioni contributive in riferimento all'entità della spesa prevista sul capitolo 1599 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, concernente: «Contributi per la realizzazione di programmi per la formazione e l'aggiornamento di quadri e di managers di elevata professionalità, nonché programmi di informazione associata»;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per realizzare l'esigenza di trasparenza e imparzialità cui è preordinato l'art. 12 della legge n. 241/1990, l'amministrazione può procedere nella forma del decreto ministeriale senza che questo rivesta natura regolamentare;

Decreta:

Art. 1.

Criteri e priorità

1. I procedimenti amministrativi relativi alla concessione dei contributi di cui al cap. 1599 richiamato nelle premesse, sono definiti secondo i criteri e le priorità indicati nei successivi commi.

2. Sono ammessi a contributo i programmi presentati da unioni nazionali di associazioni riconosciute di produttori agricoli per la formazione e l'aggiornamento di quadri e di managers di elevata professionalità, nonché programmi di informazione associata.

3. Saranno finanziati i programmi di formazione ed informazione che maggiormente corrispondono agli obiettivi ed alle finalità della politica agricola ed agro-alimentare nazionale e, comunitaria e, prioritariamente, quelli presentati in comune da più unioni di associazioni dello stesso settore produttivo, nonché quelli che presentano maggior carattere di novità.

4. Le percentuali di contributo saranno corrisposte, sulla spesa ritenuta ammissibile, nel limite massimo dell'80%, con anticipazioni non superiori al 30% del contributo previsto previa presentazione di idonea garanzia.

Art. 2.

Modalità procedimentali

1. Per la concessione dei contibuti l'amministrazione osserva le disposizioni riportate nel presente articolo.

2. Il termine di presentazione delle domande è fissato alla data del 30 settembre di ogni esercizio finanziario.

3. L'amministrazione potrà prendere in considerazione le domande pervenute oltre il termine nel caso in cui vi siano fondi disponibili in bilancio e che sia ancora possibile completare l'iter procedimentale per l'adozione del provvedimento concessorio.

4. La domanda di richiesta di concessione del contributo finanziario:

deve contenere tutti gli elementi che permettono la perfetta individuazione del beneficiario, compresa la ragione sociale e la sede;

deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti delle unioni nazionali di associazioni riconosciute di produttori agricoli.

5. Nella domanda devono essere, altresì, indicate:

le finalità per cui si chiede il contributo finanziario, la misura dello stesso ed eventuali anticipazioni;

le eventuali altre attività svolte o in corso di svolgimento in collaborazione con la pubblica amministrazione ed in particolare con il Ministero dell'agricoltura.

6. Alla domanda deve essere allegato il programma dell'attività che si intende realizzare, completo di tempistica, con l'indicazione delle collaborazioni esterne di cui il beneficiario intende avvalersi e del preventivo finanziario recante indicazione dettagliata di ogni singola voce di spesa.

7. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

a) atto costitutivo (per le società l'atto costitutivo deve essere corredato del verbale di omologazione del tribunale);

b) statuto;

c) delibera dell'organo sociale che autorizza la presentazione della domanda;

d) struttura organizzativa;

e) situazione finanziaria (ultimo bilancio disponibile);

f) dichiarazione del legale rappresentante attestante che per la realizzazione del progetto non sono stati utilizzati né si intendono utilizzare altri finanziamenti pubblici (diversamente indicare l'ente erogatore e la misura di contribuzione).

8. Le istruzioni per l'esecuzione del programma e per la presentazione della documentazione contabile saranno contenute nel decreto di concessione o allegate al medesimo.

Art. 3.

Norma transitoria

1. Per l'esercizio finanziario 1992, gli impegni di spesa potranno essere assunti prescindendo dalle modalità di presentazione delle domande previste dall'art. 2.

2. L'amministrazione si riserva di richiedere successivamente la documentazione mancante che dovesse ritenere necessaria.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1992

Il Ministro: FONTANA

92A6112

DECRETO 15 dicembre 1992

Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di agevolazioni contributive per iniziative dirette al potenziamento dei sistemi di informazione bibliografica nel settore agricolo, nonché per la realizzazione di convegni, seminari, pubblicazioni scientifiche ed altri tradizionali sistemi di trasferimento delle informazioni.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la predeterminazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;

Viste le leggi 8 novembre 1986, n. 752, e 10 luglio 1991, n. 201;

Vista la delibera adottata dal CIPE in data 31 gennaio 1992 ed in particolare l'allegato *C/1*, lettera *g)*;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale n. 376, del 25 maggio 1992, concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti;

Considerata la necessità di determinare criteri e modalità per la concessione di agevolazioni contributive in riferimento all'entità della spesa prevista sul capitolo 1594 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, concernente: «Contributi per iniziative dirette al potenziamento dei sistemi di informazione bibliografica nel settore agricolo, nonché per la realizzazione di convegni, seminari, pubblicazioni scientifiche ed altri tradizionali sistemi di trasferimento delle informazioni»;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per realizzare l'esigenza di trasparenza e imparzialità cui è preordinato l'art. 12 della legge n. 241/1990, l'amministrazione può procedere nella forma del decreto ministeriale senza che questo rivesta natura regolamentare;

Decreta:

Art. 1.

Criteri e priorità

1. I procedimenti amministrativi relativi alla concessione dei contributi di cui al cap. 1594 richiamato nelle premesse, sono definiti secondo i criteri e le priorità indicati nei successivi commi.

2. Sono ammessi a contributo i programmi presentati da enti, istituti ed organismi specializzati, associazioni e società, per la realizzazione di iniziative dirette al potenziamento dei sistemi di informazione bibliografica nel settore agricolo, nonché per la realizzazione di convegni, seminari, pubblicazioni scientifiche ed altri tradizionali sistemi di trasferimento delle informazioni.

3. Saranno finanziati i programmi che maggiormente corrispondono agli obiettivi ed alle finalità della politica agricola ed agro-alimentare nazionale e comunitaria e, prioritariamente, quelli presentati dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, da altri enti pubblici, nonché da enti, istituti ed associazioni senza fini di lucro.

4. Le percentuali di contributo e le relative anticipazioni saranno corrisposte, sulla spesa ritenuta ammissibile, nei limiti massimi di seguito specificati:

a) enti pubblici fino al 90%, con anticipazioni non superiori al 50% del contributo previsto senza presentazione di garanzia;

b) istituti ed associazioni senza fini di lucro fino all'80%, con anticipazioni non superiori al 40% del contributo previsto previa presentazione di idonea garanzia;

c) altri istituti; organismi specializzati, associazioni e società fino al 70%, con anticipazioni non superiori al 30% del contributo previa presentazione di idonea garanzia.

Art. 2.

Modalità procedimentali

1. Per la concessione dei contibuti l'amministrazione osserva le disposizioni riportate nel presente articolo.

2. Il termine di presentazione delle domande è fissato alla data del 30 settembre di ogni esercizio finanziario.

3. L'amministrazione potrà prendere in considerazione le domande pervenute oltre il termine nel caso in cui vi siano fondi disponibili in bilancio e che sia ancora possibile completare l'iter procedimentale per l'adozione del provvedimento concessorio.

4. La domanda di richiesta di concessione del contributo finanziario:

deve contenere tutti gli elementi che permettono la perfetta individuazione del beneficiario, compresa la ragione sociale e la sede;

deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, dell'istituto, dell'organismo, ecc.

5. Nella domanda devono essere, altresì, indicate:

le finalità per cui si chiede il contributo finanziario, la misura dello stesso ed eventuali anticipazioni;

le eventuali altre attività svolte o in corso di svolgimento in collaborazione con la pubblica amministrazione ed in particolare con il Ministero dell'agricoltura.

6. Alla domanda deve essere allegato il programma dell'attività che si intende realizzare, completo di tempistica, con l'indicazione delle collaborazioni esterne di cui il beneficiario intende avvalersi e del preventivo finanziario recante indicazione dettagliata di ogni singola voce di spesa.

7. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

a) atto costitutivo (per le società l'atto costitutivo deve essere corredato del verbale di omologazione del tribunale);

b) statuto;

c) delibera dell'organo sociale che autorizza la presentazione della domanda;

d) struttura organizzativa;

e) situazione finanziaria (ultimo bilancio disponibile);

f) dichiarazione del legale rappresentante attestante che per la realizzazione del progetto non sono stati utilizzati né si intendono utilizzare altri finanziamenti pubblici (diversamente indicare l'ente erogatore e la misura di contribuzione).

8. Le istruzioni per l'esecuzione del programma e per la presentazione della documentazione contabile saranno contenute nel decreto di concessione o allegate al medesimo.

Art. 3.

Norma transitoria

1. Per l'esercizio finanziario 1992, gli impegni di spesa potranno essere assunti prescindendo dalle modalità di presentazione delle domande previste dall'art. 2.

2. L'amministrazione si riserva di richiedere successivamente la documentazione mancante che dovesse ritenere necessaria.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1992

Il Ministro: FONTANA

92A6113

DECRETO 15 dicembre 1992.

Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di agevolazioni contributive per la definizione e la realizzazione, anche in cofinanziamento con le regioni, di un piano nazionale di coordinamento per i servizi di sviluppo agricolo anche attraverso la creazione o ristrutturazione di centri di servizio con particolare riferimento a quelli relativi alla divulgazione agricola nonché per la formazione e l'aggiornamento dei divulgatori agricoli secondo quanto previsto dal regolamento CEE n. 270/79 e successive modifiche.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la predeterminazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;

Viste le leggi 8 novembre 1986, n. 752, e 10 luglio 1991, n. 201;

Viste le delibere adottate dal CIPE in data 2 agosto 1991 e 31 gennaio 1992;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale n. 376 del 25 maggio 1992, concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti;

Considerata la necessità di determinare criteri e modalità per la concessione di agevolazioni contributive in riferimento all'entità della spesa prevista sul capitolo 7290 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, concernente: «Contributi per la definizione e la realizzazione, anche in cofinanziamento con le regioni, di un piano nazionale di coordinamento per i servizi di sviluppo agricolo anche attraverso la creazione o ristrutturazione di centri di servizio con particolare riferimento a quelli relativi alla divulgazione agricola nonché per la formazione e l'aggiornamento dei divulgatori agricoli secondo quanto previsto dal regolamento CEE n. 270/79 e successive modifiche»;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per realizzare l'esigenza di trasparenza e imparzialità cui è preordinato l'art. 12 della legge n. 241/1990, l'amministrazione può procedere nella forma del decreto ministeriale senza che questo rivesta natura regolamentare:

Decreta:

Art. 1.

Criteri e priorità

1. I procedimenti amministrativi relativi alla concessione dei contributi di cui al cap. 7290 richiamato nelle premesse, sono definiti secondo i criteri e le priorità indicati nei successivi commi.

2. Sono ammessi a contributo i programmi presentati da enti, istituti ed organismi specializzati, che possono contribuire a definire ed avviare a realizzazione il piano

nazionale di coordinamento per i servizi di sviluppo agricolo, anche attraverso la realizzazione o la ristrutturazione dei centri di servizio, con particolare riferimento a quelli relativi alla divulgazione agricola, nonché la formazione e l'aggiornamento dei divulgatori agricoli secondo quanto previsto dal regolamento CEE n. 270/79, e successive modifiche.

3. Saranno finanziati i programmi che maggiormente corrispondono agli obiettivi ed alle finalità della politica agricola ed agro-alimentare nazionale e comunitaria e, prioritariamente, quelli cofinanziati con le regioni, quelli presentati dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, da altri enti pubblici, nonché da enti, istituti ed associazioni senza fini di lucro.

4. Le percentuali di contributo e le relative anticipazioni saranno corrisposte, sulla spesa ritenuta ammissibile, nei limiti massimi di seguito specificati:

a) enti pubblici ed enti morali presso cui possono avere sede i centri per la formazione dei divulgatori agricoli fino al 95%, elevabile al 99% nel caso di realizzazione o ristrutturazione di centri destinati alla divulgazione agricola, con anticipazioni non superiori al 50% del contributo previsto senza presentazione di garanzia;

b) enti, istituti ed associazioni senza fini di lucro fino all'80%, con anticipazioni non superiori al 40% del contributo previsto previa presentazione di idonea garanzia;

c) altri enti, istituti, organismi specializzati, associazioni e società fino al 70%, ridotto al 60% nel caso in cui la spesa ammessa superi i 200 milioni di lire, con anticipazioni non superiori al 30% del contributo previa presentazione di idonea garanzia.

Art. 2.

Modalità procedimentali

1. Per la concessione dei contributi l'amministrazione osserva le disposizioni riportate nel presente articolo.

2. Il termine di presentazione delle domande è fissato alla data del 30 settembre di ogni esercizio finanziario.

3. L'amministrazione potrà prendere in considerazione le domande pervenute oltre il termine nel caso in cui vi siano fondi disponibili in bilancio e che sia ancora possibile completare l'iter procedimentale per l'adozione del provvedimento concessorio.

4. La domanda di richiesta di concessione del contributo finanziario:

deve contenere tutti gli elementi che permettono la perfetta individuazione del beneficiario, compresa la ragione sociale e la sede;

deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, istituto, società, ecc.

5. Nella domanda devono essere, altresì, indicate:

le finalità per cui si chiede il contributo finanziario, la misura dello stesso ed eventuali anticipazioni;

le eventuali altre attività svolte o in corso di svolgimento in collaborazione con la pubblica amministrazione ed in particolare con il Ministero dell'agricoltura.

6. Alla domanda deve essere allegato il programma dell'attività che si intende realizzare, completo di tempistica, con l'indicazione delle collaborazioni esterne di cui il beneficiario intende avvalersi e del preventivo finanziario recante indicazione dettagliata di ogni singola voce di spesa.

7. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

a) atto costitutivo (per le società l'atto costitutivo deve essere corredato del verbale di omologazione del tribunale);

b) statuto;

c) delibera dell'organo sociale che autorizza la presentazione della domanda;

d) struttura organizzativa;

e) situazione finanziaria (ultimo bilancio disponibile);

f) dichiarazione del legale rappresentante attestante che per la realizzazione del progetto non sono stati utilizzati né si intendono utilizzare altri finanziamenti pubblici (diversamente indicare l'ente erogatore e la misura di contribuzione).

8. Nel caso di istanze volte ad ottenere il finanziamento di strutture dovrà essere altresì allegato in duplice copia:

a) il computo metrico estimativo dettagliato, le cartografie, nonché la relazione tecnico-economica dell'opera;

b) il certificato del tribunale, in data non anteriore a tre mesi dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, il nominativo del legale rappresentante nonché l'assenza di procedure esecutive e fallimentari;

c) il parere provvisorio del comando provinciale dei vigili del fuoco;

d) il parere dell'ufficio del genio civile regionale sulle opere civili ed affini e sulla congruità dei prezzi esposti negli elaborati;

e) la dichiarazione del beneficiario contenente l'impegno a non distogliere, per un periodo non inferiore a dieci anni, dalla data di emanazione del provvedimento di liquidazione finale del contributo, le opere dalla destinazione produttiva per cui sono state proposte;

f) atto nel quale il richiedente dichiari di non aver ricevuto in passato e di non richiedere in futuro contributi da altri enti pubblici nazionali e comunitari per la stessa iniziativa.

9. Le istruzioni per l'esecuzione del programma e per la presentazione della documentazione contabile saranno contenute nel decreto di concessione o allegate al medesimo.

Art. 3.

Norma transitoria

1. Per l'esercizio finanziario 1992, gli impegni di spesa potranno essere assunti prescindendo dalle modalità di presentazione delle domande previste dall'art. 2.

2. L'amministrazione si riserva di richiedere successivamente la documentazione mancante che dovesse ritenere necessaria.

2. L'amministrazione si riserva di richiedere successivamente la documentazione mancante che dovesse ritenere necessaria.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1992

Il Ministro: FONTANA

92A6114

DECRETO 15 dicembre 1992.

Criteri e modalità per la concessione di contributi per l'attività di tenuta dei libri genealogici e per il miglioramento genetico, per la realizzazione e gestione dei centri genetici e per la realizzazione di altri programmi zootecnici straordinari.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 25 maggio 1992 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 14 settembre 1992;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 832, concernente «Provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale»;

Vista la legge 29 giugno 1929, n. 1366: «Legge organica sulla produzione zootecnica»;

Vista la legge 30 giugno 1954, n. 493: «Disciplina dell'erogazione dei contributi e della concessione di borse di studio da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste»;

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, denominata «Legge pluriennale per gli interventi programmati in agricoltura» ed in particolare l'art. 4, lettera *b)*, che prevede, tra l'altro, miglioramento genetico delle specie animali, inclusa la tenuta dei libri genealogici;

Visto l'art. 1 della legge 10 luglio 1991, n. 201, ai sensi del quale le disposizioni di cui alla succitata legge 8 novembre 1986, n. 752, sono state differite sino all'entrata in vigore della nuova legge pluriennale e comunque non oltre il 31 dicembre 1992;

Viste le delibere del CIPE relative all'anno 1991 ed in particolare quella del 31 gennaio 1992, relativa all'anno 1992 (allegato *C/1*), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1992;

Considerata la necessità di determinare criteri e modalità per la concessione di contributi per l'attività di tenuta dei libri genealogici e per il miglioramento genetico, per la realizzazione e gestione dei centri genetici e per la realizzazione di altri programmi zootecnici straordinari, avuto riguardo all'entità della spesa prevista, sia sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sia sui capitoli istituiti ai sensi della menzionata legge 8 novembre 1986, n. 752, da destinare alla copertura degli oneri relativi al finanziamento degli interventi negli stessi capitoli precisati;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per realizzare l'esigenza di trasparenza ed imparzialità cui è preordinato l'art. 12 della succitata legge n. 241/1990, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può procedere nella forma del decreto ministeriale, senza che quest'ultimo rivesta natura regolamentare:

Decreta:

Art. 1.

Criteri di ammissibilità e priorità

1. I procedimenti amministrativi relativi alla concessione di contributi alle associazioni nazionali allevatori per la tenuta dei libri genealogici e per il miglioramento genetico, per la realizzazione e gestione dei centri genetici, e per la realizzazione di altri programmi zootecnici straordinari a favore delle associazioni nazionali allevatori e di altri enti zootecnici, ai sensi delle leggi citate in premessa ed in particolare delle leggi 29 giugno 1929, n. 1366 e 8 novembre 1986, n. 752, a valere sugli stanziamenti previsti sui competenti capitoli ordinari di bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e su quelli istituiti, ai sensi delle legge 8 novembre 1986, n. 752, sono definiti secondo i criteri indicati nei successivi commi del presente articolo.

2. Sono ammessi a contributo i programmi annuali presentati dall'Associazione italiana allevatori, dalle associazioni nazionali allevatori di specie o di razza e da altri istituti con fini allevatoriali, purché in possesso di personalità giuridica privata, ed in quanto gestiscano, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, libri genealogici o registri anagrafici e relativi controlli funzionali.

3. Possono altresì essere ammessi a contributo programmi annuali presentati da altri enti od organismi specificatamente rilevanti nel settore zootecnico, solo se l'incidenza finanziaria di tali programmi sia marginale rispetto a quelli di cui al comma 2 e le iniziative in essi previste risultino di supporto a quelle svolte dalle organizzazioni allevatoriali che gestiscono i libri genealogici o i registri anagrafici.

4. I programmi, da realizzare interamente, devono essere coerenti con le linee generali stabilite in materia dal Piano agricolo, nazionale e dagli eventuali piani di settore, nonché conformi alle circolari del Ministero dell'agricoltura che fissano priodicamente gli obiettivi di programmazione dell'attività di miglioramento genetico.

5. Per l'anno 1992 gli obiettivi fissati sono stati indicati nella circolare n. 026405-24558 del 7 novembre 1991, che già inviata agli interessati, viene comunque allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

6. I programmi presentati devono comunque riportare, le iniziative giudicate prioritarie ai fini dell'attività di selezione, includendo eventualmente anche quelle azioni necessarie a completare o continuare programmi svolti ed ammessi a contributo negli anni precedenti.

7. I programmi devono essere presentati distinti secondo le seguenti tipologie:

programmi ordinari in cui sono previste soltanto le attività relative alla tenuta dei libri genealogici, registri anagrafici e relativi controlli funzionali:

programmi di iniziative zootecniche straordinarie;

programmi di iniziative zootecniche straordinarie riguardanti le valutazioni genetiche, ivi compreso l'esercizio dei centri genetici.

Art. 2.

Misura del contributo

1. I contributi ministeriali concedibili per la realizzazione dei programmi di cui al precedente art. 1 non possono eccedere quelli richiesti e consistono in finanziamenti nei limiti della percentuale massima del 95% della spesa ammessa, percentuale elevabile al 99% nel caso si tratti di realizare centri genetici o altre strutture particolarmente rilevanti per il miglioramento genetico da parte delle sole associazioni ed istituti che gestiscono i libri genealogici, registri anagrafici e relativi controlli funzionali.

Art. 3.

Modalità e termine di presentazione

1. Le richieste di ammissione a contributo devono pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione II - Produzioni animali, entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il programma da finanziare.

2. Eventuali richieste presentate successivamente potranno essere prese in considerazione solo in quanto residuino fondi disponibili ed esista sufficiente tempo per effettuare l'istruttoria.

3. Per le modalità di presentazione si osservano le disposizioni di cui alla circolare n. 026405-24558 del 7 novembre 1991, allegata al presente decreto.

Art. 4.

Modalità di erogazione

1. La liquidazione del contributo avviene, secondo le modalità indicate nello stesso decreto di concessione, alla scadenza del programma, previa presentazione, da parte del beneficiario, di specifica domanda corredata da relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, nonché da completa documentazione amministrativa-contabile.

2. Possono essere ammesse anche liquidazioni parziali, per la parte di attività svolta, e comunque in conformità a quanto previsto dal decreto di concessione.

3. Il decreto di concessione può altresì stabilire che venga disposta un'anticipazione sull'intero contributo concesso, previa prestazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa (fidejussione), da parte del beneficiario. La percentuale dell'anticipazione non può comunque superare il 50% del contributo.

Art. 5.

Norme transitorie

1. Per l'esercizio finanziario 1992 gli impegni di spesa potranno essere assunti prescindendo dall'osservanza di tutte le modalità di presentazione di cui all'art. 3 del presente decreto.

2. L'amministrazione si riserva di richiedere successivamente la documentazione mancante che dovesse ritenersi necessaria.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1992

Il Ministro: FONTANA

ALLEGATO

CIRCOLARE 7 novembre 1991, n. **026405-24558.**

Programmi attività di miglioramento zootecnico. Anno 1992.

All'associazione italiana allevatori

Alle associazioni nazionali allevatori

All'Istituto nazionale di apicoltura

e, per conoscenza:

Ai funzionari ministeriali sindaci delle associazioni ed istituto anzidetto

Con le circolari degli ultimi anni, questo Ministero, nel determinare gli indirizzi politici e programmatici sui quali orientare le attività di miglioramento genetico di codeste associazioni ed enti, ha, in sostanza, teso ad assicurare la rispondenza dei programmi stessi alle esigenze della programmazione agricola nazionale.

Gli obiettivi generali che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha inteso prevalentemente perseguire hanno mirato principalmente a:

1) migliorare le performances per ogni singolo soggetto delle diverse specie e razze;

2) allungare la carriera riproduttiva dei capi allevati;

3) rilevare le caratteristiche quantitative e qualitative del latte e della carne;

4) conservare le popolazioni animali di interesse nazionale e locale in pericolo di estinzione.

Al riguardo nel mentre non può non rilevarsi che per il settore bovino appartenente alle razze da latte si sono conseguiti risultati soddisfacenti, molto ancora rimane

da fare per gli altri comparti zootecnici ed è proprio per questo che questo Ministero intende perseguire, nel corso dell'anno 1992, gli obiettivi che appresso vengono indicati:

a) selezione bovini da latte nel quadro di un piano nazionale per la produzione di latte di qualità;

b) verifica dei programmi genetici per i bovini da carne e per i suini;

c) piena attivazione dell'archivio unico del Libro genealogico per le specie ovine e caprine;

d) avvio dei programmi di selezione per la specie cunicola;

e) predisposizione programmi di salvaguardia biogenetica delle razze autoctone ed avvio del registro anagrafico delle razze equine locali;

f) predisposizione del piano nazionale di settore per i bufali;

g) armonizzazione e coordinamento attività selettiva delle razze equine;

h) verifica e sviluppo dei programmi di valutazione genetica e dei controlli funzionali per la specie apis ligustica.

Ciò premesso ed al fine di assicurare la necessaria continuità dell'attività di selezione, codeste associazioni ed istituto sono invitati a predisporre i programmi annuali per il 1992, da far pervenire alla divisione II prod. animali della Direzione generale della produzione agricola di questo Ministero entro il 15 dicembre 1991.

Si precisa che il programma richiesto dovrà contenere le iniziative giudicate prioritarie ai fini dell'attività selettiva, avendo cura di includere le azioni comunque necessarie a completare o continuare programmi già approvati e che sono articolati su attività estesa a più esercizi.

Il programma si comporrà di un fascicolo unico, compatto, senza fogli staccati. Tutte le pagine saranno numerate con numerazione unica e gli eventuali preventivi saranno riportati in appendice.

Si resta, pertanto, in attesa, da parte di codeste associazioni ed istituto (in indirizzo), dei seguenti atti, da redigersi in quadruplice copia per i programmi iniziative zootecniche straordinarie e valutazioni genetiche, ed in otto copie per i programmi ordinari, conformemente agli schemi allegati:

1) programmi ordinari, nei quali saranno previste soltanto le attività relative alla tenuta dei Libri genealogici (allegato *A*);

2) programmi di iniziative zootecniche straordinarie, nei quali saranno previste tutte le altre attività (allegato *B*);

3) programmi di iniziative zootecniche straordinarie riguardanti le valutazioni genetiche, ivi compreso l'esercizio dei centri genetici (allegato *C*).

Unitamente ai programmi anzidetti dovranno essere inviati i seguenti atti:

1) *Dettagliata relazione* contenente:

a) descrizione del modello organizzativo dell'ente (servizi svolti), organigramma completo del personale (nomi e categoria, qualifica, anzianità, servizio presso il quale opera) e breve sintesi delle funzioni da ciascuno svolte;

b) elenco delle attrezzature acquistate con contributo ministeriale negli ultimi cinque anni, distinte per:

categoria del bene;
servizio che lo utilizza;
programma con cui è stato finanziato. (anno, estremi del decreto ministeriale).

Per quanto concerne il parco macchine, acquistate con il contributo ministeriale, deve essere riportato:

anno di acquisto;
kilometraggio totale;
kilometraggio dell'ultimo anno e quello previsto per il 1992;
servizio che utilizza gli automezzi;
nonché personale autorizzato all'uso;

c) procedura amministrativa utilizzata dall'associazione od ente nella tenuta della contabilità dei programmi finanziati da questo Ministero.

2) *Verbale* dell'assemblea degli associati ovvero del comitato direttivo dal quale risulti l'avvenuta deliberazione in merito:

a) all'approvazione del preventivo dell'associazione nel quale la previsione di spesa delle iniziative sussidiabili con contributo statale dovrà risultare distinta da quelle riguardanti le altre spese dell'associazione;

b) alla necessaria individuazione e determinazione dei proventi da destinare al finanziamento dei programmi ordinari e straordinari per la parte a carico delle associazioni.

Qualora le norme statutarie non prevedano l'esistenza dell'assemblea degli associati o l'approvazione del preventivo da parte dell'assemblea, le deliberazioni di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* saranno assunte dal comitato amministrativo o organo equipollente.

3) *Situazione dei programmi* ordinari e straordinari già finanziati, che alla data del 30 novembre 1991 non risultino ancora definiti con l'avvenuta liquidazione finale del relativo contributo, e piano per la loro chiusura tecnico-finanziario entro il 1992 (allegato *D*).

Si fa infine presente che, dall'esame dei preventivi di spesa relativi ai programmi per la tenuta dei Libri genealogici e l'effettuazione dei controlli funzionali del bestiame, negli ultimi anni, si è rilevato un sensibile aumento dei costi rispetto agli anni precedenti, specialmente per quelli concernenti il personale.

È da rilevare, peraltro, che negli ultimi anni il capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa di questo Ministero, a carico del quale vengono posti i finanziamenti dei programmi in parola, riserva stanziamenti con importi praticamente costanti ed è da prevedere che nell'immediato futuro non vi saranno aumenti.

Ciò premesso, si ritiene doveroso, sin da questo momento, portare a conoscenza delle associazioni ed istituto in indirizzo che, ove non si pervenga ad un contenimento dei costi di che trattasi, si renderà inevitabile la riduzione, della percentuale della contribuzione finanziaria statale per l'attuazione dei programmi in oggetto indicati.

Il direttore generale: INCORONATO

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA PER LA TENUTA DEL LIBRO GENEALOGICO PER L'ANNO 199.....

A I - Schema di domanda

A II - Schema relazione

A III - Schema preventivo

ALLEGATO *A/I*

Schema di domanda

ASSOCIAZIONE

Prot. n. ....

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - D.G. produzione agricola - Divisione I - Via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA

OGGETTO Domanda concessione contributo per il programma relativo alla tenuta del libro genealogico per l'anno 199....

Il sottoscritto .... nato a .... il ....
residente nel comune di .... via... n. ....
nella qualità di presidente dell' ....
chiede il contributo dello Stato previsto dalle vigenti leggi sulle spese per lo svolgimento del programma per la tenuta del Libro genealogico per l'anno 199....

A tale scopo di trasmettono i seguenti atti:

relazione;

preventivo finanziario dal quale la spesa anzidetta risulta di L. ....

Si prega codesto Ministero di voler disporre, in conto del contributo che vorrà concedere, una anticipazione non inferiore al.........% per ridurre la necessità di fare ricorso al credito bancario che, come è noto, è sempre più oneroso.

Si prega, infine, che il pagamento dell'anticipazione avvenga mediante...

Il presidente

ALLEGATO A 11

RELAZIONE

al programma per la tenuta del Libro genealogico per l'anno 199....

Il presidente

....

La relazione deve riportare:

i più recenti dati statistici riguardanti i capi iscritti al Libro genealogico e sottoposti a controllo, variazioni rispetto all'anno precedente, previsioni per l'anno cui si riferisce il programma;

lo stato attuale dell'assetto associativo e prospettive di sviluppo;

l'organizzazione dell'ufficio, qualifica e mansioni del personale;

gli indirizzi programmatici per l'attività di miglioramento genetico delle razze in rapporto alle esigenza zootecniche del Paese;

i chiarimenti ed i dettagli ai singoli capitoli ed articoli del preventivo di spesa in modo da rendere possibile una appropriata valutazione della spesa medesima.

ALLEGATO A/III

ASSOCIAZIONE ....

PREVENTIVO FINANZIARIO

Programma per la tenuta del Libro genealogico per l'anno 199.....

Cap. 1 - Personale (allegato 1)	L.	....
Cap. 2 - Commissioni, comitati, esperti di razza (allegato 2)	»	....
Cap. 3 - Macchinari ed attrezzature (allegato 3)	»	....
Cap. 4 - Stampati previsti dal regolamento (allegato 4)	»	....
Cap. 5 - Studi, convegni e pubblicazioni (allogato 5)	»	....
Cap. 6 - Oneri per la disponibilità dei locali (allegato 6)	»	....
	L.	....
Cap. 7 - Spese generali ....% di L.	L.	....
	L.	....

Il presidente

....

ALLEGATO 1

Cap. 1 - *Personale.*

Art. 1 - Stipendi ed oneri connessi (allegato 2/a)			L.	....
Art. 2 - Lavoro straordinario			»	....
Art. 3 - Missioni:				
a) indennità n. .... a L.	»	....		
b) rimborso spese viaggio	»	....	»	....
Totale cap. 2			L.	....

ALLEGATO 2/A

ASSOCIAZIONE

Spesa per il personale

Anno 199... ...

(gli importi delle colonne da 4 a 13 saranno espressi in migliaia di lire)

Stipendi ed oneri connessi

NOME	Qualifica	Anzianità	Retribuzione lorda			Scala mobile	TOTALE	Oneri e contributi previdenziali			IMPORTO MENSILE Col. 8 + 11	IMPORTO ANNUALE Col. 12 × 14 mensilità
			Stipendio base	Indennità di funzione	Aumenti periodici			INPS	ENPAIA	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Totali										

Maggiori oneri derivanti da' probabili aumenti . . .	
Totale stipendi ed oneri connessi . . .	

Il presidente

ALLEGATO 2

Cap. 2 - *Commissioni, comitati, esperti di razza.*

Art. 1 - Commissione tecnica centrale (n. .... riunioni con n. .... presenze = n. .... presenze complessive):

a) indennità missione n. .... a L. ...... L. ....

b) gettoni presenza n. .... a L. ...... » ....

c) rimborso spese viaggio ...... » .... L. ....

Art. 2 - Comitati di razza (n. .... riunioni con n. .... presenze = n. .... presenze complessive):

a) indennità di missione n. .... a L. ...... L. ....

b) gettoni di presenza n. .... a L. ...... » ....

c) rimborso spese viaggio ...... » .... L. ....

Art. 3 - Esperti di razza: n. ....

a) indennità missione n. .... a L. ...... L. ....

b) rimborso spese viaggio ...... » .... L. ....

Totale cap. 2 . . . . L. ....

ALLEGATO 3

Cap. 3 - *Macchinari e attrezzature.*

Art. 1 - Acquisto (descrizione dettagliata di ogni singola attrezzatura con indicazione del prezzo che dovrà trovare riscontro nei preventivi che dovranno essere annessi al presente allegato) ...... L. ....

Art. 2 - Noleggio (descrizione dettagliata delle attrezzature noleggiate) ...... » ....

Art. 3 - Manutenzione e riparazioni ...... » ....

Art. 4 - Forza motrice, trasferimento dati da elaborare o elaborati ...... » ....

Art. 5 - Altre spese ...... » ....

Totale cap. 3 . . . L. ....

ALLEGATO 4

Cap. 4 - *Stampati previsti dal regolamento.*

(descrivere gli stampati indicando le quantità ed i prezzi unitari) ...... L. ....

Totale cap. 4 . . . L. ....

ALLEGATO 5

Cap. 5 - *Studi, convegni e pubblicazioni.*

Art. 1 - Studi ...... L. ....

Art. 2 - Convegni ...... » ....

Art. 3 - Pubblicazioni (fornire per ciascun articolo ogni dettaglio che consenta una appropriata valutazione delle spese previste) ...... » ....

Totale cap. 5 . . . L. ....

ALLEGATO 6

Cap. 6 - *Oneri disponibilità locali.*

Art. 1 - Fitto o rata mutuo ...... L. ....

Art. 2 - Manutenzioni ...... » ....

Totale cap. 6 . . . L. ....

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA INIZIATIVE ZOOTECNICHE STRAORDINARIE

ANNO 199.......

B/I - Schema domanda

B/II - Schema relazione

B/III - Schema preventivo

ALLEGATO *B* I

Schema di domanda

ASSOCIAZIONE

Prot. n.......

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - D.G. produzione agricola - Divisione I - Via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA

OGGETTO: Domanda concessione contributo per il programma iniziative zootecniche straordinarie - Anno 199.......

Il sottoscritto .... nato a .... il ....
residente nel comune di .... via .... n. ....
nella qualità di presidente dell' ....
chiede il contributo dello Stato previsto dalle vigenti leggi sulle spese per lo svolgimento del programma in oggetto indicato.

A tale scopo di trasmettono i seguenti atti:

relazione;

preventivo finanziario dal quale la spesa anzidetta risulta di L. ....

Si prega codesto Ministero di voler disporre, in conto del contributo che vorrà concedere, una anticipazione non inferiore al ....% per ridurre la necessità di far ricorso al credito bancario che, come è noto, è sempre oneroso.

Si prega, infine, che il pagamento dell'anticipazione avvenga mediante ....

Il presidente

ALLEGATO *B/II*

RELAZIONE

al programma iniziative zootecniche straordinarie - Anno 199.....

Il presidente

....

La relazione deve riportare:

le finalità del programma. Dette finalità devono essere corrispondenti a quelle stabilite dal Piano agricolo nazionale;

le iniziative previste per il conseguimento delle finalità predette;

i chiarimenti ed i dettagli ai singoli capitoli ed articoli del preventivo di spesa in modo da rendere possibile una appropriata valutazione delle spese medesime;

lo stato di attuazione delle iniziative finanziate negli anni precedenti, per quelle a carattere pluriennale.

ALLEGATO *B*/III

ASSOCIAZIONE

PREVENTIVO FINANZIARIO

Programma iniziative zootecniche straordinarie - Anno 199......

Cap. 1 - Realizzazione e adeguamento di strutture ed attrezzature per il miglioramento ed il potenziamento di controlli genetici (all. 1)	L.	....
Cap. 2 - Ulteriore diffusione dei controlli funzionali ed incremento della base selettiva (all. 2)	»	
Cap. 3 - Trasferimento dei risultati della selezione anche agli allevamenti non iscritti ai libri genealogici (all. 3)	»	
Cap. 4 - Studi e ricerche rivolti alla conoscenza dei metodi e delle tecnologie per il miglioramento del bestiame in Italia e all'estero (all. 4)	»	
Cap. 5 - Attività promozionali volte alla valorizzazione dei risultati dei controlli morfologici, funzionali e genetici, ai fini della selezione (all. 5)	»	
Cap. 6 - Altre iniziative (all. 6)	»	
	L.	
Cap. 7 - Spese generali (.......% di L. ....)	L.	
Totale . . .	L.	

Il presidente

ALLEGATO 1

Cap. 1 - *Realizzazione o adeguamento di strutture ed attrezzature per il miglioramento ed il potenziamento di controlli genetici al fine di incrementare la disponibilità di riproduttori provati.*

Art. 1 -		
a)	L.	
b)	»	
c)	»	
....	»	
Art. 2 -		
a)	L.	
b)	»	
c)	»	
	»	
Art. 3 -		
a)	L.	
b)	»	....
c)	»	
	»	....
Totale cap. 1 . . .	L.	

Come per gli anni precedenti in tale capitolo saranno previste — per avere un quadro completo delle spese — le strutture riguardanti i centri genetici, per le quali occorrerà in un secondo tempo presentare apposita domanda corredata della specifica documentazione progettuale prescritta per tali particolari iniziative.

ALLEGATO 2

Cap. 2 - *Ulteriore diffusione dei controlli funzionali ed incremento della base selettiva.*

Art. 1 - Azione volta a promuovere la istituzione e la ristrutturazione delle sezioni di specie e di razza presso le A.P.A.:

a)	L.		
b)	»		
c)	»		
	»	______	L.

Art. 2 - Formazione ed aggiornamento tecnico di esperti di razza e controllori:

a)	L.		
b)	»		
c)	»		
	»	______	L.

Art. 3 - Individuazione anagrafica del bestiame non iscritto al L.G. e non sottoposto a controllo:

a)	L.		
b)	»		
c)	»		
	»	______	L.

Art. 4 - Prove a campione in allevamenti per iscritti al L.G.:

a)	L.		
b)	»		
c)	»		
	»	______	L.

Art. 5 - Difesa delle risorse genetiche delle popolazioni animali a limitata diffusione anche attraverso l'istituzione di appositi registri anagrafici:

a)	L.		
b)	»		
c)	»		
	»	______	L.

Art. 6 - Importazione di materiale seminale di alto valore genetico:

a)	L.		
b)	»		
c)	»		
	»	______	L.

Art. 7 - Istituzione banche seme:

a)	L.			
b)	»			
c)	»			
	»	______	L.	______
Art.			L.	....
Art.			»	....
		Totale cap. 2. . .	L.	______

ALLEGATO 3

Cap. 3 - *Trasferimenti dei risultati della selezione anche agli allevamenti non iscritti ai L.G.*

Art. 1 - Utilizzazione dei riproduttori provati in allevamenti non iscritti al L.G.:

a) .... L.
b) .... »
c) .... »
» ____________ L.

Art. 2 - ....

a) .... L.
b) .... »
c) .... »
» ____________ L.

Art. 3 - ....

a) .... L.
b) .... »
c) .... »
» ____________ L. ____________

Totale cap. 3 . . . L. ____________

ALLEGATO 4

Cap. 4 - *Studi e ricerche rivolti alla conoscenza dei motivi e delle tecnologie per il miglioramento del bestiame in Italia e all'estero.*

Art. 1 - Prova per l'itroduzione di apparecchiature automatiche e sistemi di controllo più economici e tecnologicamente avanzati:

a) .... L.
b) .... »
c) .... »
» ____________ L.

Art. 2 - ....

a) .... L.
b) .... »
c) .... »
» ____________ L.

Art. 3 - ....

a) .... L.
b) .... »
c) .... »
» ____________ L. ____________

Totale cap. 4 . . . L. ____________

ALLEGATO 5

Cap. 5 - *Attività promozionali volte alla valorizzazione dei risultati dei controlli morfologici, funzionali e genetici, ai fini della selezione.*

Art. 1 - Incentivazione per la diffusione dei migliori soggetti iscritti al L.G.

a)	L.			
b)	»			
c)	»			
	»	________	L.	

Art. 2 - Promozione delle esportazioni di riproduttori e di tecnologie di miglioramento:

a)	L.			
b)	»			
c)	»			
	»	________	L.	

Art. 3 - Partecipazione ad importanti manifestazioni zootecniche in Italia ed all'estero:

a)	L.			
b)	»			
c)	»			
	»	________	L.	

Art. 4 - Inviti a delegazioni di Paesi esteri ad assistere a manifestazioni zootecniche italiane:

a)	L.			
b)	»			
c)	»			
	»	________	L.	________
		Totale cap. 5 . . .	L.	________

ALLEGATO 6

Cap. 6 - *Altre iniziative.*

Art. 1 - ....

a)	L.			
b)	»			
c)	»			
	»	________	L.	

Art. 2 - ....

a)	L.			
b)	»			
c)	»			
	»	....	L.	

Art. 3 - ....

a)	L.			
b)	»			
c)	»			
	»	________	L.	

Art.			L.	________
		Totale cap. 6 . . .	L.	________

ALLEGATO C

PROGRAMMA INIZIATIVE ZOOTECNICHE STRAORDINARIE
RIGUARDANTI LE VALUTAZIONI GENETICHE

Anno 199......

C/I - Schema di domanda

C/II - Schema relazione

C/III - Schema preventivo

ALLEGATO *C/I*

Schema di domanda

ASSOCIAZIONE

Prot. n. ....

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - D.G. produzione agricola - Divisione I - Via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA

OGGETTO: Domanda concessione contributo per il programma relativo alle iniziative zootecniche straordinarie riguardanti le valutazioni genetiche, anno 199....

Il sottoscritto .... nato a .... il ....
residente nel comune di ...., via.. n. ....
nella qualità di presidente dell'...
chiede il contributo dello Stato previsto dalle vigenti leggi sulle spese per lo svolgimento delle iniziative zootecniche straordinarie riguardanti le valutazioni genetiche, anno 199....

A tale scopo si trasmettono i seguenti atti:

relazione;
preventivo finanziario dal quale la spesa anzidetta risulta di L. ....

Si prega codesto Ministero di voler disporre, in conto del contributo che vorrà concedere, una anticipazione non inferiore al .... % per ridurre la necessità di fare ricorso al credito bancario che, come è noto, è sempre più oneroso.

Si prega, infine, che il pagamento dell'anticipazione avvenga mediante ....

Il presidente

ALLEGATO C/II

RELAZIONE

al programma iniziative zootecniche straordinarie riguardanti le valutazioni genetiche - Anno 199......

Il presidente

....

La relazione deve riportare:

le finalità del programma. Dette finalità devono essere corrispondenti a quelle stabilite dal Piano agricolo nazionale;

le iniziative previste per il conseguimento delle finalità predette;

i chiarimenti ed i dettagli ai singoli capitoli ed articoli del preventivo di spesa in modo da rendere possibile una appropriata valutazione delle spese medesime;

lo stato di attuazione delle iniziative finanziate negli anni precedenti.

CENTRO GENETICO

Movimento annuale animali, giorni di permanenza, incrementi

Data entrata	N. animali	Giorni di permanenza		Peso in entrata	Peso in uscita	Incremento		*Note*
		totale	media			totale	medio	
01-01-19..... (1)				(2)				
31-12-19.....								
Totali . . .								

(1) Consistenza al 31 dicembre 19

(2) Peso al 31 dicembre 19.

CENTRO GENETICO

Riepilogo alimentazione dal 1° gennaio 19...... al 31 dicembre 19......

A) Descrizione della razione giornaliera: ....

B) Fieno:

esistente all'1-1-19......	ql	valore L. ....
acquistato dall'1-1-19...... al 31-12-19......	ql	valore L. ....
Totale . . .	ql	valore L. ....
esistente al 31-12-19......	ql	valore L. ....
consumato dall'1-1-19...... al 31-12-19......	ql	valore L. ....

C) Paglia:

esistente all'1-1-19......	ql	valore L. ....
acquistata dall'1-1-19...... al 31-12-19......	ql	valore L. ....
Totale . . .	ql	valore L. ....
esistente al 31-12-19......	ql	valore L. ....
consumata dall'1-1-19...... al 31-12-19......	ql	valore L. ....

D) Mangime concentrato - al .....% di protidi grezzi:

esistente all'1-1-19......	ql	valore L. ....
acquistato dall'1-1-19...... al 31-12-19......	ql	valore L. ....
Totale . . .	ql	valore L. ....
esistente al 31-12-19......	ql	valore L. ....
consumato dall'1-1-19...... al 31-12-19......	ql	valore L. ....

Consumo totale fieno/capo	Kg	valore L. ....
Consumo totale paglia/capo	Kg	valore L. ....
Consumo totale mangime/capo	Kg	valore L. ....
Totale . . .	Kg	valore L. ....

Consumo medio fieno/capo/giorno	Kg	valore L. ....
Consumo medio paglia/capo/giorno	Kg	valore L. ....
Consumo medio mangime/capo/giorno	Kg	valore L. ....
Totale . . .	Kg	valore L. ....

Costo medio Kg carne L. ....

ALLEGATO C/III

PREVENTIVO

Costo esercizio funzionamento centro genetico

Cap. 1 - Personale (all. 1)	L.	
Cap. 2 - Esercizio (all. 2)	»	
Cap. 3 - Alimentazione bestiame (all. 3)	»	
Cap. 4 - Acquisti (all. 4)	»	
Cap. 5 - Trasporti (all. 5)	»	
Cap. 6 - Altre spese (all. 6)	»	....
Totale . . .	L.	
Spese generali ....%	L.	
in complesso . . .	L.	

Computo dell'eventuale ricavato per vendita carne, capi di bestiame, ecc. L............................ (fornire apposito prospetto per l'analisi dettagliata di detto importo).

ALLEGATO 1/A

ASSOCIAZIONE

Spesa per il personale

Anno 199......

(gli importi delle colonne da 4 a 13 saranno espressi in migliaia di lire)

Stipendi ed oneri connessi

NOME	Qualifica	Anzianità	Retribuzione lorda			Scala mobile	TOTALE	Oneri e contributi previdenziali			IMPORTO MENSILE Col. 8 + 11	IMPORTO ANNUALE Col. 12 × 14 mensilità
			Stipendio base	Indennità di funzione	Aumenti periodici			INPS	ENPAIA	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Totali										

Maggiori oneri derivanti da probabili aumenti . . .

Totale stipendi ed oneri connessi . . .

Il presidente

ALLEGATO 2

Cap. 2 - *Esercizio.*

Art. 1 - Canoni vari

....

....

.... L. ....

Art. 2 - Noleggi

....

.... » ....

Art. 3 - Manutenzione; riparazioni

....

.... » ....

Art. 4 - Medicinali, disinfettanti, veterinari

....

.... » ....

Art. 5 - Altre spese

....

.... » ....

Totale cap. 2 . . . L. ....

Cap. 3 - *Alimentazione bestiame.*

Fornire il dettaglio dei fabbisogni di mangime con i relativi costi unitari.

Cap. 4 - *Acquisti.*

Art. 1 - Attrezzature . . . . L. ....

Art. 2 - Bestiame . . . . » ....

Totale cap. 4 . . . L. ....

Cap. 5 - *Trasporti.*

Art. 1 - .... L. ....

Art. 2 - .... » ....

Art. 3 - .... » ....

Totale cap. 5 . . . L. ....

Cap. 6 - *Altre spese.*

Art. 1 - .... L. ....

Art. 2 - .... » ....

Art. 3 - .... » ....

Totale cap. 6 . . . L. ....

ALLEGATO *D*

N.B. — Al momento della istruttoria e discussione dei programmi 1991 con i funzionari M A F, le associazioni dovranno essere in possesso di un dettagliato elenco dal quale risultino, per ciascun programma, i capitoli per i quali resta ancora da svolgere attività.

ASSOCIAZIONE

Situazione programma al 31 novembre 19

PROGRAMMA		D.M.	Termini esecuzione iniziativa	Spesa ammessa	Contributo		Spese sostenute al 30-11-19.....	Spese da effettuare per il completamento del programma	Contributo già riscosso (anticipazioni, liquidazioni parziali)	*N O T E*
Posizione	Oggetto			L.	%	L.	L.	L.	L.	

Tab. ASSOCIAZIONE:

N.ro dipendenti L.G. .... :

N.ro dipendenti centri genetici .... :

	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Popolazione totale						
Animali iscritti Libro genealogico						
Percentuale iscritti						
Animali controllati						
Allevamenti iscritti						
Animali sottoposti a prova nei C.G.						
Animali provati positivamente						
LATTE						
Kg totali						
% proteine						
% grasso						
CARNE						
I.M.G.						
I.C.A.						

92A6110

DECRETO 15 dicembre 1992.

Criteri e modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione di impianti di rilevanza nazionale o pluriregionale, dimostrativi e pilota.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 25 maggio 1992, n. 376, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 14 settembre 1992;

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, denominata «Legge pluriennale per gli interventi programmati in agricoltura», ed in particolare l'art. 4, comma 2;

Visto l'art. 1 della legge 10 luglio 1991, n. 201, ai sensi del quale le disposizioni di cui alla succitata legge 8 novembre 1986, n. 752, sono state differite sino all'entrata in vigore della nuova legge pluriennale e comunque non oltre il 31 dicembre 1992;

Viste le deliberazioni del CIPE relative all'anno 1991 ed in particolare quella del 31 gennaio 1992, relativa all'anno 1992 (allegato C/2), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1992;

Considerata la necessità di determinare criteri e modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione di impianti di rilevanza nazionale o pluriregionale, dimostrativi e pilota, avuto riguardo all'entità della spesa prevista su apposito capitolo, istituito ai sensi della menzionata legge 8 novembre 1986, n. 752, da destinare alla copertura degli oneri relativi al finanziamento degli interventi nello stesso capitolo precisati;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per realizzare l'esigenza di trasparenza ed imparzialità cui è preordinato l'art. 12 della succitata legge n. 241/1990, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può procedere nella forma del decreto ministeriale, senza che quest'ultimo rivesta natura regolamentare;

Decreta:

Art. 1
Criteri di ammissibilità e di priorità

1. I procedimenti amministrativi relativi alla concessione di contributi per la realizzazione di impianti di rilevanza nazionale o pluriregionale, dimostrativi e pilota, ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752, a valere sullo stanziamento previsto sul competente capitolo istitutivo ai sensi della stessa legge 8 novembre 1986, n. 752, sono definiti secondo i criteri indicati nei successivi commi del presente articolo.

2. Possono essere ammesse a contributo le iniziative che, risultando conformi alla vigente normativa comunitaria in materia, rispondano ad almeno uno dei seguenti requisiti:

1) progetti di rilevanza nazionale o sovraregionale;

2) progetti dimostrativi e pilota sia sul piano economico che della tutela ambientale;

3) progetti in grado di realizzare tecniche innovative di processo o di prodotto;

4) messa a punto di nuove strategie di produzione, di valorizzazione di commercializzazione del prodotto realizzato.

I criteri identificativi della rilevanza nazionale e sovraregionale sono individuati nelle ricadute tecnologiche, economiche ed occupazionali che il progetto stesso potrà determinare nel settore agricolo.

Per progetto dimostrativo pilota si intende la ricerca, lo studio e l'applicazione di nuove tecnologie, che pur riguardanti un settore di dimensioni minime e di scarso rilievo economico rispetto all'intero comparto produttivo interessato, abbiano un contenuto di assoluta novità e possibilità di diffusione a livello nazionale.

3. Nell'ambito di più progetti da finanziare la preferenza sarà accordata:

per i progetti di rilevanza nazionale o sovraregionale, a quelli che potranno determinare una diminuzione dei costi di produzione ovvero un aumento del prodotto lordo e in subordine un indotto occupazionale maggiore;

per i progetti pilota, dalla maggiore possibilità di applicazione pratica dei risultati della ricerca e sperimentazione;

per i progetti relativi ai punti 3) e 4) di cui al comma 2 del presente articolo, dalla maggiore diffusione di applicazione delle innovazioni tecnologiche e, in alternativa, dalla entità della riduzione dei costi di produzione.

4. L'intervento dello Stato si concretizza nella concessione di contributi in conto capitale a società, enti ed organismi specializzati che esercitano, anche in via provvisoria, attività agricola ovvero che, pur non esercitando tale attività, realizzino opere di interesse collettivo destinate al miglioramento delle produzioni agricole o comunque finalizzate allo sviluppo dell'attività agricola, ancorché a soli fini di sperimentazione e di ricerca.

7. I beneficiari debbono inoltre possedere capacità tecnico-organizzativa,mezzi e strumenti idonei per la realizzazione e la gestione dell'iniziativa proposta nonché eventuali esperienze acquisite o in corso nel settore, comprovate da documentazione idonea.

Art. 2.
Misura del contributo

La misura della percentuale del contributo viene determinata come appresso specificato:

per enti pubblici ed enti morali senza fine di lucro: fino al 95% della spesa ammessa, percentuale elevabile al 99% nel caso si tratti di realizzare strutture ed acquisto di

attrezzature, per interventi relativi al miglioramento genetico del bestiame, con anticipazioni fino al 50% del contributo, previa prestazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa (fidejussione), salvo che si tratti di enti pubblici;

per altri istituti, organismi e società: fino al 50% della spesa ammessa, elevabile al 65% nel Mezzogiorno per iniziative da effettuare in aree interne depresse, con anticipazioni fino al 30% del contributo, previa prestazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa (fidejussione).

Art. 3

Modalità e termine di presentazione

1. Le richieste di finanziamento devono pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione II, entro il 31 agosto dell'anno precedente a quello cui si riferisce il programma da finanziare.

2. Eventuali richieste presentate successivamente potranno essere prese in considerazione solo in quanto residuino ancora fondi disponibili ed esista sufficiente tempo per effettuare l'istruttoria.

3. A ciascuna richiesta, compilata e firmata dal legale rappresentante, dovranno essere allegati in duplice copia:

1) relazione tecnico-economica sull'iniziativa da svolgere e, nel caso di realizzazione di opere murarie, anche computo metrico-estimativo dettagliato e cartografie;

2) atto costitutivo e statuto vigente in copia notarile;

3) certificato del tribunale, in data non anteriore a tre mesi, dal quale risulti che il proponente si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, il nominativo del legale rappresentante, nonché l'assenza di procedure esecutive e fallimentari (per le sole società);

4) certificato anti-mafia;

5) certificato di iscrizione alla camera di commercio (per le sole società);

6) bilancio dei due ultimi esercizi, approvato dall'organo competente corredato di relazione del collegio dei sindaci, se trattasi di società;

7) parere provvisorio del comando provinciale dei vigili del fuoco;

8) parere dell'ufficio del genio civile regionale sulle opere civili ed affini e sulla congruità dei prezzi esposti negli elaborati;

9) dichiarazione del beneficiario contenente l'impegno a non distogliere, per un periodo non inferiore a 10 anni, dalla data di emanazione del provvedimento di liquidazione finale del contributo, le opere della destinazione produttiva per cui sono state proposte;

10) attestazione nella quale il richiedente dichiari di non aver ricevuto in passato e non richiedere in futuro contributi da altri enti pubblici nazionali e comunitari per la stessa iniziativa (diversamente indicare l'ente erogatore e la misura del contributo).

Art. 4.

Modalità di erogazione

1. A conclusione della fase istruttoria, effettuata se necessario da una apposita commissione composta da funzionari del Ministero e da funzionari regionali, con il compito di verificare e valutare la validità tecnico-economica dell'iniziativa, si procederà, acquisito se necessario il parere della Regione competente per territorio, all'emanazione nel decreto di concessione del contributo.

2. Il termine ultimo per la realizzazione dei lavori approvati con il decreto di concessione dovrà essere calcolato dalla data di comunicazione, da parte di questi uffici, dell'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo.

3. La liquidazione del contributo avverrà secondo le modalità indicate nello stesso decreto di concessione, alla scadenza del programma, su presentazione, da parte del beneficiario, di specifica domanda corredata da relazione sull'attività svolta e da completa documentazione amministrativa-contabile, e previo esito favorevole di collaudo finale.

4. Su richiesta degli interessati ed in conformità con quanto previsto nel decreto di concessione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà procedere alla verifica degli stati di avanzamento lavori ed alla liquidazione delle relative spese, per importi non inferiori al 30% dell'intera somma ammessa a contributo.

5. Per le richieste di liquidazioni parziali, oltre all'idonea documentazione prevista nel decreto di concessione, dovranno essere riprodotti i certificati richiesti dalla normativa anti-mafia, ed il certificato di iscrizione alla camera di commercio.

Art. 5.

Norme transitorie

1. Per l'esercizio 1992 gli impegni di spesa potranno essere assunti, prescindendo dall'osservanza di tutte le modalità di presentazione di cui all'art. 3 del presente decreto.

2. L'amministrazione si riserva di richiedere successivamente la documentazione mancante che dovesse ritenersi necessaria.

Art. 6.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1992

Il Ministro: FONTANA

92A6111

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 28 luglio 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di lettere e filosofia in data 25 settembre 1991, dal consiglio di amministrazione in data 30 ottobre 1991 e dal senato accademico in data 21 novembre 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'8 maggio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 57 dello statuto, facoltà di lettere e filosofia, corso di laurea in storia indirizzo moderno viene inserito l'insegnamento complementare di storia del Canada.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 28 luglio 1992

Il rettore

92A6126

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 16 ottobre 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 48 relativo alla facoltà di economia e commercio - corso di laurea in economia e commercio;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 e la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Viste le deliberazioni adottate dalla facoltà di economia e commercio nell'adunanza del 14 aprile 1992, del senato accademico nell'adunanza del 22 maggio 1992 e del consiglio d'amministrazione nell'adunanza del 26 maggio 1992 che propongono l'inserimento dell'insegnamento di diritto privato comparato nel corso di laurea in economia e commercio - facoltà di economia e commercio;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 23 luglio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, nella parte relativa alla facoltà di economia e commercio - corso di laurea in economia e commercio, è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 48 riguardante il corso di laurea in economia e commercio viene inserito tra le discipline complementari l'insegnamento di diritto privato comparato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 16 ottobre 1992

Il rettore

92A6124

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 21 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare, l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge n. 245/1990, art. 13;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Viste le proposte di modifica statutaria approvate dal senato accademico nella seduta del giorno 18 febbraio 1992 e del giorno 20 ottobre 1992;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del giorno 23 luglio 1992 e del giorno 16 settembre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1.

Gli articoli 77 e 78 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 77. — La facoltà di economia e commercio conferisce la laurea in economia e commercio, in economia aziendale ed in economia politica.

Art. 78. — La durata del corso degli studi per la laurea in economia e commercio, in economia aziendale ed in economia politica è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

A) CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO

(*Omissis*).

Art. 2. — Dopo l'art. 79 vengono inseriti i corsi di laurea in economia aziendale e in economia politica, col conseguente spostamento della numerazione seguente:

Art. 80. — B) *Corso di laurea in economia aziendale.*

Insegnamenti fondamentali obbligatori:

diritto commerciale;

economia aziendale;

economia aziendale (corso progredito);

economia delle aziende industriali;

economia delle aziende commerciali;

economia delle aziende di credito;

economia politica I;

economia politica II;

istituzioni di diritto privato;

istituzioni di diritto pubblico;

matematica generale;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

organizzazione del lavoro;

politica economica e scienza delle finanze;

sociologia;

statistica metodologica;

storia economica.

Insegnamenti complementari:

amministrazione del personale;

analisi di mercato;

analisi e contabilità dei costi;

controllo statistico della qualità;

statistica industriale;

diritto amministrativo;

diritto bancario;

diritto commerciale internazionale;

diritto della Comunità europea;

diritto del lavoro;

diritto del mercato finanziario;

diritto della navigazione;

diritto delle assicurazioni;

diritto fallimentare;

diritto industriale;

diritto penale commerciale;

diritto privato comparato;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale e degli enti locali;
diritto sindacale;
diritto tributario;
econometria;
economia applicata;
economia degli intermediari finanziari;
economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;
economia dei trasporti;
economia del mercato mobiliare;
cooperazione allo sviluppo;
economia e direzione delle imprese commerciali;
economia e direzione delle imprese di servizi;
economia e direzione delle imprese industriali;
economia delle fonti di energia;
economia dell'impresa;
economia e direzione delle imprese;
economia e finanza delle assicurazioni;
economia agraria;
politica agraria;
economia e politica industriale;
economia del mercato mobiliare;
economia e tecnica della pubblicità;
economia delle aziende di assicurazione;
economia internazionale;
economia monetaria;
elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;
finanza aziendale;
gestione finanziaria e valutaria;
macroeconomia;
marketing;
matematica finanziaria;
matematica per l'economia;
teoria delle decisioni;
microeconomia;
modelli matematici per i mercati finanziari;
organizzazione aziendale;
organizzazione delle aziende commerciali;
organizzazione del lavoro;
organizzazione della produzione;
organizzazione delle aziende di credito;
organizzazione delle aziende industriali;
pianificazione economica territoriale;
programmazione e controllo;
politica economica;
strategia e politica aziendale;
programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;
economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
ragioneria generale ed applicata;
ricerca operativa;
scienza delle finanze;
organizzazione dei sistemi informativi aziendali;
sociologia del lavoro;
sociologia dell'industria;
sociologia dell'organizzazione;
statistica aziendale;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
modelli statistici del mercato del lavoro;
statistica economica;
statistica matematica;
storia del commercio;
storia dell'industria;
storia della moneta e della banca;
tecnica bancaria;
tecnica dei crediti speciali;
finanziamenti di aziende;
marketing internazionale;
revisione aziendale;
tecnica di borsa;
tecnica professionale;
tecnologia dei cicli produttivi;
teoria dei giochi;
teoria del rischio;
informatica generale;
teoria e tecnica della quantità delle merci.

Art. 81. — C) *Corso di laurea in economia politica.*

Insegnamenti fondamentali obbligatori:
diritto commerciale;
econometria;
economia aziendale;
economia politica I;
economia politica II;
istituzioni di diritto privato;

istituzioni di diritto pubblico;

matematica generale;

metodi matematici di analisi economica;

politica economica e finanziaria;

scienza delle finanze;

sociologia;

statistica metodologica;

storia del pensiero economico;

storia economica.

Insegnamenti complementari:

antropologia culturale;

antropologia economica;

informatica generale;

calcolo delle probabilità;

economia matematica;

contabilità di Stato;

demografia;

economia del benessere;

economia pubblica;

economia del turismo;

economia dell'ambiente;

economia della popolazione;

economia della sicurezza sociale;

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

economia europea;

economia dello sviluppo;

economia dei mercati monetari e finanziari;

economia industriale;

economia sanitaria;

economia urbana;

teoria dei campioni;

finanza degli enti locali;

politica economica europea;

merceologia delle risorse naturali;

istituzioni di economia politica;

legislazione bancaria;

scienza della programmazione;

sistemi fiscali comparati;

sociologia dei fenomeni politici;

sociologia dei paesi in via di sviluppo;

sociologia della cooperazione;

statistica matematica;

analisi statistica multivariata;

storia dei rapporti economici internazionali;

storia dell'analisi economica;

storia del pensiero economico;

storia delle dottrine politiche;

storia delle relazioni internazionali;

storia del movimento sindacale;

processi stocastici;

teoria e metodi statistici dell'affidabilità;

teoria dello sviluppo economico;

politica monetaria;

analisi economica.

Art. 82. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve avere superato, per ciascuno dei corsi:

a) gli esami di tutti gli insegnamenti obbligatori fondamentali del corso di laurea in economia politica, ed inoltre gli esami di undici insegnamenti complementari, scelti fra i gruppi di discipline indicate dalla facoltà per i singoli piani di studio, a seconda dell'indirizzo prescelto;

b) gli esami di tutti gli insegnamenti obbligatori fondamentali del corso di laurea in economia aziendale, ed inoltre di nove insegnamenti complementari, scelti fra gruppi di discipline indicate dalla facoltà per i singoli piani di studio, a seconda dell'indirizzo prescelto. Gli insegnamenti fondamentali obbligatori e complementari del corso di laurea in economia aziendale possono essere scelti come corsi complementari da parte degli iscritti al corso di laurea in economia politica ed in economia e commercio.

Gli insegnamenti fondamentali obbligatori e complementari del corso di laurea in economia politica possono essere scelti come corsi complementari da parte degli iscritti al corso di laurea in economia aziendale ed in economia e commercio.

Gli insegnamenti fondamentali obbligatori e complementari del corso di laurea in economia e commercio possono essere scelti come corsi complementari da parte degli iscritti ai corsi di laurea in economia aziendale ed in economia politica.

Art. 84. — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, lo studente, inoltre, deve dar prova di corretta conoscenza di due lingue straniere, scelte fra quelle impartite nell'Ateneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 21 ottobre 1992

Il rettore: VILLANI

92A6122

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 20 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la delibera della facoltà di magistero dell'Università degli studi di Firenze, in data 17 dicembre 1991;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 23 luglio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

All'elenco degli insegnamenti opzionali relativi al corso di laurea in materie letterarie di cui all'art. 63, sono aggiunte le seguenti discipline:

antropologia delle culture dell'Europa occidentale;

antropologia storica;

codicologia;

dialettologia italiana dei primi secoli (o dialettologia italiana medioevale);

esegesi delle fonti di storia greca e romana;

esegesi delle fonti medievali;

istituzioni medievali;

letteratura greca;

letteratura italiana comparata;

letteratura italiana delle origini;

letteratura italiana dell'età barocca;

letteratura italiana del settecento;

letteratura italiana dell'era romantica;

letteratura italiana e informatica;

letteratura italiana moderna e contemporanea;

metodologia della ricerca storica;

narratologia;

numismatica;

papirologia;

storia del giornalismo e dei mezzi di comunicazione di massa;

storia della medievistica;

storia delle arti del Rinascimento;

storia del teatro popolare;

storia di Firenze e della Toscana nel medioevo;

storia greca;

storia moderna e contemporanea della Chiesa e delle altre confessioni cristiane.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 20 ottobre 1992

Il pro-rettore: ZAMPI

92A6125

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1992.

Istituzione del corso di diploma universitario in scienze infermieristiche presso la facoltà di medicina e chirurgia.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, concernente modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, contenente disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, concernente l'approvazione del piano di sviluppo delle Università per il triennio 1991-93.

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 con il quale è stata concessa l'autorizzazione alle Università ad istituire diplomi universitari;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1992 con il quale è stata concessa l'autorizzazione a questa Università ad attivare il diploma universitario in scienze infermieristiche;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1991 contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al diploma universitario in scienze infermieristiche;

Viste le proposte formulate dalle autorità accademiche con nota n. 2213 del 16 settembre 1992;

Udito il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 29 ottobre 1992, in merito all'Ordinamento didattico del corso di diploma universitario in Scienze infermieristiche;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I ammessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 è aggiunto il diploma universitario in scienze infermieristiche.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN SCIENZE INFERMIERISTICHE

Art. 503 (*Finalità, organizzazione generale, norme di accesso*). — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari è istituito il corso di diploma universitario in scienze infermieristiche, articolato nei seguenti indirizzi:

a) assistenza generale;
b) assistenza generale pediatrica;
c) assistenza generale ostetrica.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, nonché pediatrica ed ostetrica.

Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in scienze infermieristiche, con menzione dell'indirizzo seguito.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, questa università potrà istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, riservati ai possessori del diploma universitario in scienze infermieristiche e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi, per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni infermieristiche di base nei seguenti settori:

a) assistenza clinica;
b) geriatria;
c) assistenza chirurgica;
d) area critica;
e) assistenza domiciliare;
f) assistenza domiciliare geriatrica;
g) psichiatria e salute mentale;
h) funzioni didattiche e direttive (caposala);
i) sanità pubblica;
l) igiene ed epidemiologia ospedaliera;
m) pediatria e neonatologia;
n) ostetrica.

Nell'area critica, secondo normativa CEE, sono comprese: dialisi, terapia iperbarica, terapia intensiva, terapia enterostomale. Anche per tali settori possono essere previsti specifici corsi di perfezionamento.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base a criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

6. L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo di diploma universitario possono iscriversi al terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 504 *(Ordinamento didattico)*. — 1. Il corso di diploma prevede 4.600 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 650 ore, secondo anno 620 ore, terzo anno 460 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 720 ore nel primo anno, (360 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre) e 1250 ore nel terzo anno (625 per semestre).

2. Le attività didattiche sono ordinate, in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

. Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocinii.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti fra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre:

Area A. Propedeutica (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base del nursing.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;

statistica medica;

informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;

anatomia umana.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;

biologia cellulare;

genetica generale.

A.5. Corso integrato di infermieristica generale:

infermieristica generale;

infermieristica clinica I;

teoria del nursing.

A.6. Inglese scientifico.

A.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

I Anno - II semestre:

Area B. Biochimica, microbiologia e fisiologia da applicarsi alle scienze infermieristiche (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici di procarioti, eucarioti ed organismi; apprendere i principi di valutazione dei parametri relativi; approfondire le nozioni teorico-pratiche di nursing.

B.1. Corso integrato di chimica biologica e biochimica clinica:

chimica biologica;

biochimica clinica;

biologia molecolare;

tecniche analitiche di chimica clinica.

B.2. Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica:

microbiologia;

microbiologia clinica.

B.3. Corso integrato di fisiologia umana:

fisiologia umana;

biofisica;

scienza dell'alimentazione e principi di dietetica.

B.4. Corso integrato di infermieristica:

infermieristica clinica II;

etica professionale;

elementi di psicologia e pedagogia;

epidemiologia.

B.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

II Anno:

Area C. Fisiopatologia, farmacologia e medicina generale e principi di nursing (crediti: 12.0).

Obiettivo: apprendere i principi generali di patologia e fisiopatologia, i principali parametri di valutazione e le relative metodiche di analisi più comuni; apprendere i principi di farmacologia, sanità pubblica e medicina clinica in relazione alla professione infermieristica.

I semestre:

C.1. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:

patologia generale;

fisiopatologia generale.

C.2. Corso integrato di patologia clinica:

patologia clinica;

immunoematologia.

C.3. Corso integrato di medicina:

farmacologia;

elementi di medicina interna e di terapia e dietetica.

C.4. Corso integrato di infermieristica clinica I:

infermieristica clinica in medicina generale;

infermieristica clinica in chirurgia generale;

psicologia e pedagogia applicata.

C.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti ospedalieri, servizi ambulatoriali e territoriali.

II semestre:

C.6. Corso integrato di sanità pubblica:

igiene ed educazione sanitaria:

legislazione ed organizzazione sanitaria;

organizzazione della professione infermieristica, aspetti giuridici e deontologici.

C.7. Corso integrato di medicina materno-infantile:

ostetricia e ginecologia I;

puericultura e pediatria I.

C.8. Corso integrato di infermieristica clinica II:

infermieristica clinica in ostetricia e ginecologia;

infermieristica clinica in puericultura e pediatria.

C.9. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti ospedalieri, servizi ambulatoriali e territoriali. Si devono iniziare esperienze di tirocinio notturno.

III Anno - Indirizzo in assistenza generale:

Area D. Infermieristica speciale (crediti: 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali e per la successiva specializzazione settoriale.

I semestre:

D.1. Corso integrato di medicina clinica e d'urgenza:

medicina interna;

chirurgia generale;

gerontologia e geriatria.

D.2. Corso integrato di medicina d'urgenza e del paziente critico:

terapia intensiva, rianimazione e pronto soccorso;

igiene mentale e neuropsichiatria.

D.3. Corso integrato di infermieristica clinica III:

infermieristica clinica in medicina specialistica;

infermieristica clinica in chirurgia specialistica.

D.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:

D.5. Corso integrato di infermieristica clinica IV:

infermieristica clinica in area critica;

infermieristica clinica in igiene mentale.

D.6. Corso integrato di medicina sociale:

medicina preventiva, riabilitativa e sociale;

legislazione sociale;

medicina del lavoro;

sociologia;

metodologia della ricerca;

storia della medicina.

D.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

III Anno - Indirizzo in assistenza generale pediatrica:

Area E. Infermieristica speciale pediatrica (crediti: 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali pediatrici e per la successiva specializzazione settoriale.

I semestre:

E.1. Corso integrato di pediatria:
pediatria clinica;
pediatria preventiva e sociale.

E.2. Corso integrato di neonatologia:
perinatologia e puericultura;
terapia intensiva neonatale.

E.3. Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale I:
infermieristica clinica in neonatologia;
infermieristica clinica in pediatria.

E.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:

E.5. Corso integrato di neuropsichiatria infantile:
neuropsichiatria infantile;
psicologia dell'età evolutiva.

E.6. Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale II:
infermieristica clinica in neuropsichiatria;
infermieristica preventiva in ambito pediatrico.

E.7. Corso integrato di medicina sociale:
medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
legislazione sociale;
medicina del lavoro;
sociologia;
metodologia della ricerca;
storia della medicina.

E.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

III Anno - Indirizzo in assistenza generale ostetrica:

Area F. Infermieristica speciale ostetrica (crediti: 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali di ostetricia e ginecologia e per la successiva specializzazione settoriale.

I semestre:

F.1. Corso integrato di fisiopatologia ostetrica:
fisiopatologia ostetrica;
ginecologia.

F.2. Corso integrato di medicina neonatale:
patologia neonatale;
elementi di anestesia e rianimazione neonatale.

F.3. Corso integrato di infermieristica speciale ostetrico-ginecologica:
infermieristica speciale ostetrica;
infermieristica speciale ginecologica.

F.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:

F.5. Corso integrato di psicologia e psicosomatica:
psicosomatica della gravidanza e preparazione al parto;
psicologia sociale.

F.6. Corso integrato di infermieristica speciale ostetrico-ginecologica:
infermieristica speciale ostetrica;
metodologia del nursing.

F.7. Corso integrato di medicina sociale:
medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
legislazione sociale;
medicina del lavoro;
sociologia;
metodologia della ricerca;
storia della medicina.

F.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

Art. 505 *(Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale).* — 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 75% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio

della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in scienze infermieristiche con menzione dell'indirizzo seguito.

5. La commissione finale di esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale degli infermieri.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione per l'esame finale di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, e quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 29 ottobre 1992

Il rettore: MISTRETTA

92A6127

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Viste le osservazioni ed il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 23 luglio 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

economia e direzione delle imprese di servizi;
economia e direzione delle imprese turistiche.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 30 ottobre 1992

Il rettore

92A6121

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il piano triennale di sviluppo dell'Università 1991-93, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, che prevede per l'Università degli studi di Bari la trasformazione della scuola diretta a fini speciali per tecnici merceologici di gestione del sistema alimentare in diploma universitario in gestione delle imprese alimentari;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1992;

Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 30 ottobre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Dopo l'art. 415 del titolo XXIII dello statuto dell'Università degli studi di Bari sono inseriti i seguenti articoli e intitolazione:

Diploma universitario in gestione delle imprese alimentari

Art. 1. La durata del corso di diploma in gestione delle imprese alimentari è di tre anni.

Sono titoli di ammissione i diplomi di maturità degli istituti della scuola secondaria di durata quinquennale o equiparati.

Art. 2. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma in gestione delle imprese alimentari sono:

a) quelli indicati negli elenchi dell'allegato 1 articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti delle altre aree di cui all'art. 4;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) altri insegnamenti fino ad un massimo di otto.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori scientifico-disciplinari potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche del corso di diploma in gestione delle imprese alimentari.

Art. 3. — Il piano di studi del corso di diploma universitario in gestione delle imprese alimentari comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti indicati nell'art. 4, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di due annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

L'organismo didattico competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma in gestione delle imprese alimentari deve comprendere almeno due insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale con particolare attenzione a quelli del settore scientifico disciplinare C01B, almeno due insegnamenti dell'area giuridica, almeno due insegnamenti dell'area matematico-statistica ed almeno due insegnamenti delle altre aree indicate nell'art. 4.

Il diploma in gestione delle imprese alimentari si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di quattordici annualità, una prova di idoneità di un insegnamento annuale di una lingua, scelta dallo studente tra lingua inglese, lingua francese, lingua tedesca, lingua spagnola e lingua russa, una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base ed il colloquio finale.

L'organismo didattico competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e della prova di idoneità.

Art. 4. - Gli insegnamenti fondamentali sono i seguenti:

istituzioni di economia politica;

economia aziendale;

istituzioni di diritto privato;

istituzioni di diritto pubblico;

statistica;

matematica per le applicazioni economiche e finanziarie.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario in gestione delle imprese alimentari:

Area economica:

economia agraria;

economia agro-alimentare;

economia dei mercati agricoli e forestali;

geografia economica;

politica economica agraria;

storia dell'agricoltura.

Area aziendale:

economia e direzione delle imprese;

mrketing:

merceologia;

merceologia dei prodotti alimentari;

merceologia delle risorse naturali;

organizzazione aziendale;

tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

diritto privato dell'economia;

legislazione alimentare.

Area matematico-statistica:

controllo statistico della qualità.

Altre aree:

analisi tecnico-economiche delle risorse alimentari;

fisiologia della nutrizione;

fisiopatologia della nutrizione;

gestione e controllo della qualità;

igiene della nutrizione;

principi di dietetica;

scienza dell'alimentazione;

tecnologie alimentari;

tecnologie di conservazione dei prodotti alimentari.

Art. 5. - L'organismo didattico competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in gestione delle imprese alimentari elencati nell'art. 4 e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

L'organismo didattico competente individua, nel rispetto dell'ordinamento i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di diploma in gestione delle imprese alimentari.

L'organismo didattico competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

L'organismo didattico competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 6. - Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali del corso di diploma in gestione delle imprese alimentari possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi per un numero complessivamente uguale di ore.

L'organismo didattico competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

L'organismo didattico competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma in gestione delle imprese alimentari, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutore, presso le aziende, enti o altri organismi per *stages* della durata da tre a sei mesi.

L'organismo didattico competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso l'organismo didattico competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 3 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 7. Il colloquio finale per il conseguimento del diploma in gestione delle imprese alimentari consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma stesso, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale *stage*.

Art. 8. - Ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio e del diploma in gestione delle imprese alimentari sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma e del corso di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dal competente organismo didattico per il corso di studi al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingua straniera e di conoscenza informatiche di base.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea in economia e commercio al corso di diploma in gestione delle imprese alimentari, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

Gli organismi didattici competenti determinano i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corso di diploma in gestione delle imprese alimentari e corso di laurea in economia e commercio.

ALLEGATO 1

DISCIPLINA DELLE AREE ECONOMICA, AZIENDALE, GIURIDICA E MATEMATICO-STATISTICA ATTIVABILI NELLE FACOLTÀ DI ECONOMIA.

AREA ECONOMICA

P01A *Analisi economica:*
analisi economica;
dinamica economica;
econometria;
economia matematica;
tecniche di previsione economica;
teoria della programmazione economica.

P01B *Economia politica:*
economia politica;
istituzioni di economia;
macroeconomia;
microeconomia.

P01C *Storia del pensiero economico:*
storia dell'analisi economica;
storia del pensiero economico.

P01D *Politica economica:*
analisi economica congiunturale;
economia applicata;
economia del benessere;
economia del lavoro;
economia delle grandi aree geografiche;
economia delle istituzioni;
economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;
politica economica;
politica economica agraria;
politica economica dell'ambiente;
politica economica europea;
programmazione economica;
sistemi di contabilità macroeconomica;
sistemi economici comparati.

P01E *Economia pubblica e scienza delle finanze:*
analisi costi-benefici;
analisi economica delle istituzioni;
economia dell'ambiente;
economia dell'arte e della cultura;
economia della sicurezza sociale;
economia dell'impresa pubblica;
economia pubblica;
economia sanitaria;
finanza degli enti locali;
scienza delle finanze;
sistemi fiscali comparati.

P01F *Economia monetaria:*
economia dei mercati monetari e finanziari;
economia monetaria;
politica monetaria;
sistemi finanziari comparati.

P01G *Economia internazionale:*
economia internazionale;
economia monetaria internazionale;
istituzioni economiche internazionali;
politica economica internazionale.

P01H *Economia dello sviluppo:*
cooperazione allo sviluppo;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia della popolazione;
economia dello sviluppo;
politica dello sviluppo economico;
sviluppo delle economie agricole;
teoria dello sviluppo economico.

P01I *Economia dei settori produttivi:*
economia delle attività terziarie;
economia delle fonti di energia;
economia delle imprese internazionali;
economia dell'impresa;
economia dell'innovazione;
economia e politica industriale;
economia industriale.

P01J *Economia regionale:*
economia del territorio;
economia del turismo;
economia regionale;
economia urbana;
pianificazione economica territoriale;
politica economica regionale.

P01K *Economia dei trasporti:*
economia dei trasporti.

P03X *Storia economica:*
storia dei trasporti;
storia del commercio;
storia della finanza pubblica;
storia dell'agricoltura;
storia della moneta e della banca;
storia delle assicurazioni e della previdenza;
storia delle relazioni economiche internazionali;
storia dell'industria;
storia economica;
storia economica dei Paesi in via di sviluppo;
storia economica delle innovazioni tecnologiche;
storia economica dell'Europa;
storia del turismo;
storia e politica monetaria;
storia marittima.

G01X *Economia ed estimo rurale:*
agricoltura e sviluppo economico;
economia agraria;
economia agro-alimentare;
economia dei mercati agricoli e forestali;
economia dell'ambiente agro-forestale;
economia delle produzioni zootecniche;
economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;
economia e politica agraria comparata;
economia e politica montana e forestale;
estimo forestale e ambientale;

estimo rurale;
marketing dei prodotti agro-alimentari;
pianificazione agricola;
politica agraria;
storia dell'agricoltura.

M06B *Geografia economico-politica:*
cartografia;
cartografia tematica per geografi;
geografia applicata;
geografia della popolazione;
geografia delle comunicazioni;
geografia dello sviluppo;
geografia del turismo;
geografia economica;
geografia politica;
geografia politica ed economica;
geografia politica ed economica di Stati e grandi aree;
geografia urbana e organizzazione territoriale;
politica dell'ambiente;
programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

AREA AZIENDALE

P02A *Economia aziendale:*
analisi e contabilità dei costi;
economia aziendale;
economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;
economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
economia delle imprese pubbliche;
gestione informatica dei dati aziendali;
istituzione e dottrine economiche aziendali comparate;
metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
programmazione e controllo;
programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;
ragioneria generale ed applicata;
revisione aziendale;
storia della ragioneria;
strategia e politica aziendale;
tecnica professionale.

P02B *Economia e direzione delle imprese:*
analisi finanziaria;
economia e direzione delle imprese;
economia e direzione delle imprese commerciali;
economia e direzione delle imprese di servizi;
economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;
economia e direzione delle imprese industriali;
economia e direzione delle imprese internazionali;
economia e direzione delle imprese turistiche;
economia e tecnica della pubblicità;
finanza aziendale;
gestione della produzione e dei materiali;
marketing;
marketing internazionale;
marketing industriale;
strategie d'impresa;
tecnica industriale e commerciale.

P02C *Organizzazione aziendale:*
amministrazione del personale.
direzione aziendale;
organizzazione aziendale;
organizzazione dei sistemi informativi aziendali;
organizzazione della produzione;
organizzazione del lavoro;
organizzazione delle aziende commerciali;
organizzazione delle aziende di credito;
organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
organizzazione delle aziende industriali;
organizzazione delle aziende turistiche;
organizzazione delle imprese di trasporto;
organizzazione e controllo aziendale;
relazioni industriali.

P02D *Economia degli intermediari finanziari:*
economia degli intermediari finanziari;
economia delle aziende di assicurazione;
economia delle aziende di credito;
economia del mercato mobiliare;
economia e tecnica dell'assicurazione;
finanziamenti di aziende;
gestione finanziaria e valutaria;
tecnica bancaria;
tecnica dei crediti speciali;
tecnica di borsa.

C01B *Chimica merceologica:*
Analisi merceologica;
chimica merceologica;
merceologia;
merceologia dei prodotti alimentari,
merceologia delle risorse naturali;
merceologia doganale;
tecnologia dei cicli produttivi;
tecnologia ed economia delle fonti di energia.

AREA GIURIDICA

N01X *Diritto privato:*
diritto agrario;
diritto agrario comparato,
diritto agrario comunitario;
diritto agrario e legislazione forestale;
diritto civile;
diritto di famiglia;
diritto privato comparato;
diritto privato dell'economia;
istituzioni di diritto privato;
legislazione del turismo.

N02A *Diritto commerciale:*
diritto commerciale;
diritto commerciale internazionale;
diritto d'autore;
diritto della cooperazione;
diritto delle assicurazioni;
diritto fallimentare;
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
diritto industriale.

N02B *Diritto bancario:*
controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;
diritto bancario;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto del mercato finanziario;
diritto pubblico dell'economia;
diritto valutario;
legislazione bancaria.

N02C *Diritto della navigazione:*
diritto aeronautico;
diritto aerospaziale;
diritto dei trasporti;
diritto della navigazione;
diritto delle assicurazioni marittime;
diritto internazionale della navigazione.

N03X *Diritto del lavoro:*
diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto della sicurezza sociale;
diritto del lavoro;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
diritto del lavoro e diritto sindacale;
diritto sindacale.

N04A *Diritto costituzionale:*
diritto costituzionale;
diritto parlamentare.

N04B *Istituzioni di diritto pubblico:*
diritto e legislazione universitaria;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale;
diritto regionale e degli enti locali;
istituzioni di diritto pubblico;
legislazione del turismo;
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

N05X *Diritto amministrativo:*
contabilità degli enti pubblici;
contabilità di Stato;
diritto amministrativo;
diritto degli enti locali;
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
diritto dell'ambiente;
diritto minerario;
diritto processuale amministrativo;
diritto pubblico dell'economia;
diritto scolastico;
diritto urbanistico;
legislazione forestale.

N07X *Diritto tributario:*
diritto doganale;
diritto finanziario;
diritto tributario;
diritto tributario comparato;
sistemi fiscali comparati.

N08X *Diritto internazionale:*
diritto degli scambi internazionali;
diritto della Comunità europea;
diritto delle comunicazioni internazionali;
diritto internazionale;
diritto internazionale del lavoro;
diritto internazionale dell'economia;
diritto internazionale privato;
organizzazione internazionale.

N09X *Diritto processuale civile:*
diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato.

N10B *Diritto penale:*
diritto penale amministrativo;
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia;
diritto penale tributario.

AREA MATEMATICO STATISTICA

S01A *Statistica:*
analisi dei dati;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
metodi statistici di previsione;
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche;
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica;
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria statistica delle decisioni.

S01B *Statistica per la ricerca sperimentale:*
antropometria;
biometria;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;
metodologia statistica in agricoltura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
piano degli esperimenti;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica medica;
statistica per l'ambiente;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X *Statistica economica:*
analisi di mercato;
analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
controllo statistico della qualità;
gestione di basi di dati economici;
metodi statistici di valutazione di politiche;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo dei dati economici;
serie storiche economiche;
statistica aziendale;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica;
statistica industriale.

S03A *Demografia:*
analisi demografica;
demografia;
demografia bio-sanitaria;
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;
modelli demografici;
politiche della popolazione;
rilevazioni e qualità dei dati demografici;
teoria della popolazione.

S03B *Statistica sociale:*
indagini campionarie e sondaggi demoscopici;
metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;
modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;
rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;
statistica del turismo;
statistica giudiziaria;
statistica per la ricerca sociale;
statistica psicometrica;
statistica sanitaria;
statistica sociale.

S04A *Matematica per le applicazioni economiche:*
elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;
matematica generale;
matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;
matematica per l'economia;
matematica per le scienze sociali;
metodi matematici per la gestione delle aziende;
ricerca operativa per le scelte economiche;
teoria dei giochi;
teoria delle decisioni.

S04B *Matematica finanziaria e scienze attuariali:*
economia e finanza delle assicurazioni;
matematica attuariale;
matematica finanziaria;
matematica per le decisioni della finanza aziendale;
modelli matematici per i mercati finanziari;
statistica assicurativa;
tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;
teoria del rischio;
teoria matematica del portafoglio finanziario.

A01A *Algebra e logica matematica:*
Algebra lineare.

A01B *Geometria:*
geometria.

A02A *Analisi matematica:*
analisi matematica.

A02B *Calcolo delle probabilità:*
calcolo delle probabilità;
processi stocastici.

A04A *Analisi numerica:*
analisi numerica;
calcolo numerico;
matematica computazionale;
metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B *Ricerca operativa:*
ottimizzazione;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione.

K04X *Automatica:*
analisi dei sistemi;
modellistica e gestione delle risorse naturali;
modellistica e gestione dei sistemi ambientali;
modellistica e simulazione.

K05A *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*
informatica grafica;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
sistemi informativi.

K05B *Informatica:*
informatica generale;
intelligenza artificiale;
programmazione;
sistemi operativi.

K05C *Cibernetica:*
cibernetica;
elaborazione di immagini.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 31 ottobre 1992

Il rettore

92A6077

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 22 dicembre 1992, n. 42.

Direttiva n. 92/47/CEE relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche di cui alla direttiva n. 92/46/CEE, in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte.

1. *Premessa.*

1.1. La direttiva n. 92/47/CEE prevede che gli stabilimenti di cui al punto 1.2. che non soddisfino ai requisiti previsti dagli allegati 1 e 2 alla presente circolare, e per i quali non sia stata presentata all'autorità nazionale competente istanza di deroga anteriormente al 1° aprile 1993 non siano più autorizzati ad immettere sul mercato il latte alimentare ed i prodotti a base di latte fino a quando essi non siano stati giudicati conformi ai requisiti previsti dalla direttiva n. 92/46/CEE recante norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte.

1.2. Gli stabilimenti oggetto della presente circolare sono:

a) stabilimenti di trattamento: stabilimenti in cui si effettua il trattamento termico del latte;

b) stabilimenti di trasformazione: stabilimenti ed aziende di produzione in cui il latte ed i prodotti a base di latte sono trattati, trasformati e confezionati.

1.3. La direttiva n. 92/46/CEE non si applica in caso di vendita diretta dal produttore al consumatore da parte di aziende dotate dei requisiti sanitari minimi fissati dall'autorità competente, per le seguenti tipologie di prodotti:

a) latte crudo ottenuto da bestiame ufficialmente indenne da tubercolosi e ufficialmente indenne o indenne da brucellosi;

b) prodotti a base di latte trasformati dal produttore nella propria azienda a partire da latte crudo di cui alla lettera *a)*.

2. *Procedura per la presentazione dell'istanza di deroga.*

Tenuto conto di quanto indicato in premessa, i responsabili legali degli stabilimenti di cui al punto 1.2., in esercizio al 6 luglio 1992, che intendano proporre istanza di deroga devono far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, e in copia alla regione o provincia autonoma competente per territorio, anteriormente al 1° aprile 1993, istanza in carta legale, redatta secondo il modello di cui all'allegato 3, corredata dalla seguente documentazione:

a) piano e programma dei lavori in cui siano precisati i termini entro i quali lo stabilimento può conformarsi ai requisiti di cui agli allegati 1 e 2;

b) controlli da effettuare sui prodotti provenienti dallo stabilimento e personale incaricato;

c) parere favorevole all'accoglimento dell'istanza, redatto dall'unità sanitaria locale competente per territorio sulla base dell'esame degli atti e dell'esito dell'ispezione allo stabilimento; il verbale dell'ispezione deve essere accluso al parere dell'unità sanitaria locale;

d) copia dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'autorità sanitaria competente ai sensi dell'art. 2 dalla legge 30 aprile 1962, n. 283;

e) duplice copia dell'allegato 4 debitamente compilato in ogni sua parte.

3. *Trasmissione delle istanze alla commissione CEE.*

Anteriormente al 31 luglio 1993, il Ministero della sanità provvede alla trasmissione alla Commissione CEE dell'elenco degli stabilimenti per il quali è prevista la concessione di una deroga.

4. *Concessione della deroga.*

Al termine dell'istruttoria comunitaria, l'elenco degli stabilimenti ai quali è stata concessa la deroga sarà pubblicato dalla Commissione delle Comunità europee.

5. *Decadenza della deroga.*

Gli stabilimenti di cui al punto 1.2. ai quali sia stata concessa la deroga dovranno portare a termine i lavori di ristrutturazione al più presto e, comunque, non oltre il 30 giugno 1997.

A decorrere dal 31 dicembre 1997 potranno essere commercializzati esclusivamente i prodotti provenienti da stabilimenti che soddisfino tutti i requisiti previsti dalla direttiva n. 92/46/CEE.

6. *Ambito di commercializzazione.*

I prodotti fabbricati negli stabilimenti a cui sia stata concessa la deroga potranno essere commercializzati esclusivamente nel territorio nazionale e non dovranno essere muniti del bollo sanitario di cui all'allegato *C*, cap. IV, lettera *A*, punto 3, della direttiva n. 92/46/CEE.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO 1

CAPITOLO I

Condizioni generali per il riconoscimento degli stabilimenti di trattamento e degli stabilimenti di trasformazione

Gli stabilimenti di trattamento e gli stabilimenti di trasformazione devono avere almeno:

1) reparti di lavoro sufficientemente vasti per potervi esercitare le attività professionali in condizioni igieniche appropriate. Essi devono essere progettati e disposti in modo da evitare qualsiasi contaminazione delle materie prime e dei prodotti contemplati dalla presente direttiva.

La produzione del latte trattato termicamente o la fabbricazione dei prodotti a base di latte che possono costituire un rischio di contaminazione per gli altri prodotti contemplati dalla presente direttiva deve essere effettuata in un luogo di lavoro nettamente separato;

2) nei reparti di cui si procede alla manipolazione, alla preparazione e alla trasformazione delle materie prime e alla fabbricazione dei prodotti contemplati dalla presente direttiva:

a) un pavimento in materiale impermeabile e resistente, facile da pulire e da disinfettare, sistemato in modo da agevolare l'evacuazione delle acque e munito di un dispositivo per l'evacuazione delle acque;

b) pareti con superfici lisce facili da pulire, resistenti ed impermeabili, rivestite con un materiale chiaro;

c) un soffitto facile da pulire nei locali in cui vengono manipolati, preparati o trasformati materie prime e prodotti soggetti a contaminazione e non imballati;

d) porte in materiale inalterabile, facili da pulire;

e) un'aerazione sufficiente e, se necessario, un buon sistema di evacuazione dei vapori;

f) un'illuminazione sufficiente, naturale o artificiale;

g) un numero sufficiente di dispositivi per la pulizia e la disinfezione delle mani provvisti di acqua corrente fredda e calda o di acqua premiscelata a temperatura appropriata. Nei reparti di lavoro e nelle latrine, i rubinetti non devono poter essere azionati manualmente; tali dispositivi devono essere forniti di prodotti per la pulizia e disinfezione nonché di mezzi igienici per asciugarsi le mani;

h) dispositivi per la pulizia degli utensili, delle attrezzature e degli impianti;

3) nei locali di magazzinaggio delle materie prime e dei prodotti contemplati dalla presente direttiva le stesse condizioni di cui al punto 2), salvo:

- nei locali di magazzinaggio refrigerati, in cui è sufficiente un pavimento facile da pulire e da disinfettare, sistemato in modo da consentire una facile evacuazione delle acque;

- nei locali di congelazione o surgelazione in cui è sufficiente un pavimento di materiali impermeabili e imputrescibili, facile da pulire.

In tal caso deve essere disponibile una installazione con capacità frigorifera in grado di mantenere le materie prime e i prodotti nelle condizioni termiche prescritte dalla presente direttiva.

L'utilizzazione di pareti di legno nei locali di cui al presente comma, secondo trattino e costruiti anteriormente al 1° gennaio 1993 non costituisce un motivo di ritiro del riconoscimento.

I locali di magazzinaggio debbono essere sufficientemente vasti per contenere le materie prime impiegate e i prodotti contemplati dalla presente direttiva;

4) dispositivi per la manutenzione igienica e la protezione delle materie prime e dei prodotti finiti non imballati o confezionati nel corso delle operazioni di carico e scarico;

5) dispositivi appropriati di protezione contro animali indesiderabili;

6) dispositivi e utensili di lavoro destinati ad entrare in contatto diretto con le materie prime e i prodotti, in materiale resistente alla corrosione, facili da lavare e da disinfettare;

7) recipienti speciali a perfetta tenuta d'acqua, di materiali resistenti alla corrosione, per collocarvi le materie prime o i prodotti non destinati al consumo umano. Allorché l'eliminazione di tali materie prime o prodotti avviene mediante tubi di scarico, questi devono essere costruiti ed installati in modo da evitare qualsiasi rischio di contaminazione di altre materie prime o prodotti;

8) attrezzature adeguate per la pulizia e disinfezione del materiale e degli utensili;

9) un impianto per l'evacuazione delle acque reflue che soddisfi le norme igieniche;

10) un impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile, ai sensi della direttiva n. 80/778 CEE. Tuttavia, a titolo eccezionale, è autorizzata l'erogazione di acqua non potabile per la produzione di vapore, per la lotta antincendio e per il raffreddamento purché le relative condutture non permettano di usare tale acqua per altri scopi e non presentino alcun pericolo di contaminazione, diretto o indiretto, del prodotto. Le tubature per l'acqua non potabile devono essere chiaramente distinguibili da quelle destinate all'acqua potabile;

11) un numero sufficiente di spogliatoi provvisti di pareti e pavimenti lisci, impermeabili e lavabili, di lavabi e latrine a sciacquone, queste ultime senza accesso diretto ai locali di lavoro. I lavabi devono essere forniti di dispositivi per la pulizia delle mani nonché di dispositivi igienici per asciugarsi le mani; i rubinetti dei lavabi non devono poter essere azionati manualmente;

12) un locale sufficientemente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, riservato all'uso esclusivo dell'autorità competente, se la quantità di prodotti trattati ne rende necessaria la presenza regolare o permanente;

13) un locale o un dispositivo per riporvi i detersivi, i disinfettanti e sostanze analoghe;

14) un locale o un armadio in cui riporre il materiale per la pulizia e la manutenzione;

15) attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione delle cisterne utilizzate per il trasporto del latte e dei prodotti a base di latte liquidi o in polvere. Tali attrezzature non sono tuttavia obbligatorie se vigono disposizioni che impongono la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto in impianti ufficialmente riconosciuti dall'autorità competente.

ALLEGATO 2

CAPITOLO V

Condizioni speciali per il riconoscimento degli stabilimenti di trattamento e degli stabilimenti di trasformazione

Oltre a soddisfare i requisiti generali previsti al capitolo I, gli stabilimenti di trattamento e gli stabilimenti di trasformazione devono avere almeno:

a) dispositivi per la riempitura automatica ed una adeguata chiusura automatica dei recipienti destinati al confezionamento del latte alimentare trattato termicamente dopo la riempitura, ad esclusione dei bidoni e delle cisterne, nella misura in cui tale operazione viene ivi effettuata;

b) impianti per il raffreddamento e il deposito in ambiente freddo del latte trattato termicamente, dei prodotti liquidi a base di latte, e, nei casi previsti ai capitoli III e IV dell'allegato *A*, del latte crudo nella misura in cui tali operazioni vengono ivi effettuate. Gli impianti per il deposito devono essere muniti di strumenti di misurazione della temperatura correttamente calibrati;

c) - in caso di confezionamento in recipienti utilizzabili una sola volta, una zona in cui depositare tali contenitori e le materie prime destinate alla loro confezione;

- in caso di confezionamento in recipienti riutilizzabili, una zona apposita per il loro deposito, nonché un impianto che permetta di effettuarne meccanicamente la pulitura e la disinfezione;

d) recipienti per il magazzinaggio del latte crudo, nonché impianti di normalizzazione e recipienti per il magazzinaggio del latte normalizzato;

e) se del caso, centrifughe o qualsiasi altro dispositivo idoneo per la separazione fisica del latte dalle impurità;

f) un'attrezzatura per il trattamento termico approvata o autorizzata dall'autorità competente, munita di:

- un regolatore automatico della temperatura;
- un termometro registratore;

- un sistema automatico di sicurezza che impedisca un riscaldamento insufficiente;

- un dispositivo di sicurezza adeguato che impedisca la miscela del latte pastorizzato o sterilizzato con il latte non completamente riscaldato, e

- un registratore automatico del dispositivo di sicurezza di cui al precedente trattino;

g) impianti e dispositivi per il raffreddamento, il confezionamento e il deposito dei prodotti gelati a base di latte, nella misura in cui tali operazioni vengono ivi effettuate;

h) impianti e dispositivi che consentano di effettuare l'essiccazione e il confezionamento dei prodotti in polvere a base di latte, nella misura in cui tale operazione viene ivi effettuata.

ALLEGATO 3

MODELLO DI DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI DEROGHE TEMPORANEE E LIMITATE AGLI STABILIMENTI DI TRATTAMENTO E DI TRASFORMAZIONE DEL LATTE ALIMENTARE E DEI PRODOTTI A BASE DI LATTE.

Al Ministero della sanità - Direzione generale igiene alimenti e nutrizione - Divisione III - Piazzale Marconi, 25 - 00144 ROMA

e, p.c.:

All'Assessorato alla sanità della regione o provincia autonoma (competente per territorio)

Il sottoscritto.................................... in qualità di responsabile legale della ditta.. con sede in .... via................................ n. .... c.a.p. .... richiede la concessione di una deroga temporanea ai requisiti strutturali dello stabilimento.. con sede in .... via................................ n. .... c.a.p. .... destinato alla produzione dei prodotti di seguito elencati:

....
....
....
....
....

A tal fine acclude alla presente la documentazione prevista dal punto 2 della circolare n. .... del...

Data, ...

Firma ....

ALLEGATO 4

a) Denominazione stabilimento:

città ....

via .... n. .... c.a.p. ....

b) tipologia dei prodotti fabbricati:

....
....
....

c) data prevista per il completamento dei lavori di ristrutturazione..

d) copia degli allegati 1 e 2 in cui i requisiti per i quali viene richiesta la deroga sono contrassegnati mediante asterisco;

e) controlli dei prodotti di cui alla lettera *b)* e personale incaricato;

f) personale incaricato dei controlli dei prodotti di cui alla lettera *b)*.

92A6152

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 19 dicembre 1992.

Determinazione, ai sensi della legge n. 241/1990, della procedura e dei criteri di concessione a imprese esportatrici di finanziamenti agevolati, previsti dalla legge n. 394/1981, per la realizzazione di programmi di penetrazione commerciale in Paesi extracomunitari, nonché dei finanziamenti agevolati delle spese di partecipazione a gare internazionali, di cui alla legge n. 304/1990.

Art. 1.

Definizioni

Ai sensi della presente circolare i termini sottoindicati hanno il seguente significato:

«fondo»: fondo rotativo istituito presso il Mediocredito centrale dal decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modifcazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

«comitato»: il comitato istituito presso il Ministero del commercio con l'estero dal decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, preposto all'amministrazione del fondo;

«legge 29 luglio 1981, n. 394»: legge di conversione del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251;

«tasso fisso di riferimento»: tasso di riferimento fissato dal Ministero del tesoro (dal giorno 15 di ogni mese al giorno 14 del mese successivo) per le operazioni di credito all'esportazione effettuate con provvista all'interno a tasso fisso, vigente alla data di stipulazione del contratto di finanziamento;

«tasso di riferimento»: tasso di riferimento semestrale, fissato, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro 1° marzo 1988, n. 123, articoli 15 e 16, per le operazioni di credito all'esportazione effettuate con provvista sul mercato interno a tasso variabile, vigente alla data di stipulazione del contratto di finanziamento;

«tasso agevolato»: tasso di interesse, pari al 40% del sopraindicato tasso di riferimento semestrale, da applicare ai finanziamenti concessi nel quadro della legge 29 luglio 1981, n. 394;

«Mediocredito»: Mediocredito centrale, via Piemonte, 51, Roma;

«Ministero»: Ministero del commercio con l'estero, viale America, 341, Roma;

«programmi»: ai sensi della legge n. 394/1981, si considerano «programmi di penetrazione commerciale» i progetti finalizzati all'insediamento durevole in Paesi extracomunitari, comprendenti studi di mercato, spese di dimostrazione e di pubblicità, spese per la costituzione di depositi e di campionamenti, costi di rappresentanze permanenti all'estero e per il funzionamento di uffici o filiali di vendita e di centri di assistenza, spese per la costituzione di reti di vendita e di assistenza all'estero;

«piccola media impresa (PMI)»: ai fini della presente legge alla luce della disciplina comunitaria adottata dalla Commissione CEE il 20 maggio 1992 (GUCE n. C 213 del 19 agosto 1992) la classificazione delle PMI è la seguente:

è considerata PMI l'impresa che soddisfi cumulativamente ai tre sottoindicati parametri:

1) numero dipendenti non superiore a 250;

2) fatturato annuo non superiore a 20 MECU (oppure uno stato patrimoniale non superiore a 10 MECU), come rilevabile dalla situazione patrimoniale dell'anno precedente quello di presentazione della domanda. Il tasso di cambio applicabile per la conversione ECU/Lira è quello risultante dal tasso medio relativo allo stesso anno del fatturato, come stabilito dal decreto annuale del Ministero delle finanze, emanato ai sensi dell'art. 4, comma 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227;

3) non fa capo per più di 1/4 ad una o più imprese che non rispondono alla definizione di PMI (ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, società a capitale di rischio, etc.).

Art. 2.

Soggetti ammessi, funzioni del comitato e scopi del fondo rotativo

1) Il Fondo a carattere rotativo, istituito presso il Mediocredito, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 394/81 e del decreto ministeriale 2 luglio 1987, è destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici per incentivare la realizzazione in Paesi extracomunitari di programmi di penetrazione commerciale, di cui all'art. 15, lettera *n)*, della legge 24 maggio 1977, n. 227. La lettera *n)* dell'art. 15 della legge n. 227/77 comprende le seguenti voci: studi di mercato, spese di dimostrazione e di pubblicità, spese per la costituzione di depositi e di campionamenti, costi di rappresentanze permanenti all'estero e per il funzionamento di uffici o filiali di vendita e di centri di assistenza all'estero, spese per la costituzione di reti di vendita e assistenza all'estero.

2) La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore.

3) Ai sensi dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, i programmi di penetrazione commerciale devono comunque essere finalizzati ad insediamenti durevoli sui mercati esteri.

4) Il comitato, istituito dall'art. 2 della legge 29 luglio 1981, n. 394, siede presso il Ministero del commercio con l'estero ed è preposto all'amministrazione del fondo.

Art. 3.

Tasso di finanziamento

1) Il tasso di interesse agevolato da applicare ai finanziamenti, di cui al precedente art. 2, è pari al 40% del tasso semestrale di riferimento in vigore all'atto della stipula del contratto di finanziamento.

Art. 4.

Priorità fra i soggetti richiedenti

1) Ai benefici del fondo sono ammesse con priorità le richieste di piccole e medie imprese, anche artigiane, comprese quelle agricole, di consorzi e raggruppamenti fra loro costituiti, nonché di società a prevalente capitale pubblico, che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno.

Art. 5.

Importo e durata del finanziamento

1) I finanziamenti possono essere concessi per una durata non superiore a sette anni. Il periodo di utilizzo, comprensivo del preammortamento, non potrà superare i due anni, a partire dalla data della valuta della prima erogazione. Il rimborso è effettuato entro i cinque anni successivi al termine del periodo di utilizzo, in rate semestrali posticipate, a quote costanti di capitale, più gli interessi sul debito residuo. La misura massima dei finanziamenti è fissata nell'85% delle spese globali previste dal programma di penetrazione commerciale predisposto dall'impresa ed approvato dal comitato e, comunque, per un importo non superiore a 3 miliardi di lire: tale importo potrà essere elevato a 4 miliardi di lire qualora il programma di penetrazione commerciale preveda la realizzazione di strutture permanenti (affitto e/o acquisto locali, loro arredamento e gestione o altre forme che garantiscano stabile permanenza) in misura superiore al 30% delle spese globali.

Art. 6.

Spese finanziabili

1) Non potranno essere finanziate le spese sostenute prima della data di approvazione del programma da parte del comitato. Per quanto riguarda il concetto di «spesa sostenuta», essa deve essere riferita al momento in cui venga pagato il prezzo del bene o servizio. Nell'ipotesi di oneri particolari (es. campionamenti), tale riferimento temporale può essere quello in cui avviene lo spossessamento del bene, o l'invio all'estero, in armonia al programma proposto e approvato.

Sulla base di quanto precede, si considerano ammissibili le spese individuate ai seguenti punti:

1) costi sostenuti dall'impresa precedentemente all'esecuzione del programma finanziato, per l'acquisto di materiali di abituale utilizzo (come ad esempio: materiale specifico e generico di officine, attrezzature e macchinari,

ecc.) e giacenti a magazzino che vengono inviati all'estero, in data successiva all'approvazione del programma da parte del comitato preposto, per la realizzazione del programma stesso;

2) costi sostenuti dall'impresa per gli acquisti dei materiali destinati in modo specifico al programma approvato da parte del comitato ed inviati all'estero in data successiva alla predetta approvazione;

3) temporanee esportazioni effettuate, in relazione all'esecuzione del programma, in data antecedente all'approvazione del programma, a fronte delle quali i relativi materiali possono essere:

convertiti in definitiva esportazione «franco valuta» in data successiva all'approvazione da parte del comitato (caso relativo, ad esempio, al precedente invio all'estero di macchinari, attrezzature, etc., che vengono successivamente destinati al programma, per la costituzione di centri di assistenza, filiali, etc.);

reimportati, in data successiva all'approvazione del comitato ed in base alle tempistiche e modalità previste dal programma (caso relativo, ad esempio, all'inserimento nel programma della spesa di una vettura precedentemente inviata all'estero ed utilizzata per dimostrazione o campionamento).

2) Gli oneri relativi a merci in stoccaggio (scorte) non devono superare il 20% delle spese del programma approvato, compatibilmente con la tipologia del prodotto e del Paese.

3) Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 394/81, è ammissibile al finanziamento un solo programma per volta. Inoltre, al fine di assicurare ai programmi coerenza ed efficacia promozionale, essi di norma devono essere destinati al massimo a due Paesi della stessa area geoeconomica. Nella stessa ottica il comitato valuterà i paesi di proiezione che dovranno, comunque, appartenere alla stessa area geoeconomica dei Paesi nei quali sono previste strutture permanenti.

Art. 7.

Modalità di presentazione della domanda

1) La richiesta di concessione del finanziamento agevolato deve essere presentata dall'impresa, raggruppamento o consorzio al Mediocredito centrale che provvede alla relativa istruttoria rivolta a valutare la validità tecnica, finanziaria ed economica dell'iniziativa, con particolare riguardo alla consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa promotrice. Anche al fine di valutare la coerenza del piano proposto con i programmi promozionali di cui all'art. 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71 e delle linee direttrici dell'attività promozionale, copia della domanda, con relativa documentazione, dovrà essere contemporaneamente presentata al Ministero del commercio con l'estero.

2) La domanda di finanziamento agevolato è redatta in duplice copia su apposito formulario, reperibile sia presso il Mediocredito centrale, via Piemonte, 51 - Roma, che presso il Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per lo sviluppo degli scambi, viale America, 341 - Roma, ai quali devono essere presentate le domande stesse.

La documentazione richiesta nei formulari di domanda deve essere trasmessa unitamente alla domanda stessa.

3) Il Ministero del commercio con l'estero e il Mediocredito centrale danno comunicazione alle ditte richiedenti della data di ricevimento delle istanze e del numero di posizione ad esse attribuito.

Art. 8.

Istruttoria

1) L'istruttoria — sia presso il Mediocredito che presso il Ministero — è iniziata seguendo l'ordine cronologico corrispondente al numero di posizione.

2) Gli uffici preposti all'istruttoria curano che l'eventuale richiesta di chiarimenti e di documentazione copra tutti gli elementi che risultano carenti al momento della richiesta, al fine di evitare successive comunicazioni concernenti altri elementi.

3) Il Ministero del commercio con l'estero, ai fini di una migliore valutazione dei progetti, può avvalersi della collaborazione degli uffici ICE in Italia e nei Paesi di destinazione dei programmi di penetrazione commerciale.

4) Qualora le imprese non corrispondano per iscritto alle richieste istruttorie entro il termine di tre mesi, decorrente dalla data delle richieste stesse, l'operazione viene sottoposta al comitato con proposta di archiviazione.

Art. 9.

Esame delle domande da parte del comitato

1) Le domande di finanziamento devono essere sottoposte al comitato seguendo l'ordine cronologico corrispondente al numero di posizione. Qualora l'istruttoria di una domanda non sia stata completata, essa, nei termini di cui al successivo art. 10, deve essere comunque sottoposta al comitato fornendo le relative motivazioni.

2) In particolare, nel caso in cui si verifichi una scarsità di fondi, le domande presentate dai soggetti di cui all'art. 4, comma 1 del decreto ministeriale 2 luglio 1987, come definite all'art. 1 della presente circolare, hanno priorità nell'esame da parte del comitato.

3) Nell'ambito dei soggetti prioritari, i consorzi e società consortili fra piccole e medie imprese e raggruppamenti fra le stesse hanno, in base a specifica delibera del comitato, una priorità assoluta.

4) In caso di carenza di fondi, al fine di dare priorità alle PMI, loro consorzi e raggruppamenti, le domande di finanziamento delle grandi imprese, in base a specifica delibera adottata dal comitato, sono esaminate dopo un trimestre a decorrere dalla data della loro presentazione in comitato secondo l'ordine cronologico.

5) Il comitato, in sede di approvazione del programma, può concedere un'anticipazione fino ad un terzo dell'importo del finanziamento approvato. Attualmente, il comitato ha deliberato di limitare la concessione dell'anticipo al 10% dell'importo del finanziamento.

Art. 10.

Termini relativi all'esame delle domande

1) La domanda di finanziamento è sottoposta al comitato, ancorché non completa d'istruttoria, entro novanta giorni dalla data di presentazione.

Art. 11.

Articolazione di spesa e variazioni di programma

1) In base a delibera del comitato, il programma deve essere articolato per capitoli di spesa, distinti per Paese di destinazione. I capitoli di spesa sono raggruppati in due classi:

1) spese relative alla realizzazione di strutture permanenti e al loro funzionamento (uffici, filiali di vendita e/o di assistenza, depositi, costi per il loro funzionamento, personale, supporti operativi, campionamenti promozionali e/o dimostrativi, etc.);

2) spese relative alle altre attività di supporto promozionale, previste all'art. 15, lettera *n)*, della legge n. 227/77 (pubblicità, dimostrazioni, seminari, azioni presso punti vendita, studi di mercato, viaggi, merci in deposito, etc.). Nell'ambito di ciascuna classe e Paese è consentita una compensazione delle spese a condizione che permanga la struttura permanente preventivata ed approvata. Diversamente, la variazione deve essere sottoposta al comitato.

2) Le spese per campionamenti costituiscono parte delle strutture fisse. Esse possono essere ridotte dal comitato in modo che la loro incidenza sulla spesa per strutture fisse risulti ragionevole, valutando caso per caso i diversi elementi di ogni singolo programma in relazione alle caratteristiche del settore produttivo dell'impresa richiedente.

3) L'inserimento di nuovi capitoli di spesa o di nuove voci di spesa, ovvero l'inserimento di nuovi paesi, sempre nei limiti dell'importo finanziato, sarà sottoposto, previa istruttoria, all'esame del comitato. I nuovi inserimenti, approvati dal comitato, sono ammissibili in quanto le relative spese risultino sostenute successivamente alla data di arrivo della relativa richiesta al Ministero.

Art. 12.

Comunicazione esito richieste

1) Il Ministero del commercio con l'estero comunica al richiedente l'esito dell'esame delle domande entro la settimana successiva a ciascuna riunione del comitato, previa firma del relativo verbale da parte del presidente del comitato stesso.

2) A decorrere dalla data della comunicazione, di cui al punto 1 del presente articolo, il beneficiario ha tre mesi di tempo per presentare al Mediocredito la documentazione prescritta per la stipula del contratto di finanziamento. Entro i trenta giorni successivi alla presentazione di tutta la documentazione richiesta, è stipulato il relativo contratto di finanziamento.

3) La stipula del contratto di finanziamento è, tra l'altro, subordinata alla presentazione al Mediocredito centrale della certificazione antimafia, di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

Art. 13.

Erogazioni

1) Le erogazioni sono effettuate dal Mediocredito centrale sulla base di fattura o di altra idonea documentazione di spesa, relativa all'effettivo pagamento del costo sostenuto, comprovante la realizzazione delle iniziative previste nel programma approvato. Le spese evidenziate dalla relativa documentazione devono risultare sostenute in data non anteriore a quella della delibera di approvazione del programma da parte del comitato.

2) L'erogazione dei finanziamenti approvati può essere graduata secondo le direttive del comitato.

3) Le erogazioni successive all'anticipazione, eventualmente concessa, non possono essere effettuate che previa copertura con idonea documentazione di spesa dell'anticipazione medesima.

4) L'erogazione del finanziamento, nei casi di spese sostenute in valuta estera, si effettua al tasso di cambio pari alla media aritmetica dei cambi di chiusura delle borse di Roma e di Milano valevole dieci giorni utili prima della data di erogazione del finanziamento.

In caso di chiusura del mercato dei cambi, si applica provvisoriamente il tasso di cambio medio degli ultimi dieci giorni di apertura del mercato con conguaglio da effettuare al cambio del primo giorno di riapertura ufficiale del mercato stesso.

Il tasso di cambio da applicare alle spese sostenute in valute non convertibili è, di regola, quello riportato nel bollettino dei cambi indicativi per le cessioni al Tesoro, predisposto dall'UIC, con il criterio che i cambi relativi al periodo dall'1 al 15 di ciascun mese verranno utilizzati per le erogazioni effettuate dal giorno 16 al giorno 31, mentre i cambi relativi al periodo dal 16 al 31 di ciascun mese verranno utilizzati per le erogazioni effettuate dal giorno 1 al giorno 15 del mese successivo.

Per le spese sostenute in monete escluse dal bollettino UIC dei cambi indicativi per le cessioni al Tesoro, il tasso di cambio da applicare sarà quello evidenziato in una dichiarazione da richiedere all'operatore, certificata da una banca agente, attestante il controvalore in una valuta di conto valutario o in lire, calcolato al cambio medio vigente, delle spese sostenute in valuta locale.

Per tutta la durata della chiusura del mercato ufficiale dei cambi; l'erogazione del finanziamento, nei casi di spese sostenute in valuta estera convertibile, si effettua al tasso di cambio indicativo rilevato dall'UIC ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 148/88 e del decreto ministeriale del 22 settembre 1992, pubblicato sulla REUTER, valevole dieci giorni utili prima della data di erogazione del finanziamento, senza necessità di procedere a conguagli.

Art. 14.

Termini per la realizzazione del programma per l'erogazione e per l'utilizzo del finanziamento

1) Il periodo di realizzazione del programma, entro il quale devono risultare effettuate le spese preventivate, decorre dalla data di approvazione del programma da parte del Comitato e termina alla scadenza del biennio successivo alla data di stipulazione del contratto.

2) Il periodo di utilizzo, comprensivo del preammortamento dura due anni e decorre dalla valuta di accredito della prima erogazione. La relativa richiesta deve essere presentata dall'impresa, completa della necessaria documentazione: entro il termine di due mesi dalla data di stipulazione del contratto salvo motivata proroga, concedibile direttamente dal Mediocredito centrale, a condizione che l'impresa stessa risulti a giudizio del medesimo, essersi attivata al riguardo. La proroga per l'avvio delle erogazioni può essere concessa per un massimo di due mesi Decorsi i termini di cui sopra il Mediocredito centrale deve sottoporre la questione al Comitato, che può decidere la revoca del finanziamento.

3) Ai fini della prima erogazione, nei casi in cui non sia stata già presentata per l'ottenimento dell'anticipo, l'impresa deve produrre la documentazione relativa a:

a) capacità giuridica;

b) garanzia contrattualmente concesse;

c) eventuali condizioni particolari contrattualmente convenute;

d) spese a fronte delle quali si richiede l'erogazione.

4) Decorso un anno dalla stipula del contratto di finanziamento le imprese beneficiarie sono tenute a presentare al Ministero del commercio con l'estero e al Mediocredito centrale una relazione intermedia sullo stato di realizzazione del programma. Il Mediocredito segnala al comitato eventuali anomalie di cui dovesse venire a conoscenza.

Qualora le imprese non trasmettano la relazione citata, l'ufficio di Segreteria ne informa il Comitato, che può decidere la sospensione delle erogazioni.

Art. 15.

Idoneità documentazione di spesa

1) Per quanto riguarda il punto *d)*, di cui al comma 3) dell'articolo precedente, il Mediocredito, sulla base dei criteri dettati dal Comitato, valuta, ai fini dell'effettuazione delle erogazioni richieste dalle imprese, l'idoneità della documentazione di spesa prodotta, che potrà essere costituita da:

a) originali o copie di fatture o altra idonea documentazione analoga, da cui risulti il costo sostenuto In caso di copie, deve essere resa dal legale rappresentante dichiarazione di conformità agli originali;

ovvero da:

b) dichiarazioni contenenti la distinta analitica delle spese sostenute, da cui risultino l'avvenuto pagamento, la data ed il luogo di effettuazione, la natura ed il costo in valuta delle spese sostenute ed i soggetti pagatore e percipiente, con espressa attestazione di avvenuta effettuazione delle spese e di perfetta concordanza dei dati esposti con quelli risultanti dalle scritture contabili, per i costi sostenuti in lire, e con la documentazione agli atti dell'impresa; per i costi sostenuti in valuta, resa, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dai rappresentanti legali e confermate, per quanto attiene alla concordanza con le scritture contabili o con la documentazione agli atti, dal presidente del collegio dei sindaci (ove esistente).

L'impresa dovrà formalmente impegnarsi a mantenere a disposizione del Mediocredito, per eventuali controlli, gli originali dei documenti di cui sub *a)*.

Art. 16,

Garanzie

1) A garanzia del rimborso del capitale ottenuto e dei relativi interessi, l'impresa deve prestare idonee garanzie (fidejussione bancaria, ipoteca, pegno su titoli, polizza assicurativa, etc.).

2) Con propria delibera il Comitato può concedere alle imprese che non siano in grado di fornire idonee garanzie, e con preferenza, ai soggetti prioritari di cui al precedente art. 4, la garanzia integrativa e sussidiaria di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 11, quarto comma, in misura non superiore al 50% del finanziamento, a valere sulle disponibilità da detta legge fissate in misura complessivamente non superiore a lit. 37,5 miliardi.

Art. 17.

Controlli in loco

1) La realizzazione dei programmi può essere sottoposta, su delibera del comitato, a controlli diretti in loco, volti sia a conoscere i problemi connessi all'insediamento sui mercati esteri sia a verificare l'effettiva creazione delle strutture preventivate e lo svolgimento delle altre azioni inserite nel programma approvato.

Art. 18.

Consolidamento del tasso di finanziamento

1) Entro sessanta giorni dal termine del periodo di tempo previsto per l'attuazione del programma, l'impresa presenta al Ministero per il commercio con l'estero una

relazione analitoco - descrittiva dell'attività svolta e degli esiti commerciali e promozionali dalla stessa conseguiti. Copia di tale relazione è inviata al Mediocredito.

Qualora l'impresa non trasmetta la relazione finale l'operazione viene sottoposta sulla base della documentazione disponibile al comitato, al fine di decidere circa l'applicazione del tasso fisso di riferimento, anziché del tasso agevolato.

2) Il consolidamento dell'operazione deve essere sottoposto al Comitato al massimo entro novanta giorni dal ricevimento della relazione finale dell'impresa.

3) Il Comitato accerta la realizzazione totale o parziale del programma finanziato e valuta l'imputabilità all'impresa dell'eventuale mancata realizzazione con conseguente applicazione del tasso, rispettivamente, fisso di riferimento o agevolato, sulle somme erogate.

4) Il Comitato adotta le decisioni di propria competenza, relative all'accertamento e alla valutazione di cui sopra, sulla base:

a) delle risultanze dell'esame della documentazione relativa alle spese, prodotta dalle imprese finanziate a fronte delle erogazioni effettuate dal Mediocredito, la cui acquisizione e disamina contabile è di competenza del Mediocredito stesso;

b) delle relazioni analitiche che le imprese sono tenute a produrre al Ministero del commercio estero e, in copia, al Mediocredito, al termine del periodo di realizzazione del programma. Tali relazioni dovranno contenere la descrizione dell'attività svolta e l'analisi comparata tra spese ipotizzate e quelle realizzate, con ogni utile indicazione per individuare:

se il programma sia stato portato a termine nella sua interezza o se (e per quali ragioni) abbia subito modificazioni e/o interruzioni;

la natura e la localizzazione delle strutture permanenti realizzate, con espressa indicazione dei responsabili della gestione;

gli strumenti promozionali utilizzati;

gli esiti promozionali conseguiti e quelli commerciali eventualmente già acquisiti e/o attesi in dipendenza del programma svolto;

c) dell'analisi finanziaria e della relazione predisposte, rispettivamente, dal Mediocredito e dal Ministero, previste dall'art. 5, quinto comma, del decreto ministeriale 2 luglio 1987;

d) dei risultati delle verifiche eventualmente effettuate, anche in loco, in merito alla realizzazione del programma, di competenza del Ministero, e dell'accertamento delle asserite cause di non imputabilità dell'eventuale mancata intera realizzazione.

5) Per l'accertamento della realizzazione definitiva del programma, come anche per le eventuali verifiche sullo stato di attuazione del medesimo, il Ministero del commercio con l'estero può avvalersi della collaborazione dell'ICE.

Art. 19.

Mancata realizzazione totale o parziale del programma

1) Nei casi di mancata realizzazione del programma ovvero di realizzazione parziale dello stesso, per causa riconosciuta non imputabile all'impresa da parte del Comitato, spetta a quest'ultimo il compito di valutare i tempi e le modalità di restituzione dell'eventuale quota di finanziamento erogata, non coperta da idonea documentazione di spesa, nonché di deliberare il consolidamento del finanziamento nei limiti della quota idoneamente documentata, con il mantenimento per entrambe le quote di finanziamento del tasso agevolato.

2) Nei casi di realizzazione parziale del programma, per cause che il comitato imputi all'impresa, spetta al Comitato stesso il compito di deliberare il consolidamento del finanziamento nei limiti della quota idoneamente documentata, con gli interessi a tasso agevolato, ove tali spese siano dallo stesso considerate comunque valide, in particolare dal punto di vista promozionale, rispetto al programma a suo tempo approvato.

3) L'eventuale quota di finanziamento erogata, non coperta da idonea documentazione di spesa, deve essere restituita dall'impresa, maggiorata degli interessi al tasso fisso di riferimento, vigente alla data di stipulazione del contratto, secondo i tempi e le modalità stabiliti dal comitato.

4) Nei casi di mancata realizzazione dell'intero programma, per cause che il comitato imputi all'impresa, la stessa è tenuta alla restituzione, secondo i tempi e le modalità stabiliti dal comitato, dell'eventuale quota di finanziamento erogatale, maggiorata degli interessi al tasso fisso di riferimento vigente alla data di stipulazione del contratto.

5) Per il recupero delle somme dovute dal beneficiario al Fondo nei casi di mancata realizzazione del programma, il Mediocredito è autorizzato ad avvalersi della procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 20.

Uffici competenti

1) Il Mediocredito, in esecuzione delle delibere del Comitato, provvede, inoltre, alla stipula del contratto di finanziamento, all'assunzione delle garanzie ed all'effettuazione delle erogazioni, nonché alla tutela e al recupero dei crediti, ivi compresa l'escussione delle garanzie.

2) Per le operazioni sopracitate, pertanto, responsabile è il Mediocredito centrale.

Presso il Ministero del commercio con l'estero, responsabile della procedura è il dirigente della divisione II della Direzione generale per lo sviluppo degli scambi.

3) Per opportuno scambio di informazioni, ciascuno degli uffici competenti invia all'altro le comunicazioni indirizzate alle imprese.

Art. 21.

Non cumulabilità dei benefici

1) Le agevolazioni di favore dei programmi promozionali sono alternative ad ogni altro beneficio previsto dalle vigenti disposizioni, ferma restando la esclusione di quello relativo alla garanzia assicurativa.

2) Ciascuna impresa può ottenere il finanziamento agevolato di un solo programma per volta. Qualora l'impresa abbia già ottenuto il finanziamento di un precedente programma, una sua ulteriore richiesta può essere presa in considerazione subordinatamente alla realizzazione del programma precedente e all'accertamento che l'eventuale, mancata attuazione dello stesso non è dipesa da causa imputabile all'impresa.

Art. 22.

Finanziamenti di spese per la partecipazione a gare internazionali

1) Ai sensi dell'art. 6, ultimo comma del decreto ministeriale 13 febbraio 1992, emanato in applicazione dell'art. 3 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, sono ammesse al finanziamento le spese di partecipazione alla gara anche se sostenute anteriormente alla data di accoglimento della domanda da parte del comitato, purché siano posteriori alla data di presentazione della domanda stessa e sia comprovata la loro inerenza alla partecipazione alla gara.

2) Modalità di presentazione della domanda.

La documentazione da presentare in allegato alla domanda di finanziamento è quella prevista dall'art. 4 del decreto ministeriale 13 febbraio 1992. Tuttavia, ai soli fini di una più agevole istruttoria, l'impresa può fornire l'ulteriore documentazione indicata nel formulario di domanda, disponibile sia presso il Ministero del commercio con l'estero che presso il Mediocredito centrale.

3) Data di presentazione della domanda.

La data di presentazione della domanda è quella risultante dalla data del timbro di arrivo della domanda stessa al Ministero del commercio con l'estero e al Mediocredito centrale. Nel caso di non coincidenza fra le due date, si considera data di presentazione, ai fini della determinazione della data di decorrenza per l'ammissibilità delle spese al finanziamento, quella anteriore.

Nel caso di domande inviate mediante raccomandata postale, si considera data di presentazione quella di spedizione apposta dall'ufficio postale.

4) Periodo di effettuazione delle spese.

Ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, del decreto ministeriale 13 febbraio 1992, sono ammissibili al finanziamento le spese di partecipazione ad una gara, sostenute dopo la data di presentazione della domanda, come definita al punto 3, ed entro il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta definitiva. Questo aspetto sarà valutato dal comitato in relazione all'effettivo svolgimento della gara.

5) Effettuazione delle spese.

Con riferimento ai costi interni — la cui concretizzazione può avere luogo in tempi antecedenti la successiva manifestazione contabile — il concetto di «spese sostenute» deve essere riferito al momento del verificarsi dell'evento generatore della spesa stessa. Tuttavia, la data di detto evento deve essere successiva alla data di presentazione della domanda. A garanzia della veridicità delle spese, l'art. 9 del decreto ministeriale 13 febbraio 1992 stabilisce che la ditta, nei trenta giorni successivi alla conclusione della gara, invii una dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante e del presidente del collegio sindacale, ove esista, contenente la distinta di tutte le spese effettivamente sostenute. Il Comitato ha deliberato che, nei casi di imprese nelle quali non esista il collegio sindacale, il Mediocredito richieda un'autocertificazione del legale rappresentante ai sensi della legge n. 15/68.

6) Portata della delibera di concessione del finanziamento.

La delibera di approvazione del finanziamento agevolato concerne esclusivamente tale finanziamento e non costituisce in alcun modo impegno da parte di altri organismi pubblici (SACE, Mediocredito) per un'analoga positiva valutazione ai fini degli interventi di rispettiva competenza, sia per gli aspetti connessi alla partecipazione alla gara in questione che per l'esecuzione dell'operazione sottostante, in caso di aggiudicazione.

Tale indicazione sarà inserita nella nota che il Ministero invierà alle ditte per informarle dell'esito della richiesta di finanziamento.

Art. 23.

La presenta circolare, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione ed è applicabile alle domande di finanziamento presentate successivamente a tale termine.

Il Ministro: VITALONE

92A6129

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario del Governo nella regione Molise

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1992, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1992, registro n. 19 Presidenza, foglio n. 196, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto dott. Marcello Palmieri, destinato quale prefetto a Campobasso, è stato nominato anche commissario del Governo nella regione Molise a decorrere dal 1° ottobre 1992.

92A6135

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione al comitato italiano per l'UNICEF ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1992, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1992, registro n. 23 Esteri, foglio n. 249, il comitato italiano per l'UNICEF, con sede in Roma, è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta dal sig. Bertazzoni Francesco, consistente nella somma di lire un miliardo da destinare agli scopi istituzionali dell'Organizzazione.

92A6131

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 giugno 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla G.T.T. - Ginatta Torino Titanium, con sede in Torino e stabilimenti in Torino, Santena (Torino) e Terni (Perugia), per il periodo dal 6 marzo 1992 al 6 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Ginatta, con sede in Torino e stabilimenti in Torino, Santena (Torino) e Trofarello (Torino), per il periodo dal 6 marzo 1992 al 6 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla G.T.T. - Ginatta Torino Titanium, con sede in Torino e stabilimenti in Torino, Santena (Torino) e Terni (Perugia), per il periodo dal 7 settembre 1992 al 6 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ginatta, con sede in Torino e stabilimenti in Torino, Santena (Torino) e Trofarello (Torino), per il periodo dal 7 settembre 1992 al 6 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 in favore di ventidue operaie e una impiegata dipendenti dalla S.p.a. La Prealpina Tintoria e Torcitura di Lurate Caccivio, con sede in Lurate Caccivio (Como), occupati presso lo stabilimento di Lurate Caccivio (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 maggio 1993.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 in favore di ventotto lavoratori dipendenti dalla ITIS S.r.l. - Industria tessile italo svizzera, occupati presso lo stabilimento di Casalbuttano (Cremona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore medie settimanali (4 ore al giorno per cinque giorni alla settimana divisi in due turni: primo turno dalle ore 8 alle ore 12, secondo turno dalle ore 14 alle ore 18) è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 16 marzo 1992 al 15 marzo 1993.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 in favore di quattro operai dipendenti dalla S.p.a. Facon, con sede in Varese, occupati presso lo stabilimento di Varese, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° giugno 1992 al 30 novembre 1992.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 in favore di tredici dipendenti dalla S.p.a. Silver Ceramiche, con sede in Fiorano Modenese (Modena), occupati presso lo stabilimento di Fiorano Modenese (Modena), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore minime settimanali è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 settembre 1991 al 1° settembre 1992.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 in favore di quarantasette lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dipharma, sede in Udine, occupati presso lo stabilimento di Mereto di Tomba (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito secondo i seguenti turni: primo turno dalle 6 alle 11; secondo turno dalle

11 alle 16; terzo turno dalle 16 alle 21; gli addetti ai servizi dalle 9 alle 13, una riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 25 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 maggio 1993.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 in favore di quindici unità lavorative dipendenti dalla S.p.a. F.M.P., occupati presso lo stabilimento di S. Benedetto Val di Sambro, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 25 ore settimanali è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 3 febbraio 1992 al 2 febbraio 1993.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 in favore di ventisette dipendenti dalla S.p.a. Texil, con sede in Livorno Ferraris (Vercelli), occupati presso lo stabilimento di Livorno Ferraris (Vercelli), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 25 ore medie settimanali (con una presenza minima al lavoro di almeno otto ore settimanali) è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 31 agosto 1992 al 30 agosto 1993.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 in favore di cinquantuno lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arco Falc, con sede e stabilimento in Cernusco sul Naviglio (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali nei seguenti periodi: 1° aprile 1992 - 2 maggio 1992 - 4 gennaio 1993 - 11 aprile 1993 - e da 40 a 35 ore settimanali nel periodo 3 maggio 1992 - 2 gennaio 1993, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° aprile 1992 all'11 aprile 1993.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 in favore di centoquarantaquattro dipendenti occupati presso lo stabilimento C.P.C. (Compagnia prodotti conservieri) S.p.a., di Castel S. Giorgio (Salerno), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione di lavoro da 40 ore a 32 ore settimanali per centoventi unità nonché da 40 a 24 ore settimanali per ventidue unità, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 4 novembre 1991 al 24 maggio 1992.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 in favore di ventisette lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini centro sud mensa aziendale Siemens S.p.a., occupati presso lo stabilimento di Marcianise (Caserta), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° settembre 1990 all'11 agosto 1991.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 2 novembre 1992, n. 12407.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Five Jeans, con sede e unità in Montecavo in Foglia (Pesaro), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 luglio 1992 al 16 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spagnoli Sud, con sede e unità in Mormanno (Cosenza), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 novembre 1991 al 13 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni d'Abruzzo, con sede in Folignano (Ascoli Piceno) e unità in Ascoli Piceno, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 giugno 1992 al 17 dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalla a r.l. Cooperativa Agricola Agroverde, con sede e unità in Fuorni (Salerno), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 ottobre 1991 al 16 ottobre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.B.I. - European Biochimical Industry già Idaff - I.C.G., con sede e stabilimento in Fisciano (Salerno), per il periodo dal 14 settembre 1992 al 13 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Delta gas, con sede e stabilimento in Napoli, per il periodo dal 28 febbraio 1992 al 27 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Imeca, con sede e stabilimento in Crispano (Napoli), per il periodo dal 26 agosto 1991 al 23 febbraio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio di Ferno, con sede in Ferno (Varese), e stabilimento in Somma Lombarda (Varese), per il periodo dal 10 aprile 1992 al 9 ottobre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Proma, con sede e stabilimento in Caivano (Napoli), per il periodo dal 16 luglio 1992 al 15 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.E.N. - Laboratori elettronici napoletani, con sede in Napoli, e stabilimento/i in Casoria (Napoli), per il periodo dal 28 settembre 1992 al 27 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Sovalt, con sede e stabilimento/i in Borgosesia (Vercelli), per il periodo dal 5 agosto 1992 al 4 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

favore dei lavoratori dipendenti dalla

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura Di Crosa, con sede e stabilimento/i in Cerreto Castello, Candelo, Crosa (Varese), per il periodo dal 13 luglio 1992 al 12 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.C.X., con sede e stabilimento in Collegno (Torino), per il periodo dal 28 settembre 1992 al 27 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. G. Cauti e figlio di Carlo e Sergio Cauti, con sede e stabilimento in Ortona (Chieti), per il periodo dal 31 ottobre 1991 al 30 aprile 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sisterm - Sistemi termoidraulici, con sede e stabilimento in Cagliari, per il periodo dal 4 marzo 1992 al 3 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Società Linea 3, con sede e stabilimento in S. Orfeto (Perugia), per il periodo dal 14 aprile 1992 al 13 ottobre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori i dipendenti dalla S.r.l. Promelco, con sede e stabilimento in Colloredo di Monte Albano loc. Pradis (Udine), per il periodo dal 30 dicembre 1991 al 29 giugno 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telenit telecomunicazioni, con sede in Malcontenta (Venezia) e stabilimento i in unità site nelle regioni: Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige e Veneto, per il periodo dal 17 agosto 1992 al 16 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.B.L. Italia, con sede in Napoli e stabilimento in Balvano (Potenza), per il periodo dal 7 maggio 1992 al 6 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.L. già Bellotti Italia Sport, con sede e stabilimento in Vigevano (Pavia), per il periodo dal 6 dicembre 1991 al 5 giugno 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Sagoten, con sede in Napoli e stabilimento in Afragola (Napoli), per il periodo dal 24 febbraio 1992 al 23 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. La Sambuchese, con sede e stabilimento in Solofra (Avellino), per il periodo dal 29 gennaio 1992 al 28 luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Juliani, con sede e stabilimento in Solofra (Avellino) per il periodo dal 20 luglio 1992 al 19 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.M.B., con sede e stabilimento in Busano (Torino), per il periodo dal 17 maggio 1992 al 16 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Videoprojector Industry, con sede e stabilimento in Trento, per il periodo dal 5 luglio 1992 al 4 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ce.Tel. Industria Ceramica Telese, con sede e stabilimento in Telese (Benevento), per il periodo dal 1 aprile 1992 al 30 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gardella Federico & C., con sede e stabilimento in Genova, per il periodo dal 7 marzo 1992 al 6 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alessandro Zegna, con sede in Erba (Como) e stabilimento in Masserano (Vicenza), per il periodo dall'8 luglio 1992 al 7 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Art Legno di Marzocchella Aniello, con sede e stabilimento in S. Antimo (Napoli), per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Editoriale Pordenone, con sede in Pordenone, ora Bologna e stabilimento in Pordenone, è prolungata al 29 marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12280 datato 22 settembre 1992.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Casa Editrice Universo, con sede in Milano e unità di Cinisello Balsamo (Milano), è prolungata al 19 gennaio 1993 con esclusione dei lavoratori giornalisti.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 è autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L'Unità, sede Roma, unità di Roma e Milano e filiali nazionali, per il periodo dal 29 giugno 1992 al 28 dicembre 1992.

92A6081

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1992 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Fiduciaria professionisti veneti - F.P.V. S.r.l.», con sede legale in Vicenza, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto in data 6 dicembre 1992, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ha revocato l'autorizzazione ad esercitare le attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende a suo tempo rilasciata alla società Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a., con sede legale in Vicenza.

92A6153

MINISTERO DEL TESORO

N. 247

Media dei titoli del 17 dicembre 1992

Rendita 5% 1935	59 —
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	100,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,850
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	90,775
» » » 21- 4-1987/94	90,275
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	97,325
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	97,125
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	96,975
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	97,100
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	97,900
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,825
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,250
» » » 12,50% 18-12-1989/95	98,925
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,425
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,350
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,100
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	98,925
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,450
» » » 12,50% 20-11-1990/96	98,450
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	95,850
» » » 10,25% 1-12-1988/96	100,450
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98,325
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98,250
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	97,025
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	96,625
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,600
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	96,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,750
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	98 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,400
» » » TR 2,5% 1983/93	99 —
» » » Ind. 1- 1-1988/93	99,725
» » » » 1- 2-1988/93	99,700
» » » » 1- 3-1988/93	99,925
» » » » 1- 4-1988/93	100 —
» » » » 1- 5-1988/93	100,425
» » » » 1- 6-1988/93	101,050
» » » » 18- 6-1986/93	99,425
» » » » 1- 7-1988/93	100,650
» » » » 17- 7-1986/93	99,250
» » » » 1- 8-1988/93	100,075
» » » » 19- 8-1986/93	99,300

Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	99,925
» » » » 18- 9-1986/93	99,650
» » » » 1-10-1988/93	99,975
» » » » 20-10-1986/93	100,075
» » » » 1-11-1988/93	101,025
» » » » 18-11-1987/93	101,325
» » » » 19-12-1986/93	102,175
» » » » 1- 1-1989/94	100,225
» » » » 1- 2-1989/94	99,900
» » » » 1- 3-1989/94	99,550
» » » » 15- 3-1989/94	99,275
» » » » 1- 4-1989/94	99,575
» » » » 1- 9-1989/94	98,900
» » » » 1-10-1987/94	99,750
» » » » 1-11-1989/94	99,575
» » » » 1- 1-1990/95	99,600
» » » » 1- 2-1985/95	98,975
» » » » 1- 3-1985/95	95,925
» » » » 1- 3-1990/95	97,850
» » » » 1- 4-1985/95	95,150
» » » » 1- 5-1985/95	94,950
» » » » 1- 5-1990/95	98,625
» » » » 1- 6-1985/95	94,925
» » » » 1- 7-1985/95	95,300
» » » » 1- 7-1990/95	98,725
» » » » 1- 8-1985/95	95,375
» » » » 1- 9-1985/95	95,700
» » » » 1- 9-1990/95	97,625
» » » » 1-10-1985/95	97,600
» » » » 1-10-1990/95	98,050
» » » » 1-11-1985/95	99,025
» » » » 1-11-1990/95	98,525
» » » » 1-12-1985/95	100,275
» » » » 1-12-1990/95	99,650
» » » » 1- 1-1986/96	98,650
» » » » 1- 1-1986/96 II	101,250
» » » » 1- 1-1991/96	98,675
» » » » 1- 2-1986/96	97,925
» » » » 1- 2-1991/96	98,350
» » » » 1- 3-1986/96	95,975
» » » » 1- 4-1986/96	94,750
» » » » 1- 5-1986/96	94,250
» » » » 1- 6-1986/96	95,175
» » » » 1- 7-1986/96	94,800

Certificati di credito del Tesoro	Ind.		1- 8-1986/96			94,400
»	»	»	1- 9-1986/96			94,950
»	»	»	1-10-1986/96			95,575
»	»	»	1-11-1986/96			97,950
»	»	»	1-12-1986/96			100,075
»	»	»	1- 1-1987/97			97,850
»	»	»	1- 2-1987/97			95,925
»	»	»	18- 2-1987/97			95,425
»	»	»	1- 3-1987/97			94,225
»	»	»	1- 4-1987/97			94,125
»	»	»	1- 5-1987/97			94
»	»	»	1- 6-1987/97			93,850
»	»	»	1- 7-1987/97			93,800
»	»	»	1- 8-1987/97			94,600
»	»	»	1- 9-1987/97			95,225
»	»	»	1- 3-1991/98			94,425
»	»	»	1- 4-1991/98			94,650
»	»	»	1- 5-1991/98			95,525
»	»	»	1- 6-1991/98			96,225
»	»	»	1- 7-1991/98			95,300
»	»	»	1- 8-1991/98			94,500
»	»	»	1- 9-1991/98			94,125
»	»	»	1-10-1991/98			94,875
»	»	»	1-11-1991/98			95,350
»	»	»	1-12-1991/98			96,725
»	»	»	1- 1-1992/99			95,150
»	»	»	1- 2-1992/99			94,400
»	»	»	1- 3-1992/99			94,225
»	»	»	1- 4-1992/99			94,125
»	»	»	1- 5-1992/99			94,900
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 2-1993		99,650
»	»	»	12,50%	1- 7-1993		98,775
»	»	»	12,50%	1- 8-1993		98,600
»	»	»	12,50%	1- 9-1993		98,475
»	»	»	12,50%	1-10-1993		98,450
»	»	»	12,50%	1-11-1993		98,400
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q		98,400
»	»	»	12,50%	17-11-1993		98,600
»	»	»	12,50%	1-12-1993		98,450
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94		98,375
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94		98,150
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94		98
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94		97,900
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94		97,700
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94		97,975
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94		97,900
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 9-1990/94		97,425
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94		97,675
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96		96,600
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96		96,300
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96		94,575
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96		94,400
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96		94,500
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97		94 - -
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/97		93,975
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97		96,525
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97		95,700
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97		95,750
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98		95,450
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98		95,600
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98		93,100
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98		93,200
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99		93,050
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001		95,950
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001		93,850
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001		92,850
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002		92,525
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/2002		92,600
Certificati credito Tesoro	E.C.U.		22- 2-1985/93	9,60%		99,300
»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%		99,600
»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%		99,225
»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%		97,500
»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%		97,100
»	»	»	26-10-1988/93	8,65%		98,250
»	»	»	22-11-1985/93	8,75%		98,150
»	»	»	28-11-1988/93	8,50%		99,400
»	»	»	28-12-1988/93	8,75%		97,850
»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%		96,950
»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%		96,100
»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%		99,500
»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%		94,750
»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%		100 -
»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%		99,500
»	»	»	26-10-1989/94	10,15%		101,100
»	»	»	22-11-1989/94	10,70%		104,725
»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%		101,025
»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%		102,500
»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%		99,475
»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%		103,100
»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%		100,700
»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%		100,200
»	»	»	22-11-1991/96	10,60%		101,450

92A117122

Il contabile del portafoglio dello Stato

Cambi giornalieri del 28 dicembre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 28 dicembre 1992.

Dollaro USA	1436.13
ECU	1752.08
Marco tedesco	897.81
Franco francese	263.34
Lira sterlina	2185.79
Fiorino olandese	798.07
Franco belga	43.70
Peseta spagnola	12.657
Corona danese	232.55
Lira irlandese	2370.33
Dracma greca	6.771
Escudo portoghese	9.915
Dollaro canadese	1138.43
Yen giapponese	11.577
Franco svizzero	992.15
Scellino austriaco	127.60
Corona norvegese	210.73
Corona svedese	202.89
Marco finlandese	274.23
Dollaro australiano	991.22

AVVERTENZA:

Si comunica che non potendo il 24 e 31 dicembre p.v. aver luogo la concertazione fra le banche centrali, per dette giornate dovrà farsi riferimento alle quotazioni rilevate rispettivamente il 23 ed il 30 dicembre 1992.

92A6168

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano a conseguire alcuni legati

Con decreto ministeriale 26 novembre 1992, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Nella Ristori con testamento olografo pubblicato per atto dott. Giuseppe De Martino Norante, notaio in Firenze, n. di rep. 60, e consistente nella somma di L. 13.000.000.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1992, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dal sig. Giancarmine Nigrò con testamento olografo pubblicato per atto dott. Mario Marano, notaio in Roma, n. di rep. 9846, e consistente nella nuda proprietà di un appartamento e relativo posto macchina, siti in Ostia Lido, oltre alla nuda proprietà di un altro posto macchina sempre in Ostia Lido, il tutto periziato per un valore di L. 112.700.000.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1992, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Giuseppina Boccalatte con testamento olografo pubblicato per atto dott. Enrico Castagni, notaio in Pietrasanta, n. di rep. 21753, e consistente in un immobile sito in Lucca del periziato valore di L. 190.000.000.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1992, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Cleofe Casori con testamento olografo pubblicato per atto dott.ssa Giulia Andreoni, notaio in Magenta, n. di rep. 11753, e consistente nella somma di L. 5.000.000.

92A6132

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano a conseguire alcuni legati

Con decreto ministeriale 26 novembre 1992, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Vevette Zuntini con testamento olografo pubblicato per atto dott. Michele Sasso, notaio in Besana in Brianza, n. di rep. 16131, e consistente nella somma di L. 100.000.000.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1992, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato a conseguire il legato disposto dal sig. Secondo Vallarino con testamento olografo pubblicato per atto dott. Carlo D'Aste, notaio in Rapallo, n. di rep. 12142, e consistente in beni mobili del valore di L. 78.913.268.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1992, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Wanda Cavalli con testamento olografo pubblicato per atto dott. Franco Sala, notaio in Roma, n. di rep. 25676, e consistente nella somma di L. 20.000.000.

92A6133

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Affidamento con contratto di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione professionale pubblicati con decreto ministeriale 29 maggio 1990 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca sui materiali innovativi avanzati, a seguito del decreto ministeriale 9 gennaio 1991, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1992.

PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCA SUI MATERIALI INNOVATIVI AVANZATI

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1992 è affidata al Consorzio Advanced Biorelease - Co.A.Bi. - Roma, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro 90 giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema: «Realizzazione di biomateriali di origine naturale da impiegare nel settore biomedico-sanitario» per un importo complessivo di 11.000 milioni di lire - di cui 10.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.000 milioni di lire per le attività di formazione - e nel tempo di trentasei mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

92A6134

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA

NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

RAVENNA
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

VITERBO
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

MACERATA
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione 42-44

ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

LUCCA
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	345.000
- semestrale	L.	188.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
annuale	L.	193.000
semestrale	L.	105.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dello Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	664.000
- semestrale	L.	366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	325.000
Abbonamento semestrale	L.	198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 3 0 4 0 9 2 *